

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	36
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	76

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 73.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	116
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	192
<i>INDICE GENERALE</i>	»	194

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
AVVERTENZA	7

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 20 luglio 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.55 alle 9.10, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 9.10.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che nell'odierna riunione il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha deliberato, a maggioranza e con il suo personale orientamento contrario, di proporre alla Giunta l'accertamento della

compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa. Fa presente che il Comitato, in conformità a taluni specifici precedenti verificatisi in passato ed alla natura dell'organo, ha avanzato tale proposta pronunciandosi con il sistema del voto ponderato. Precisa, al riguardo, che in seno al Comitato si sono espressi a favore della proposta di accertamento della compatibilità i gruppi Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e Popolo e Territorio, mentre si sono pronunciati in senso contrario i gruppi Partito Democratico e Unione di Centro per il Terzo Polo, oltre a lui stesso in rappresentanza della componente politica Alleanza per l'Italia costituita in seno al gruppo Misto.

Maria Piera PASTORE (LNP) tiene a sottolineare, soprattutto in un momento come l'attuale caratterizzato da una accesa polemica nei confronti della figura stessa del parlamentare, come si tratti solo di ribadire un indirizzo già adottato dalla Giunta in questa legislatura per altri deputati titolari di cariche analoghe, senza che ciò debba in alcun modo offrire spunto a strumentalizzazioni. Annuncia,

pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Donata LENZI (PD), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo alla giurisprudenza favorevole a considerare compatibili con il mandato parlamentare le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, osserva come il mandato parlamentare e l'incarico di amministratore locale siano entrambi estremamente impegnativi, tanto più in un contesto istituzionale nel quale l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia si riflette in un più immediato contatto con gli elettori ed in un conseguente maggior impegno sul territorio. Tenendo altresì conto della diffusa opinione che va maturando nel paese, dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulata dal Comitato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che oggetto della valutazione da parte della Giunta non debba essere il livello dell'impegno richiesto dall'incarico di sindaco e presidente di provincia, bensì esclusivamente l'inquadramento giuridico che delle cariche in esame e del loro rapporto di compatibilità con il mandato parlamentare viene offerto dall'ordinamento. A tale proposito non può non ricordare come la legge, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sancisca una causa di ineleggibilità al Parlamento per i sindaci di comuni superiori a 20 mila abitanti e per i presidenti di provincia che non si dimettano almeno sei mesi prima della fine naturale della legislatura ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro il settimo giorno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento. Nessuna causa di incompatibilità con il mandato parlamentare, invece, è prevista dalla vigente legislazione per i casi in cui un parlamentare venga eletto sindaco o presidente di provincia successivamente alla sua elezione al Parlamento. La previsione di una ineleggibilità si spiega facilmente considerando che, soprattutto

in presenza di sistemi elettorali fondati su collegi uninominali, il sindaco detiene un indiscusso potere di influenza in ambito territoriale che, ove concretamente esercitato durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, può seriamente pregiudicare il principio della parità di condizioni che deve invece essere assicurata a tutti i candidati nell'ambito di una competizione elettorale. Questo è il fine cui mira la previsione della ineleggibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e per i presidenti di provincia, non già ragioni di opportunità o valutazioni attinenti alla qualità e all'intensità dell'impegno. È dell'opinione, pertanto, che la Giunta non possa che limitarsi a considerare quanto previsto espressamente dalla legge. Del resto, nel corso del dibattito in Aula nella seduta di ieri in occasione della votazione sulle sue dimissioni lo stesso onorevole Fassino, cui è andata e va la stima sua e di tutti i colleghi deputati che hanno salutato con un lungo applauso il suo intervento, ha significativamente pronunciato parole dalle quali si percepiva come egli stesso non ritenga che vi sia un'automatica incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di deputato. Peraltro, ritiene sia ravvisabile una contraddizione tra le dichiarazioni fatte in Aula nella seduta di ieri dai colleghi del gruppo Partito Democratico e dall'onorevole Pisicchio e quanto dagli stessi affermato oggi in Giunta.

Osserva, quindi, che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai invalso presso la Giunta fin dall'inizio della XIV legislatura, lo stesso corpo elettorale ha mostrato di ritenere virtuosa e non impeditiva la situazione di un deputato che risulti eletto alla carica di sindaco di un comune superiore. Così, anche gli elettori di Catanzaro che hanno eletto sindaco l'onorevole Traversa hanno mostrato di apprezzare, pur sapendo che era deputato in carica, il fatto che egli, proprio in quanto parlamentare, potesse mettere al servizio del territorio maggiori competenze, una più ampia rete di relazioni ed una capacità di pressione nei confronti del Governo che potrà essere spesa a vantag-

gio della comunità locale. Per questi motivi, ed anche per una logica di coerenza nelle deliberazioni della Giunta, ritiene che si debba confermare l'indirizzo favorevole alla compatibilità, al fine di non creare un *vulnus* alle regole. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Mario CAVALLARO (PD), nel sottolineare come la questione debba essere inquadrata sotto un profilo più strettamente giuridico, ricorda che fino alla XIV legislatura la Giunta riteneva sussistente anche l'incompatibilità, su una base di un consolidato e niente affatto occasionale orientamento seguito fin dalla prima legislatura repubblicana. Osserva, in proposito, che, sulla base di un principio generale valido per tutti i titolari di cariche in assemblee elettive, le cause di ineleggibilità si trasformano in cause di incompatibilità qualora sopravvengano successivamente all'assunzione della carica oggetto del raffronto. A fronte di un tale principio, la Giunta delle elezioni, proprio perché giudice speciale in materia, deve aver cura di motivare coerentemente i propri indirizzi e le proprie deliberazioni. Aggiunge, inoltre, come non sia affatto vero che l'unico argomento a favore della incompatibilità sarebbe rappresentato dalla gravosità del doppio incarico. A parte le riflessioni di ordine giuridico, considera infatti necessario un deciso ripensamento della giurisprudenza della Giunta che si fondi su una interpretazione sistematica dell'ordinamento costituzionale, il quale già sancisce una precisa distinzione ed una netta autonomia tra i vari livelli di governo, imponendo una unicità dei ruoli istituzionali ormai, tra l'altro, fortemente invocata dalla stessa opinione pubblica.

Andrea ORSINI (PT), riferendosi a quanto testé affermato dall'onorevole Cavallaro, deve rilevare in punto di diritto che assecondare semplicemente il parere dell'opinione pubblica può dar luogo a derive pericolose. In ogni caso, se proprio si vuole interpretare il sentimento della pubblica opinione — superando le diffi-

coltà che una tale operazione presenta — andrebbe allora considerato che anche gli elettori di Catanzaro hanno contribuito alla formazione della pubblica opinione con le loro scelte di voto, attraverso le quali hanno espresso una chiara preferenza ad eleggere sindaco un parlamentare in carica. Quanto, poi, alla presunta regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta in cause di incompatibilità — cui si è richiamato il collega Cavallaro — occorre ricordare come esista, al contrario, una chiara distinzione tra la figura della ineleggibilità sopravvenuta, al cui accertamento è oltretutto preordinata una procedura parlamentare del tutto peculiare, e la figura della incompatibilità, al punto che non ritiene che tra le due possa essere operato alcun tipo di parallelismo. Ma esiste soprattutto un profilo sostanziale che non va tralasciato, ossia la circostanza che nel corso dell'attuale legislatura la Giunta ha adottato un costante orientamento volto a giudicare compatibili con il mandato parlamentare le cariche di sindaco di comune superiore e presidente di provincia. Non v'è dubbio che la Giunta resti libera di discostarsi dai suoi stessi precedenti ma, nel caso odierno, un eventuale mutamento di indirizzo finirebbe per produrre una grave disparità di trattamento tra deputati, solo per alcuni dei quali varrebbe la pronuncia di compatibilità già adottata. È, quindi, a suo avviso necessario che nel corso di una medesima legislatura su casi identici la Giunta decida applicando identici criteri di valutazione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) osserva come la Giunta delle elezioni abbia senz'altro funzioni di accertamento sotto un profilo strettamente giuridico ma come, al contempo, non possa esserle negata una valenza anche politica. Sotto tale aspetto, riterrebbe incomprensibile che la Giunta possa politicamente disattendere la scelta degli elettori i quali legittimamente hanno eletto sindaco della loro città un parlamentare in carica.

Luciano DUSSIN (LNP) evidenzia come durante l'attuale legislatura si sia conso-

lidato un orientamento che, per coerenza e serietà, sarebbe bene confermare anche in questa occasione con riferimento al caso del collega Traversa. Del resto, il fatto che anche la Giunta delle elezioni del Senato abbia fatto proprio detto orientamento dimostra come sussista una ragione di fondo sostanziale a giustificazione del medesimo. Ricorda, infine, come per i sindaci e i presidenti di provincia che siano anche parlamentari in carica valga il divieto di cumulo degli emolumenti, ciò che nessuno mette sufficientemente in evidenza e che, invece, conferma implicitamente la valutazione di compatibilità tra le due cariche da parte dell'ordinamento.

Angelo CERA (UdCpTP), nel ricordare come in esito alle recenti elezioni amministrative egli stesso sia risultato eletto sindaco di un comune con circa 15 mila abitanti, tiene a precisare di aver deciso di presentare la sua candidatura solo dopo aver verificato che nessuna norma di legge glielo impedisse o prevedesse comunque una incompatibilità tra le due cariche. Qualora una tale previsione di legge fosse stata presente nell'ordinamento, certamente egli non si sarebbe candidato. Sottolinea infine che il meccanismo di valutazione delle incompatibilità da parte della Giunta funziona e produce esiti differenti a seconda delle maggioranze di volta in volta esistenti.

Maria Piera PASTORE (LNP) evidenzia come il decreto legislativo n. 267 del 2000 non preveda affatto che un membro delle Camere decada dal mandato parlamentare allorché sia stato eletto sindaco o presidente di una provincia.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, intervenendo in sede di replica, si riferisce anzitutto a quanto affermato dal collega Stracquadanio il quale ha richiamato il suo intervento in Aula nella seduta di ieri sulle dimissioni dell'onorevole Fassino, al quale ribadisce la sua stima. A tale proposito, precisa di aver voluto rimarcare nel suo intervento in

Aula la necessità di un definitivo chiarimento legislativo in una materia nella quale peraltro per quarant'anni il Parlamento aveva sempre adottato il costante indirizzo di giudicare incompatibili con il mandato parlamentare gli incarichi di sindaco e di presidente di provincia. Quanto, poi, alle affermazioni rese nella seduta odierna dal collega Abrignani, contesta che la Giunta possa considerarsi un organo politico ed anzi sottolinea come tale evenienza debba essere assolutamente esclusa dal momento che la Giunta delle elezioni non dovrebbe in alcun modo subire le sollecitazioni della maggioranza. Le norme che consentono di giudicare incompatibili le cariche di sindaco e presidente di provincia a suo avviso esistono. Lo stesso nuovo titolo V della Costituzione ha, del resto, rafforzato lo schema della incompatibilità accentuando la distinzione tra i diversi livelli di governo. Ribadisce, in conclusione, la sua contrarietà alla tesi della compatibilità e il suo conseguente voto contrario sulla proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dal deputato Traversa.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa. Invita i segretari onorevoli Taddei e Nannicini a procedere al conteggio dei voti che saranno espressi per alzata di mano.

Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità formulata dal Comitato senza che sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato la rimesione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	8
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE:	
Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (docc. IV, nn. 20 e 21) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	12
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
SU UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE <i>EX</i> ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO LUNARDI	13
AVVERTENZA	13

Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca anzitutto le richieste di autorizzazione *ad acta* nei confronti dei deputati Milanese e Verdini. Più in particolare, nei confronti del collega Milanese vengono richieste le autorizzazioni all'arresto, alla perquisizione delle cassette di sicurezza e all'acquisizione dei tabulati; per il collega Verdini si chiede l'utilizzo di intercettazioni

casuali, disposte sul telefono del sig. Riccardo Fusi. Al riguardo, fa presente che il deputato Verdini gli ha inviato il 15 luglio la seguente lettera: « *Gentile Presidente, in previsione della discussione sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni telefoniche a me riferite nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di L'Aquila, Le chiedo di dare l'autorizzazione, in quanto ritengo esse non solo ininfluenti a sostenere le ipotesi d'accusa ma addirittura sono convinto che, se pubblicate tutte e integralmente, saranno in grado di dimostrare la mia totale estraneità ai fatti. Cordiali saluti, Denis Verdini* ».

A sua volta l'on. Milanese in data di ieri gli ha scritto: « *Signor Presidente, con riferimento alle note richieste provenienti*

dalla procura della Repubblica di Napoli, relative all'autorizzazione da parte della Camera dei deputati all'acquisizione di tabulati telefonici e all'apertura di cassette di sicurezza sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento penale che mi vede indagato, Le rappresento la mia immediata disponibilità a dare corso alle suddette richieste. Infatti, è anche nel mio interesse che gli inquirenti procedano nelle indagini in maniera più celere possibile, al fine di acquisire tutti quegli elementi necessari ed utili a chiarire la mia estraneità ai fatti contestatimi e la vera natura delle dichiarazioni calunniose mossami da chi ritenevo essere un vecchio 'amico'. Solo l'esito delle indagini e del relativo accertamento, potranno stabilire la verità e potranno ridarmi l'onorabilità e la dignità che mi appartengono e che oggi sembrano compromesse. Per questo chiedo alla Giunta da Lei presieduta e alla Camera dei deputati di voler concedere celermente l'autorizzazione all'apertura delle mie cassette di sicurezza e all'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze nella mia disponibilità, così come richiesto dai magistrati. Con deferenza, Marco Mario Milanese ».

Gli inviti contenuti nelle lettere costituiscono — come è noto — elemento istruttorio ma non un'indicazione vincolante per la Giunta, data la non rinunciabilità delle prerogative parlamentari.

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese. (docc. IV, nn. 20 e 21).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, chiede al relatore se intenda svolgere la relazione.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ha esaminato a più riprese la documentazione

pervenuta a corredo delle richieste inerenti al collega Milanese ma non l'ha completata.

Fa presente che l'inchiesta si muove lungo due filoni principali, uno attinente a una pretesa associazione per delinquere tra Milanese medesimo e tale Paolo Viscione e altri soggetti, volta a commettere una serie indeterminata di reati di favoreggiamento e di corruzione. Il secondo filone riguarda invece il compito, affidato al Milanese in qualità di consigliere politico del ministro Tremonti, di individuare soggetti idonei a ricoprire l'incarico di consiglieri d'amministrazione nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Premesso che, come accennava poc'anzi il Presidente della Giunta, l'on. Milanese ha chiesto che la Giunta conceda l'autorizzazione agli atti d'indagine, quali la perquisizione delle cassette e l'uso dei tabulati, rileva che tale richiesta coincide con le conclusioni cui egli stesso sarebbe giunto. Quanto invece all'arresto, crede che il deputato Milanese intenda presentare una memoria che però non ha ancora depositato. Ritiene utile acquisire i provvedimenti giudiziari relativi alla scarcerazione dei signori Marchese e Barbieri, le persone che il Milanese avrebbe indebitamente favorito nella preposizione ai predetti incarichi. Chiede quindi che la Giunta rinvi il seguito dell'esame e disponga l'acquisizione di tali provvedimenti, poiché da questi potrebbero emergere elementi tali da mettere in discussione la fondatezza delle ipotesi di reato ascritte all'on. Milanese.

Marilena SAMPERI (PD), pur consapevole che la documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese è particolarmente corposa e la sua analisi necessita quindi di tempi adeguati, ricorda tuttavia che i trenta giorni di tempo a disposizione della Giunta per deliberare, quantomeno sull'arresto, verranno a scadenza il 6 agosto prossimo. Peraltro, ove la Giunta si dovesse dilungare nell'esame delle domande in titolo, inevitabilmente le

stesse sarebbero esaminate dall'Assemblea dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari. Sicché crede che, con specifico riferimento invece alle domande di acquisizione dei tabulati di utenze telefoniche e di perquisizione delle cassette di sicurezza nei confronti del medesimo on. Milanese, sarebbe opportuno chiudere oggi stesso, tanto più che in tal senso è la volontà dell'interessato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non si oppone alla richiesta di rinvio dell'esame della domanda di autorizzazione alla custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese alla prossima settimana; manifesta invece perplessità rispetto alla proposta di rinviare anche l'esame delle altre due richieste avanzate dal tribunale di Napoli. A suo avviso, infatti, ove la Giunta deliberasse al riguardo oggi stesso, ciò rappresenterebbe un elemento tranquillizzante anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal relatore possa essere accolta solo ove contestualmente la Giunta definisca un calendario dei lavori che consenta di deliberare nel rispetto dei termini regolamentari. Al riguardo, propone quindi che nel corso della prossima settimana si proceda allo svolgimento della relazione, all'audizione dell'interessato e alla discussione in seno alla Giunta. Quanto poi alla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici e alla perquisizione delle cassette di sicurezza di pertinenza dell'on. Milanese, ritiene che si debba deliberare oggi stesso.

Donatella FERRANTI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Samperi, Mantini e Palomba, aggiunge che – a suo avviso – il rispetto dei termini previsti per la deliberazione sulla richiesta di custodia in carcere (così come accaduto nel recente caso dell'on. Papa) debba essere garantito anche al fine di assicurare una parità di trattamento per tutti i membri del Parlamento. Peraltro, la sospensione estiva dei lavori parlamentari non

può, di per sé, comportare il mancato rispetto dei termini perentori indicati dall'articolo 18 del Regolamento. Con riferimento alla richiesta relativa ai tabulati e alle cassette di sicurezza, al fine di non intralciare le indagini e di non nuocere all'interesse dello stesso on. Milanese, sarebbe poi opportuno che la Giunta concludesse i propri lavori nella giornata odierna.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricordando di avere già anticipato il proprio orientamento sulla richiesta relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici e alla perquisizione delle cassette di sicurezza, ritiene preferibile che la Giunta si esprima contestualmente su tutte le domande in titolo, compresa la richiesta di arresto. Pur consapevole che l'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari condiziona inevitabilmente l'*iter* dall'esame delle questioni, ritiene tuttavia che la Giunta debba effettuare un'approfondita ed accurata istruttoria prima di addivenire alla decisione. Auspica quindi, nella prossima seduta, di poter svolgere una relazione unica su tutte le domande; ove ciò non gli fosse possibile, ritiene che la Giunta debba comunque deliberare relativamente ai tabulati e alla perquisizione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ribadisce l'opportunità che la Giunta segua un metodo corretto, che tenga conto della richiesta dell'interessato e non intralci l'attività della magistratura, deliberando quindi quanto prima sulle domande di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, crede che l'impegno che la Giunta deve assumersi è quello di decidere la prossima settimana sulle due richieste pervenute successivamente a quella di arresto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ricordato anch'egli che le prerogative dei parlamentari tutelano diritti che spettano al Parlamento nel suo complesso prima che

ai singoli deputati, ritiene che nel caso di specie il ritardo della Giunta nel deliberare sull'acquisizione dei tabulati e sulla perquisizione delle cassette di sicurezza non possa arrecare alcun pregiudizio alle indagini, tenuto conto che – come risulta da notizie di stampa – le cassette di sicurezza sono sotto sequestro e non più nella disponibilità dell'interessato. Ritiene altresì utile l'acquisizione da parte della Giunta della memoria di cui l'on. Milanese ha preannunciato la presentazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) invita tutti i colleghi a considerare che sarebbe importante sin d'ora verificare se l'interesse dell'on. Milanese alla concessione delle autorizzazioni all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza sia effettivamente mosso da spirito di collaborazione con la giustizia. Se tale interesse dovesse essere reale, un atteggiamento dilatorio della Giunta potrebbe causargli nocumento.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, chiarisce che la richiesta di rinvio deriva esclusivamente da esigenze di carattere istruttorio e non da intenti dilatori: ricorda di aver già anticipato il proprio orientamento favorevole rispetto alla concessione dell'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza.

Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL) ha ricordato che la Giunta, per prassi consolidata, non ha mai opposto un diniego rispetto ad ulteriori esigenze istruttorie rappresentate dai relatori, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che, in mancanza di obiezioni, disporrà l'acquisizione delle ordinanze di scarcerazione di Guido Marchese e Carlo Barbieri e il rinvio del seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 27 luglio 2011, alle ore 9.15, data in cui ritiene che la Giunta possa pervenire a una decisione in merito alle domande di acquisizione dei tabulati telefonici e di perquisizione delle cassette di sicurezza del collega Milanese nonché, ove

possibile, relativamente alla domanda sulle intercettazioni dell'on. Verdini.

(Così rimane stabilito).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT).
(doc. IV-ter, n. 20).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ricordando la proposta nel senso dell'insindacabilità da lui formulata nella seduta del 4 maggio 2011, ritiene tuttavia necessario espletare un supplemento d'istruttoria al fine di acquisire dati in merito alla genesi, ai tempi e al contenuto dell'interpellanza presentata dall'*ex* collega Di Giandomenico, e raffrontarli con quanto contenuto nel comunicato apparso sul sito *internet* dell'UdC, allo scopo di verificare se vi sia un qualche collegamento tra l'atto parlamentare e il comunicato-stampa cui la querela fa riferimento. A suo avviso, sembrerebbe inoltre opportuno acquisire dati relativi alla provenienza del comunicato-stampa, che non può dirsi pacificamente attribuibile all'on. Di Giandomenico, atteso che non è firmato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisa che il testo dell'interpellanza è già da tempo a disposizione dei colleghi della Giunta e che in esso non è, ovviamente, presente alcun riferimento diretto al querelante. Non gli appare quindi chiaro a quale supplemento d'istruttoria intenda riferirsi il relatore.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non si oppone alla richiesta di rinvio prefigurata dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD), ricordando come il testo dell'interpellanza sia già a disposizione dei colleghi, si associa alle perplessità manifestate dal Presidente Castagnetti in merito agli atti che la Giunta dovrebbe acquisire: è evidente che la Giunta non potrebbe entrare in possesso delle minute dell'interpellanza in oggetto, unici documenti dai quali potrebbe eventualmente risultare il nome del querelante.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dall'on. Sisto: il comunicato apparso su *Internet* non è corredato della firma di alcuno. Inoltre, nel caso all'esame, oltre ad esservi un problema di raffrontabilità tra l'atto parlamentare e il comunicato-stampa, si delinea una vera e propria insussistenza dei fatti posti a base della querela.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) rileva che il comunicato-stampa non può essere riferito con certezza all'on. Di Giandomenico. Concorda quindi con la proposta d'insindacabilità formulata dal relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che si debba respingere la proposta di insindacabilità. Le perplessità di merito che sono state sollevate dovrebbero infatti essere chiarite nel processo: è necessario consentire al giudice di accertare l'insussistenza dei fatti, anche al fine di garantire all'on. Di Giandomenico l'assoluzione con la formula « *per non aver commesso il fatto* ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel dissentire dal collega Palomba, precisa che il compito che spetta alla Giunta in materia di insindacabilità, in attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non è delegabile al giudice; diversamente la Giunta per le autorizzazioni si spoglierebbe del proprio ruolo. Nel caso di specie, si è in presenza di un tipico atto parlamentare di sindacato ispettivo (l'interpellanza), i cui contenuti potrebbero essere stati anticipati da un comunicato-stampa: è evidente che quest'ultimo atto è comunque riferibile al primo.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara che il suo gruppo non si opporrà alla richiesta di rinvio. Sottolinea peraltro che nel caso all'esame, diversamente da fattispecie analoghe all'attenzione della Giunta, la richiesta di deliberazione d'insindacabilità è stata avanzata non dall'interessato, ma dall'autorità giudiziaria procedente. Ove s'intendesse procedere ad un supplemento d'istruttoria, potrebbe rivelarsi utile l'audizione dell'on. Di Giandomenico.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che sulla richiesta in titolo il collega Turco ha proposto la sindacabilità nella seduta del 4 maggio 2011. Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pone senz'altro la proposta in votazione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato a riferire all'Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede che la votazione sia annullata in ragione della mancata partecipazione ad essa dei deputati del suo gruppo e del gruppo del Lega Nord Padania e comunque a motivo della concomitante seduta dell'Assemblea.

Dopo che Donatella FERRANTI (PD) e Anna ROSSOMANDO (PD) si sono opposte a tale richiesta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rileva che in Assemblea non è ancora stato dato il preavviso delle votazioni e fa presente che l'articolo 57 del Regolamento consente l'annullamento della votazione soltanto nel caso in cui si verificano irregolarità. Non essendo que-

sta, con tutta evidenza, la circostanza, non può accogliere la richiesta.

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che il tentativo di conciliazione tra l'on. Belcastro e l'on. Di Pietro non è andato a buon fine. Chiede quindi al relatore se intenda formulare una proposta in merito alla domanda in titolo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità dei fatti ascritti all'on. Belcastro.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché nessuno insiste per la votazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SU UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO LUNARDI

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda altresì che in data 22 giugno aveva dato comunicazione dell'assegnazione, avvenuta il 26 maggio 2011, di una nuova domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'ex ministro e attuale deputato Pietro Lunardi. Ricorda che nella citata seduta del 22 giugno, aveva reso la Giunta edotta di contatti informali con il presidente del Collegio per i reati mini-

steriali di Perugia volti a chiarire se la nuova richiesta avesse dei caratteri di novità rispetto a quella (il doc. IV-bis, n. 2) su cui l'Assemblea della Camera dei deputati si è già pronunciata l'8 marzo 2011 per la restituzione degli atti. Nel caso in cui tali elementi di novità fossero mancanti, sarebbe stato precluso alla Giunta e alla Camera di tornare a pronunziarsi sul medesimo oggetto. Si era concordato in tal sede di attendere quindi il riscontro con le delucidazioni dell'autorità giudiziaria richiedente. Tali delucidazioni non sono pervenute. Si deve pertanto ritenere che la domanda pervenuta alla Camera e assegnata alla Giunta costituisca una mera reiterazione della precedente richiesta di autorizzazione a procedere. Poiché ormai il termine costituzionale dei sessanta giorni entro cui la Camera deve dare riscontro alla domanda di autorizzazione è prossimo alla scadenza, propone che sia data comunicazione di questi sviluppi al Presidente della Camera affinché egli, conformemente ai precedenti, provveda a restituire gli atti alla luce del principio *de ne bis in idem*.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO DENIS VERDINI (DOC. IV, N. 19) (rel. Costa).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate.

(Seguito della discussione e rinvio)

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea preliminarmente come non sempre, e anzi assai raramente, il Parlamento dia seguito alle relazioni che la Corte dei conti trasmette alle Camere in base alla legge e all'articolo 100 della Costituzione, mentre è della massima importanza che lo faccia in quanto la Corte segnala problemi che ineriscono a questioni di grande rilievo pubblico.

Sottolinea quindi come la relazione sulla gestione delle opere segretate dalla quale prende le mosse la risoluzione in titolo segnali irregolarità molto gravi, peraltro non riconducibili all'attività di un solo Governo, e come sia necessario che il Parlamento si assuma al riguardo la propria responsabilità adottando iniziative per contrastare una prassi deteriorata.

Matteo BRAGANTINI (LNP), premesso che il suo gruppo non intende lasciar passare sotto silenzio le questioni poste dalla Corte dei conti con la sua relazione e che personalmente ha presentato anche una proposta di legge volta a risolvere i problemi emersi (C. 4063), osserva che la risoluzione in esame è sostanzialmente condivisibile, in quanto impegna il Governo soltanto al rispetto delle norme e ad una gestione trasparente delle procedure di affidamento dei lavori, che non può non essere obiettivo di tutti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) giudica insufficiente il dispositivo della risoluzione in discussione, nel quale si dovrebbe a suo avviso introdurre anche un riferimento alla necessità di un controllo sulla gestione delle opere segretate da parte dell'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla necessità di restringere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di opere segretate, atteso che tale disciplina comporta una deroga alla normativa a tutela della concorrenza e della trasparenza nell'affidamento dei lavori pubblici. Non è comprensibile, ad esempio, che per tutte le opere da realizzare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si ritengano sussistenti i presupposti di urgenza e gli altri presupposti richiesti dalla legge per la segretazione.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI ritiene che sulla risoluzione in esame sussistano le condizioni per una piena collaborazione di Parlamento e Governo, anche in considerazione del fatto che l'atto fa riferimento alle gestioni amministrative di Governi di colore diverso e non chiama in causa l'attività del Governo in carica. Personalmente non ritiene che la Corte dei conti abbia sempre e comunque ragione e che l'amministrazione, oggetto dei suoi rilievi, abbia sempre torto. D'altra parte ricorda che agli organi di direzione politica compete in questi campi l'adozione di atti di indirizzo, mentre la concreta amministrazione spetta ai dirigenti, che ne sono responsabili: questi ultimi hanno fornito alcune risposte in merito ad alcuni rilievi della Corte dei conti, delle quali ha dato conto nella precedente seduta.

Ciò premesso, afferma che il Governo è favorevole alla parte dispositiva della risoluzione, rimettendosi quindi per essa al voto delle Commissioni, mentre non condivide le affermazioni contenute nelle premesse secondo cui la Corte dei conti avrebbe rilevato che «sono state riscontrate irregolarità anche nella gestione degli appalti», che «sono state registrate irregolarità contabili» e che «tutti gli appalti presi in considerazione sono in violazione della legge»: si tratta di affermazioni eccessivamente generiche e perentorie, che, a suo avviso, andrebbero mitigate in quanto non corrispondenti al vero. Chiede pertanto al presentatore

della risoluzione di modificare il testo sopprimendo o riformulando questa parte delle premesse.

Giuseppe CALDERISI (PdL) osserva preliminarmente che sarebbe utile conoscere sulla risoluzione l'opinione del collega Pecorella, il quale, in qualità di relatore nella discussione sulla relazione della Corte dei conti svoltasi presso la Commissione affari costituzionali, ha approfondito le questioni poste dalla relazione stessa: l'onorevole Pecorella non ha tuttavia potuto prendere parte alla seduta a causa dei suoi concomitanti impegni di presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

In ogni caso, alla luce della richiesta del rappresentante del Governo, preannuncia che la posizione del suo gruppo sulla risoluzione sarà contrario sulle premesse, a meno che queste siano modificate, e favorevole sulla parte dispositiva. Chiede, pertanto, se sia possibile procedere alla votazione della risoluzione per parti separate.

Donato BRUNO, *presidente*, poiché le riserve espresse dal rappresentante del Governo si riferiscono soltanto ad alcune delle premesse, ritiene che si potrebbe eventualmente procedere alla votazione separata della risoluzione senza queste premesse e successivamente – qualora questa parte sia approvata – delle restanti premesse, a meno che il presentatore della risoluzione sia disponibile a una riformulazione.

Oriano GIOVANELLI (PD), premesso che lo spirito della sua risoluzione è costruttivo e finalizzato ad evitare che una importante segnalazione di problemi da parte della Corte dei conti passi sotto silenzio, si dichiara disponibile ad un rinvio della discussione alla prossima settimana, al fine di studiare una possibile diversa formulazione delle premesse, che raccolga il più ampio consenso.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta del presentatore della risoluzione e accertato che il Governo non è contrario, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (*Svolgimento e conclusione*) 18

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, la professoressa Melita PALESTINI, *direttore dell'Istituto Italiano di cultura ad Atene*, il professor Salvatore SCHIRMO, *direttore dell'Istituto Italiano di cultura a Barcellona*, il professor Giuseppe

DI LELLA, *già direttore dell'Istituto Italiano di cultura a Madrid*, e la professoressa Rossana RUMMO, *direttore dell'Istituto Italiano di cultura a Parigi*.

Intervengono quindi, per porre domande e osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Elena CENTEMERO (PdL), Ricardo Franco LEVI (PD), Fabio PORTA (PD), Furio COLOMBO (PD) e Franco NARDUCCI (PD), in qualità di vicepresidente della III Commissione affari esteri e comunitari.

Dopo un intervento della presidente Valentina APREA rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione, la professoressa Melita PALESTINI, il professor Giuseppe DI LELLA, il professor Salvatore SCHIRMO e la professoressa Rossana RUMMO.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	26
Sui lavori della Commissione	20
5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28
5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso	20
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	31
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	25

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e Alfredo Mantonano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco Palma risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatto della risposta, dalla quale emerge che il Governo sta ancora riflettendo sul nuovo prefetto di Bari. Si augura che la nomina intervenga nel più breve tempo possibile in quanto la presenza del prefetto è indispensabile in una provincia, come quella di Bari, assillata da diverse emergenze, a cominciare da quelle dell'immigrazione e della criminalità organizzata.

Rileva poi che la risposta resa oggi dal rappresentante del Governo ha di fatto sconfessato le dichiarazioni del sottosegretario Mantovano, il quale, il 25 marzo scorso, aveva annunciato che la nomina del prefetto di Bari era imminente e che sarebbe stata formalizzata quanto prima dal Consiglio dei ministri. Nel ricordare che, nella nomina dei prefetti, il ruolo del ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale è di mera presa d'atto della scelta proposta dal ministro dell'interno, esprime l'auspicio che il ritardo nella nomina del prefetto di Bari, che tutta la provincia attende da tempo, non rifletta un dissidio interno al Governo.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.45.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore VASSALLO (PD) sollecita la risposta alla sua interrogazione concernente alcune affermazioni rese dal Mini-

stro Maroni in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Bologna, il cui testo è stato da più settimane trasmesso agli uffici del ministero. Ricorda che l'interrogazione, in un primo tempo indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, è stata da lui successivamente riformulata e indirizzata al ministro dell'interno, avendo quest'ultimo manifestato la volontà di rispondere personalmente. Sollecita altresì la risposta alla sua interrogazione a risposta ordinaria (5-04782).

5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo in sede di replica, sottolinea che il problema non sta soltanto nel numero di operatori delle forze dell'ordine assegnati alla provincia, ma anche nel morale del personale, che oggi soffre di una grande frustrazione dovuta alla mancanza di mezzi e di risorse per svolgere al meglio il proprio dovere.

5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo e

sottolinea come la questura di Varese, pur facendo riferimento a una popolazione più contenuta di quella di Treviso, abbia un organico più ampio. Esorta pertanto il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per porre la questura di Treviso nelle condizioni di lavorare al meglio.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 4*). Invita quindi i colleghi a farle pervenire, anche per le vie informali, eventuali osservazioni o proposte di modifica.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che alle ore 14.30 sono convocate le Commissioni riunite I e VIII per l'esame della risoluzione n. 7-00496 Giovanelli sulla gestione delle opere segretate, invita i depu-

tati iscritti a parlare a contenere il più possibile i propri interventi ovvero a rinviarli alla seduta che sull'atto in titolo sarà convocata per la giornata di domani e per quella di martedì prossimo, quando la Commissione dovrà concludere l'esame per dar modo alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di terminare a sua volta il proprio esame votando il parere al Governo.

Roberto ZACCARIA (PD), preso atto della richiesta del presidente, si riserva di intervenire eventualmente nelle prossime sedute, limitandosi per ora a sottolineare come questo modo di procedere su un provvedimento importante come quello in esame renda difficile ai parlamentari svolgere bene il proprio lavoro, discutendo le diverse questioni in gioco.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di concordare sull'organizzazione dei lavori prospettata dal presidente, si rallegra per l'ampia e articolata proposta di rilievi formulata dalla relatrice, ma ritiene essenziale che su di essa si pronunci anche il rappresentante del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI riferisce che i due relatori presso la Commissione di merito hanno svolto, insieme con il Governo, un attento e approfondito lavoro volto al miglioramento del testo trasmesso alle Camere. Tale lavoro, che è stato condotto intorno a un tavolo informale ampiamente partecipato, sia a livello tecnico, sia politico, dovrebbe, a quanto gli risulta, confluire nella proposta di parere che i relatori presso la Commissione di merito presenteranno alla Commissione stessa. I rilievi contenuti nella proposta della relatrice Bernini Bovicelli trovano tutti riscontro nelle proposte di miglioramento valutate dai relatori nella Commissione di merito e su di essi c'è il consenso del Governo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) precisa di aver naturalmente tenuto presente, nella formulazione della sua proposta di rilievi, le modifiche al testo ela-

borate dal tavolo di lavoro cui ha accennato il ministro Calderoli.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il Ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.10.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Salvatore VASSALLO (PD) dichiara di prendere la parola in seguito alle sollecitazioni di interventi svolti in precedenti sedute che hanno posto enfasi sulla necessità di una rimodulazione dell'elettorato attivo e passivo come antidoto al problema della scarsa considerazione del merito dei giovani e dell'invecchiamento delle classi dirigenti. Premesso di essere molto sensibile a tali argomenti, ritiene però che la riduzione pura e semplice dei requisiti anagrafici per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo non rappresenti una soluzione efficace. Non si comprende come possa influire di per sé sulla valorizzazione dell'elemento meritocratico la mera riduzione della soglia di partecipazione all'elettorato passivo da 25 a 18 anni, età quest'ultima in cui è in atto una delle fasi più delicate ed intense del processo di formazione dei giovani e di maturazione della loro identità professionale. Porta alcuni esempi di altri Stati europei che adottano soglie più basse dei 25 anni, dove a questo non corrisponde, non a caso, un aumento della presenza giovanile. In Francia dove il limite inferiore è fissato a 23 anni, non c'è un solo parlamentare nella legislatura in corso che al momento delle elezioni avesse meno di 25 anni; in Germania il limite è a 18 anni ma ci sono 6 parlamentari con età al momento dell'entrata in carica compresa tra i 23 e i 25 anni, nel Regno Unito uno solo e in Spagna 3 (ma nella fascia tra i 22 e i 25 anni). È peraltro a suo avviso sconsigliabile stabilire in Costituzione che sono equiparate l'età minima per l'elettorato attivo e passivo in quanto il primo potrebbe ad esempio anche scendere, senza che sia ragionevole fare altrettanto per il secondo.

Condivide invece e ritiene opportuna la proposta, contenuta in alcuni dei progetti di legge all'esame, di equiparare l'età dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Gli argomenti che furono portati a sostegno dell'introduzione del bicameralismo e la differenziazione tra i due rami

del Parlamento si sono rivelati nei fatti fragili e inconsistenti. Ad esempio si pose un limite di età superiore per accedere al Senato nel presupposto che, anche oltre la soglia dei 25 anni, una maggiore età corrisponda ad un maggior grado di maturità e di capacità di riflessione. In questo caso seguendo il pregiudizio che fa coincidere anzianità ed esperienza.

A suo avviso nella revisione costituzionale all'esame potrebbero trovare spazio altre modifiche connesse alla composizione di Camera e Senato, come l'eliminazione dell'istituto dei senatori a vita (sul quale preannuncia la presentazione di un emendamento) e la stessa riduzione del numero dei parlamentari, che tutti i gruppi politici dicono di volere. Si tratterebbe di usare un veicolo come questo, che prevede modifiche circoscritte ancorché molto incisive. Sottolinea che l'argomento rischia altrimenti di apparire segnato da una ipocrisia. Che il tema della riduzione del numero di parlamentari venga inserito in progetti più articolati che in quanto tali sono destinati a non arrivare in porto, mentre se c'è reale condivisione in merito alla riduzione del numero dei parlamentari è possibile intervenire rapidamente (anche a tale riguardo preannuncia la presentazione di appositi emendamenti al testo base).

Roberto ZACCARIA (PD) condivide interventi su singole questioni costituzionali, anche alla luce della conclusione non positiva dei grandi progetti di riforma. Da una ricognizione da lui effettuata, sono dieci (cinque alla Camera e cinque al Senato) le questioni di carattere costituzionale all'esame della Camera e del Senato che toccano profili puntuali, quali le Province e il *referendum*. Si dichiara d'accordo col collega Vassallo sull'ampliare l'esame al tema della riduzione dei parlamentari, ma non a quello dell'istituto dei senatori a vita.

Mentre reputa giustificata come elemento di riflessione la proposta di ridurre la soglia di partecipazione all'elettorato passivo, non lo convince la proposta del disegno di legge del ministro Meloni di

inserire un articolo 31-*bis* nella Costituzione che cita valori già presenti nella legge fondamentale. Ricorda al proposito una certa « fantasia costituzionale » nell'elaborazione degli Statuti regionali, con l'inserimento di una miriade di valori, quasi a voler riscrivere il quadro di valori della Costituzione. Ma nella Costituzione non sono importanti solo i valori esplicitati per iscritto, ma anche quelli, come pluralismo e laicità, impliciti ma riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La stessa Corte ha riconosciuto in circa venti sentenze che i valori indicati dal nuovo articolo 31-*bis* sono già presenti nella Costituzione. A suo avviso, inoltre, è un errore aggiungere qualcosa in Costituzione allo scopo di chiarire, perché si ottiene l'effetto di indebolire un valore ed è meglio, invece, lasciare il compito di chiarire all'interpretazione.

Maria Piera PASTORE (LNP) esprime apprezzamento per il disegno di legge del Governo, per il quale ringrazia il ministro Meloni. In relazione a quanto osservato dal deputato Vassallo, che auspica un ampliamento della materia in discussione, ritiene che sia preferibile concentrarsi per il momento sulla riduzione dell'età per essere eletti, anche in attesa che il Governo presenti il disegno di legge preannunciato dal ministro Calderoli per una riforma organica della Costituzione relativa, tra l'altro, alla composizione delle Camere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con chi sostiene che sia preferibile procedere a puntuali modifiche della Costituzione piuttosto che tentare grandi riforme che rischiano, proprio per la loro ampiezza, di non raccogliere sufficienti consensi.

Ciò premesso, rileva che il disegno di legge intende risolvere un problema, quello della marginalizzazione dei giovani nella società, del quale la Costituzione, nonostante i principi che afferma, non ha potuto impedire l'insorgere. Per questo giudica utile la introduzione nella Costi-

tuzione di un principio volto espressamente a tutelare i giovani e il merito come criterio di accesso alle cariche pubbliche a prescindere dall'età anagrafica. Occorre però che tale principio non resti lettera morta, come accaduto ad esempio per la disposizione introdotta nella Costituzione a tutela della pari opportunità di donne e uomini. Serve cioè non solo enunciare il principio, ma adottare nel contempo iniziative concrete perché esso sia attuato e si favorisca quindi il ricambio generazionale della classe dirigente e l'immissione delle giovani generazioni nei posti di responsabilità. A suo avviso, si potrebbero quindi valutare anche iniziative più drastiche, come una riforma costituzionale che attribuisca un peso ponderato maggiore al voto dei più giovani o che stabilisca un limite massimo di età per essere eletti in Parlamento. Senza interventi concreti, infatti, l'introduzione di un principio di tutela della gioventù e del merito nella Costituzione si riduce a una enunciazione ideologica, senza ricadute pratiche.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel ricongiungersi al tema dell'età, sottolinea, anche in base alla sua esperienza politica iniziata a 18 anni, il ruolo dell'esperienza per ricoprire determinati incarichi. A suo avviso non è, infatti, produttivo assumere ruoli rilevanti a un'età bassa ed è importante una formazione graduale che conduca ai vari livelli della vita politica e amministrativa. Pur sottolineando l'importanza di un ricambio generazionale che peraltro è già stato avviato da qualche formazione politica a livello partitico, ritiene eccessivo prevedere l'ingresso in Parlamento a 18 anni. Riguardo all'altra questione posta dei limiti di età oltre i quali non ci si possa candidare al Parlamento, ritiene che non debbano essere stringenti. Ad esempio, infatti, un professore universitario di settant'anni, terminata la sua carriera universitaria, potrebbe dare il suo contributo alla politica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Doris LO MORO (PD) osserva che ci sono momenti nella storia di un paese nei quali il legislatore riesce ad innovare veramente e momenti in cui segna il passo. Il 1993, ad esempio, è stato un anno di riforme importanti, e pensa in particolare all'introduzione del principio dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Auspica quindi che siano maturi i tempi per approvare norme che finalmente e concretamente promuovano le pari opportunità di donne e uomini. Iniziative importanti si succedono da tempo. In particolare, la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha riformulato l'articolo 51 della Costituzione prevedendo che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini con riferimento all'accesso alle cariche pubbliche. L'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Osserva che un altro risultato importante è stato l'approvazione, in questa legislatura, di una legge che introduce le quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa e delle società a partecipazione pubblica. Importanti passi avanti, ancora, potranno essere compiuti nell'ambito della disciplina dei partiti politici, cui la Commissione affari

costituzionali sta lavorando. Ogni giorno, poi, i giornali testimoniano di donne che accedono ad incarichi importanti.

Nondimeno, ricorda che in questo ambito l'Italia ha ancora molta strada da fare, considerato che, in una classifica internazionale, risulta agli ultimi posti per presenza delle donne in politica, e questo nonostante sia un paese di antichissima tradizione giuridica. Sui territori, d'altra parte, la presenza femminile nella politica è ancora più scarsa che nel Parlamento: basti pensare che ci sono regioni nei cui consigli non siede neppure una donna.

Auspica quindi che il disegno di legge del Governo e le proposte di legge abbinate, che sono sostanzialmente concordi negli intenti, costituiscano finalmente l'occasione per adottare misure concrete per promuovere la presenza delle donne nella politica, nonostante le forti resistenze.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La non ancora avvenuta nomina del responsabile della sede non è assolutamente da attribuire ad una sottovalutazione dei problemi esistenti in quella provincia; al contrario, proprio l'esigenza di individuare la professionalità più adeguata a ricoprire quell'incarico ha richiesto un'attenta opera di valutazione e di riflessione soprattutto se si considera il ruolo attribuito al Prefetto di un capoluogo regionale, non solo il titolare di un ufficio periferico del Ministero dell'interno ma soprattutto rappresentante generale del Governo e dello Stato sul territorio.

Al Prefetto del capoluogo regionale sono inoltre attribuite direttamente dalla legge significative funzioni in materia di coordinamento delle attività delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, di coordinamento e di raccordo con le amministrazioni regionali provinciali e locali e di coordinamento impulso e sollecitazione di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato sul territorio.

Il primo profilo di competenze, nasce, come è noto, dalla vecchia normativa che disciplinava i poteri dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità mafiosa, normativa che, poi abrogata, oggi vive attraverso un rafforzamento dei poteri generali di coordinamento attribuiti ai Prefetti dei capoluoghi regionali.

Essi consistono nelle attività di coordinamento di tutte le autorità provinciali di Pubblica sicurezza nella regione, nell'assicurare unità di indirizzo dei compiti e delle attività delle forze di Polizia, nel-

l'adottare infine i conseguenti provvedimenti sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Si colloca in questo amplissimo spettro di responsabilità anche il potere di convocare le conferenze regionali delle autorità di pubblica sicurezza che si muovono su un livello più alto ma anche più vincolante di quello che sono i compiti dei Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In una direttrice completamente diversa ma densa di proiezioni istituzionali si colloca invece il potere di coordinamento e di raccordo con le Amministrazioni regionali e provinciali attribuite al Prefetto del capoluogo regionale dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (cosiddetto legge La Loggia).

Tali compiti sono estremamente rilevanti e delicati in quanto si tratta di tessere una fitta tela di rapporti e collegamenti con il Presidente della Regione, gli assessori regionali, con i Presidenti delle Province e con i Sindaci.

Basta questo aspetto a far pensare quanto sia difficile e complessa la scelta della personalità ritenuta idonea a svolgere tale funzione nella quale vengono a riflettersi esperienze professionali maturate sul territorio ovvero in incarichi ministeriali che devono essere attentamente vagliate per assumere una decisione perfettamente calibrata.

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda i poteri attribuiti ai Prefetti dei capoluoghi regionali e provinciali dal vigente ordinamento delle Prefetture

(decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180) di presiedere le conferenze provinciali permanenti.

Sono questi «organi di compensazione» molto importanti ai quali peraltro il Ministero dell'interno attribuisce significativo rilievo come volano del funzionamento del sistema istituzionale della Repubblica conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione. E ciò per assicurare la leale collaborazione delle Amministrazioni statali con i diversi livelli di governo territoriali, al fine di favorire e promuovere l'attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra Stato e il sistema delle autonomie, che trovano il loro punto di forza nella garanzia della rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, nel miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e nell'agevolazione del rapporto con il sistema delle autonomie.

Delineati, in questi tratti salienti, le responsabilità istituzionali attribuite al Prefetto è di per sé evidente come, nel momento in cui la sede di una Prefettura capoluogo di regione diventa vacante, la scelta del funzionario più idoneo rappresenti, per le ragioni già dette, un momento di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione. Non si tratta, infatti, di riempire una casella vuota, non di dare corso a un movimento che per varie ragioni, come nel caso di specie può apparire di ampia portata.

Va riconsiderato, a livello regionale, l'intero equilibrio dei rapporti istituzionali che i Prefetti svolgono proprio perché la

scelta del Prefetto del capoluogo di regione non deve determinare contraccolpi sia nei confronti delle altre autorità delle regioni sia, soprattutto, nei rapporti con prefetti delle altre province con i quali deve affermarsi, certo, un rapporto di sovraordinazione e coordinamento che richiede una intensa e convinta collaborazione.

Entrano in campo in questo preciso momento tutta una serie di valutazioni nei confronti di funzionari da proporre a quell'incarico, soprattutto di Prefetti che svolgono incarichi in altre sedi.

La procedura che porta alla nomina del titolare di una Prefettura è quindi estremamente delicata e complessa, trattandosi di un atto di alta amministrazione che richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla proposta di nomina avanzata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Esigenze di buona amministrazione impongono, quindi, estrema cautela e riservatezza, evitando qualsiasi forma di pubblicità sul nome o sui nomi dei potenziali aspiranti alla titolarità di sedi di Prefettura di capoluogo di regione.

In definitiva, se questi sono gli aspetti che entrano nella vicenda appare a mio avviso destituito di qualsiasi fondamento il rilievo che si è voluto muovere al Governo di sottovalutazione delle esigenze della provincia di Bari, alle quali comunque si provvederà – unitamente ad altre province – sottoponendo nel corrente mese al Consiglio dei Ministri un ampio movimento di Prefetti.

ALLEGATO 2

5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Attualmente il personale in servizio conta su una forza effettiva di 94 unità, rispetto ad una previsione organica di 93 e da 2 appartenenti ai ruoli tecnici.

Negli Uffici delle Specialità (Stradale, Ferroviaria e di Frontiera) prestano, altresì, servizio 129 operatori a fronte di una previsione organica di 73 unità, con un sovraorganico di 56 unità.

Nelle attività di controllo del territorio, accanto al personale della Polizia di Stato, operano 103 militari dell'Arma dei carabinieri e 164 della Guardia di finanza, per un totale complessivo di 490 operatori delle Forze dell'ordine con un sovraorganico di 26 unità.

Il Governo sta, comunque, intervenendo, compatibilmente con i noti limiti di contenimento della spesa pubblica, mediante progressive assunzioni a tempo indeterminato: assunzioni ancora in corso per il 2010 pari a 2033 unità, mentre per il 2011 sono previsti ulteriori 2900 operatori.

Sulla segnalata insufficienza delle dotazioni di straordinario, il relativo monte ore viene ripartito dalla Questura di Catanzaro sulla base delle esigenze di servizio e con criteri di priorità tra i vari Uffici presenti sul territorio provinciale.

In particolare, il monte ore per il 2011 non ha subito riduzioni, essendo rimasti invariati, rispetto al 2010, i limiti mensili, che per il Commissariato di Lamezia Terme sono pari a 1.100 ore. Nel corrente esercizio finanziario, inoltre, sono state autorizzate le liquidazioni di tutte le prestazioni rese nel 2010, anche in esubero rispetto al monte ore mensile.

Per quanto riguarda, infine, le dotazioni di mezzi, risultano assegnate alla Questura di Catanzaro 32 autovetture di servizio per il controllo del territorio (a fronte dei 15 veicoli previsti); 18 autovetture in colore di istituto per attività ordinarie (rispetto alle 20 previste) e 38 autovetture in colore di serie (rispetto alle 30 previste).

ALLEGATO 3

5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il personale in servizio presso la Questura ed il Commissariato di Conegliano Veneto è di 262 unità, mentre l'organico previsto è pari a 287. Risulta, pertanto, un *deficit* di 25 unità, che tuttavia si riduce, sotto il profilo operativo, in considerazione della presenza di altrettanti appartenenti al ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato (25 addetti) che, seppur impiegati in peculiari settori, contribuiscono comunque ad assicurare la funzionalità della struttura nel suo complesso. In sintesi, la carenza di personale è quindi dell'8,7 per cento, inferiore alla media nazionale che è del 10 per cento.

Il Ministero dell'interno è, comunque, intervenuto, compatibilmente con i noti limiti di contenimento della spesa pubblica, assumendo a tempo indeterminato 2.033 unità per l'anno 2010 (la cui procedura è ancora in corso), mentre per l'anno 2011 sono previsti ulteriori 2.900 operatori.

Dal prossimo 28 luglio saranno assegnate per le esigenze della provincia di Treviso 4 unità, di cui 3 destinate al Commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano Veneto.

In attesa di ulteriori rinforzi, la Questura, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ha adottato un più efficiente assetto organizzativo interno, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, provvedendo, ad esempio, all'unificazione delle strutture con competenze omogenee.

All'attività di controllo del territorio, inoltre, sono normalmente assegnati almeno due equipaggi per turno; mentre il servizio di corpo di guardia presso la nuova

sede della Questura, grazie all'elevato livello tecnologico delle misure di vigilanza, può essere assicurato da un solo operatore.

Per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel 2010, sono stati rispettati i limiti del monte ore assegnato e tutte le prestazioni sono state pagate. Relativamente al corrente anno, poi, sono già state chieste integrazioni straordinarie di fondi.

In riferimento alla funzionalità dell'Ufficio Immigrazione, la struttura dispone di un organico di 44 dipendenti, di cui 31 appartenenti alla Polizia di Stato e 13 all'Amministrazione Civile dell'Interno, inoltre, l'attività di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno registra ottimi risultati: sono definite oltre l'89 per cento delle istanze, a fronte del 60 per cento e dell'80 per cento registrati, rispettivamente, negli anni 2009 e 2010. Ciò anche grazie all'invio di personale in missione temporanea e alla fornitura di nuove apparecchiature informatiche.

Per quanto attiene alla sicurezza presso l'aeroporto « *Antonio Canova* » di Treviso, va evidenziato che, pur in assenza di totale attività operativa dell'aerostazione, gli specifici compiti istituzionali della Polizia di Frontiera sono disimpegnati da una congrua aliquota di personale.

Per completezza d'informazione, soggiungo inoltre che, dal mese di giugno, in provincia operano ulteriori 209 operatori della Polizia di Stato in forza alla Specialità Stradale, Ferroviaria e di Frontiera e che il presidio delle Forze di polizia territoriali è altresì costituito da 587 militari

dell'Arma dei Carabinieri e da 106 appartenenti alla Guardia di Finanza.

Inoltre, in sede di programmazione di controlli straordinari, il dispositivo territoriale è supportato da unità specializzate provenienti sia dai Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, sia dalle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri.

L'attività complessivamente disimpegnata, anche attraverso mirati dispositivi di controllo del territorio, ha fatto registrare – nei primi quattro mesi del corrente anno – una diminuzione dei delitti (-1,4 per cento) rispetto all'analogo periodo del 2010, in un contesto territoriale tra i più dinamici sotto il profilo economico e sociale.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione Affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, sul quale peraltro non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata;

constatato che lo schema di decreto mira a consentire l'imputazione precisa delle responsabilità, a garanzia della responsabilizzazione e della trasparenza ed effettività del controllo democratico da parte degli elettori, nei confronti degli eletti nei livelli di governo comunale, provinciale e regionale, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge di delega e in base ad un sistema di premi e sanzioni che trova il suo fondamento nelle previsioni della stessa legge di delega, contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *z)*, nonché negli articolo 17, comma 1 lettera *e)*, 25 e 26, comma 1, lettera *b)*,

evidenziato che:

il medesimo schema disciplina taluni istituti con riferimento solo al dissesto finanziario riferito al disavanzo sanitario e, quindi, solo alle regioni sottoposte a piano di rientro, mentre le responsabilità considerate dalla legge di delega all'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo riguardano il dissesto finanziario in generale;

inoltre, alcune disposizioni dello schema in oggetto, come quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'

articolo 5, appaiono meritevoli di un approfondimento dal lato della conformità ai criteri di delega: quanto alla prima disposizione, infatti, l'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, non richiama la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, sembrando riferirsi solo agli amministratori degli enti locali, mentre non risulta se l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici sia limitata agli amministratori degli enti locali o si applichi anche agli amministratori regionali; con particolare riguardo alla seconda disposizione che attiene alla verifica sulla gestione amministrativo-contabile, va osservato che la materia è oggetto di un altro schema di decreto legislativo (Atto n. 368), adottato in base all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009;

rilevato l'apprezzabile obiettivo di trasparenza delle responsabilità, ai fini del controllo da parte degli elettori, cui si ispirano gli istituti dell'inventario di fine legislatura e dell'inventario di fine mandato previsti, rispettivamente, a livello regionale dall'articolo 1 e, a livello comunale e provinciale, dall'articolo 4;

ritenuto che la disciplina di tali istituti va confrontata con la cronologia dei procedimenti elettorali cui fanno riferimento, per valutarne la coerenza temporale: infatti, poiché i tempi di esame dell'inventario di fine legislatura possono

arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale deve avvenire almeno 10 giorni prima delle elezioni, tale cronologia andrebbe valutata in base ai tempi stabiliti dalle leggi regionali e, ove non emanate, dalla legge n. 108 del 1968 per il rinnovo degli organi regionali; quest'ultima, all'articolo 3, prevede che i consigli regionali esercitino le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo e che tali elezioni possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del suddetto periodo, dando notizia 45 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali. Quanto ai tempi di esame dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale (che possono arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni) che deve essere pubblicato sul sito istituzionale almeno 10 giorni prima delle elezioni, ne andrebbe valutata la coerenza con il complessivo periodo di tempo che può intercorrere tra il decreto di indizione delle elezioni degli enti locali e la data di svolgimento delle elezioni medesime, non superiore a 55 giorni (articolo 18, decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 3, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182);

notato che l'istituto denominato fallimento politico disciplinato dall'articolo 2 – che trova riscontro a livello provinciale e comunale nelle disposizioni dell'articolo 6 – si iscrive nella prospettiva dell'articolo 126 Cost., come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo della legge n. 42 del 2009;

considerato che, tuttavia, il citato articolo 2 non dispone in merito sia agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, delineati dal terzo comma del citato articolo 126 per il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, sia all'esigenza che si garantisca comunque, una volta applicato l'istituto, la continuità delle funzioni regionali;

valutato che l'esigenza di garanzia di cui alla precedente considerazione potrebbe essere esaminata nel quadro delle previsioni del secondo comma dell'articolo 120 Cost., che si pongono come principi di riferimento ai fini della materia oggetto del provvedimento;

considerato che all'articolo 2, comma 4, sembra delinearci una sorta di disincentivo alla candidatura che fa leva sulla decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali;

valutato che la decadenza prevista all'articolo 3, con rinvio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 70, della legge n. 191 del 2009, non sembra avere carattere automatico implicando una previa verifica di responsabilità;

notato che l'articolo 7 – che disciplina i meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle regioni e degli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 – va letto alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con particolare riguardo al principio fondamentale di « coordinamento della finanza pubblica »; in merito, tra le altre, appare significativa la sentenza n. 52 del 2010 secondo la quale « il legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territo-

riali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005) ». In particolare, poi, il comma 1, lettera e), dell'articolo 7, nella parte in cui prevede che la regione o la provincia autonoma inadempiente nei confronti delle prescrizioni relative al patto di stabilità « è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 », andrebbe valutato alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, che disponeva la riduzione del dieci per cento della indennità di funzione e ogni altro emolumento spettante ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni (...), ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti stessi, nella parte in cui « prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali »,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

nel preambolo dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento anche all'articolo 25 della legge di delega – che fissa i principi e i criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni – cui l'articolo 11, comma 1, sembra dare attuazione;

all'articolo 1 e all'articolo 4, si valuti la congruità tempi del procedimento che si conclude con la pubblicazione dell'inventario, da un lato in relazione a quelli stabiliti per il procedimento elettorale regionale e dall'altro, in relazione alla tempistica del periodo massimo intercorrente tra indizione delle elezioni provinciali o comunali ed elezioni medesime (55 giorni);

al medesimo articolo 1 si valuti l'opportunità di stabilire un termine di con-

clusione della verifica – che si inserisce nel complessivo iter dell'inventario – da parte dei Tavoli tecnici deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro sanitario, come previsto per l'attività di verifica del Tavolo tecnico interistituzionale, mentre, all'articolo 4, si chiarisca il *dies a quo* del periodo di valutazione da parte del Tavolo tecnico ivi previsto;

ai medesimi articoli 1, comma 4, e 4, comma 4, ove si demanda ad un atto di natura non regolamentare l'adozione dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura regionale e dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale, si consideri che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento a decreto ministeriale di natura non regolamentare ha utilizzato la qualificazione di « atto statale dalla indefinibile natura giuridica »; in relazione alle medesime disposizioni si valuti l'opportunità di prevedere che l'atto ivi previsto sia adottato d'intesa – anziché sentita – la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

agli stessi articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di denominare « relazione » gli istituti ivi previsti, alla luce del contenuto dell'atto ivi disciplinato che non sembra tecnicamente ascrivibile a quello dell'inventario;

ai suddetti articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche per l'ipotesi di cessazione anticipata degli organi consiliari, nonché per la prima applicazione degli istituti ivi previsti;

all'articolo 2 e all'articolo 6 ove l'imputazione di responsabilità per grave dissesto finanziario è denominata fallimento politico, si consideri l'opportunità di ricorrere ad altra denominazione dell'istituto, sia per la valenza tecnica della denominazione prescelta, sia perché l'effetto del fallimento politico è ricondotto allo svolgimento di un'attività amministrativa;

all'articolo 2, si valuti, alla luce del riferimento generale al dissesto finanziario contenuto nell'articolo 17 della legge n. 42 del 2009, di prevedere che la fattispecie sanzionatoria sia estesa a settori di attività regionali diversi dalla sanità se, dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio: le Regioni non provvedono alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio nei tempi e modi prescritti; il Presidente della Giunta regionale, già nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, non abbia rimosso le cause straordinarie che hanno determinato l'attivazione del potere sostitutivo;

all'articolo 2, comma 1, si verifichi la realizzabilità del requisito del verificarsi congiunto delle tre condizioni stabilite al comma 1, verifica che rileva anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3: infatti, mentre la condizione di cui alla lettera *a*) presuppone espressamente la nomina del commissario *ad acta*, le fattispecie cui le altre due condizioni si riferiscono riguardano fasi in cui non si è ancora giunti a tale nomina. Inoltre, mentre le condizioni delle lettere *b*) e *c*) presuppongono l'esistenza di un piano di rientro, la condizione della lettera *a*) si fonda (anche) sull'inadempimento totale o parziale dell'obbligo di redazione del piano,

all'articolo 2, comma 4, si valuti:

che la riduzione dei rimborsi elettorali del 30 per cento prevista per i partiti politici, liste o coalizioni che presentino la candidatura, a « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », del presidente rimosso prima che siano trascorsi 10 anni dalla rimozione appare circoscritta, con l'avverbio « nuovamente », a partiti, liste o coalizioni che abbiano già candidato il soggetto rimosso e potrebbe non comprendere, come invece sembrerebbe opportuno, partiti, liste o coalizioni nei quali lo stesso soggetto non è mai risultato candidato;

che il riferimento alle coalizioni appare incongruo, almeno nell'attuale si-

stema, in quanto esse non sono destinate dei contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995;

L'opportunità di specificare le cariche cui intende far riferimento la locuzione « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », considerato che tale locuzione potrebbe indurre ad escludere proprio le cariche di presidente e consigliere regionali dal novero di quelle la cui candidatura è sanzionata; in connessione con tale specificazione si valuti l'opportunità di comporre una sorta di incongruenza che può rilevarsi all'interno del comma, tra il riferimento a tutti i tipi di elezione (con il rinvio ad ogni altra carica pubblica elettiva) e la comminatoria di una sanzione che riguarda esclusivamente i rimborsi per le elezioni regionali: infatti – a parte le cariche « regionali » per cui, in caso di presentazione alle elezioni regionali della candidatura del presidente rimosso, il partito « presentante » avrebbe decurtato il rimborso per quella stessa elezione senza dubbi sull'identità tra il partito appunto « presentante » e quello cui applicare la sanzione – nel caso di altre cariche, cioè di presentazione della candidatura in competizione elettorale diversa dalle regionali, si potrebbe porre il problema di identificare il partito corrispondente nel consiglio regionale cui applicare la sanzione perché, modificata la denominazione o il simbolo della lista che presenta la candidatura di un ex-presidente regionale, sarebbe in dubbio la legittimità della sanzione. Ancora, sarebbe, invece, impossibile applicare la sanzione qualora il partito che presenti la candidatura non sia presente nel consiglio regionale;

l'esigenza di chiarire a quale legislatura regionale si applica la decurtazione dei rimborsi, in quanto, essendo erogati in tranches annuali, la riduzione potrebbe applicarsi o alla legislatura in corso, o alla legislatura immediatamente successiva alla elezione nella quale si presenta l'ex presidente, oppure ad entrambe (per la parte residua della legislatura in corso e per parte della nuova legislatura fino alla

concorrenza dei 5 anni di durata della legislatura regionale);

l'opportunità di specificare espressamente che la sanzione non si applica esclusivamente alla presentazione di candidature per cariche elettive, ma anche alla nomina in organi esecutivi;

allo stesso articolo 2, comma 5, si consideri l'esigenza di disporre in merito agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, anche prevedendo le opportune garanzie affinché, una volta applicato l'istituto, sia assicurata la continuità delle funzioni regionali; ciò anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che, ritenuto che, in caso o di rimozione, « esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale » (sentenza n. 12 del 2006), afferma che, « trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'articolo 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'articolo 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio articolo 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale. » Pertanto, « in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali » (sentenza n. 196 del 2003);

al medesimo articolo 2, comma 6, a fini di coordinamento formale, appare opportuno inserire il rinvio al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nel frattempo approvato;

all'articolo 3, ove si prevede la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, si valuti l'esigenza di specificare il soggetto competente ad adottare il provvedimento di decadenza e ad effettuare la preliminare verifica;

al medesimo articolo 3, si esamini l'opportunità di allargare il quadro di responsabilità da prendere in considerazione, richiamando tutte le posizioni apicali delle aziende sanitarie;

all'articolo 5, comma 2, si stabilisca il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

all'articolo 6, comma 1, appare opportuno specificare quale sia la decorrenza del periodo di dieci anni ivi previsto e quale sia l'atto che la disponga, nonché i criteri sia per la determinazione in concreto delle responsabilità definite « gravi » sia per l'individuazione degli « organismi agli stessi riconducibili », ivi menzionati; anche in riferimento alle ipotesi di incompatibilità già previste dall'articolo 236 del TUEL.

all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, che dispongono, rispettivamente che le sanzioni e gli indicatori della virtuosità dell'ente locale « possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica » appare opportuno un approfondimento in merito alla portata delle relative previsioni dalle quali non può derivare l'attribuzione di un effetto vincolante delle suddette proposte per il Parlamento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 36

COMITATO DEI NOVE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A 38

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def.) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Ca-

pano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 luglio 2011.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta aveva evidenziato l'esigenza di dare un'accelerazione all'esame dei provvedimenti di riforma della professione forense, ritenendo maturi i tempi per procedere all'esame

degli emendamenti. Propone pertanto l'adozione della proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, come testo base.

Mario CAVALLARO (PD) preliminarmente dichiara la propria contrarietà al testo trasmesso dal Senato, sottolineando come esso necessiti di un forte intervento emendativo affinché possa essere migliorato rispondendo alle reali ed effettive esigenze dell'avvocatura che da decenni aspetta la riforma della propria professione. Proprio per consentire il passaggio procedurale alla fase emendativa il proprio gruppo non si opporrà all'adozione del testo base, pur non votando a favore della proposta del relatore, rispetto alla quale annuncia un voto di astensione.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia come da quando il testo sia stato trasmesso dal Senato la maggioranza ed il Governo non abbiano mai accettato un dialogo con l'opposizione volto a verificare i margini di miglioramento di un testo, rispetto al quale si registra nell'avvocatura una forte contrarietà. Trattandosi di un testo che non può assolutamente essere condiviso nel suo contenuto, annuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come a suo parere non siano ancora maturi i tempi per l'adozione del testo base, nonostante che il provvedimento sia stato approvato dal Senato lo scorso novembre. A tale proposito sottolinea l'assoluta mancanza di un approfondimento, che invece sarebbe stato necessario, in merito alle audizioni svolte, che hanno fatto emergere una serie di questioni estremamente complesse. Per tali ragioni ed in considerazione del fatto che il provvedimento non è comunque inserito nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, rappresenta a nome del suo gruppo l'opportunità di procedere all'adozione del testo base solo dopo che il relatore avrà svolto un lavoro di sintesi delle audizioni. Qualora si ritenesse tuttavia di adottare oggi il testo base, a suo parere dovrà essere fissato un termine per la presentazione degli emenda-

menti sufficientemente ampio, al fine di consentire ai deputati di approfondire quanto è emerso nel corso delle audizioni ed ai gruppi di adottare le rispettive posizioni relativamente al testo trasmesso dal Senato. Proprio in considerazione del fatto che a suo parere non sono maturi i tempi per valutare adeguatamente il testo da adottare come testo base annuncia che il suo gruppo non voterà né a favore né contro il testo trasmesso dal Senato, ma si asterrà facendo una scelta meramente tecnica che non può essere considerata come una adesione o comunque una sorta di non contrarietà al testo del Senato.

Salvatore TORRISI (PdL) annuncia il proprio voto a favore della proposta del relatore e ritenendo che non sia più possibile rinviare una riforma attesa da anni. Ciò non significa naturalmente che il testo approvato dal Senato possa essere migliorato attraverso opportuni emendamenti.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) dichiara il proprio favore in merito alla proposta del relatore ritenendo che non vi sia più alcuna ragione per differire ulteriormente l'adozione del testo base. Ricorda inoltre che la materia della riforma delle professioni è stata sufficientemente approfondita attraverso una serie di audizioni che ne hanno evidenziato tutte le questioni più rilevanti.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ribadisce che non è più alcuna ragione per non adottare il testo base e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base per l'ulteriore prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara che inizialmente pensava di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 25 luglio, tuttavia considerato che il provvedimento non è calendarizzato in Assemblea per il mese di

luglio e che potrebbe comunque essere inserito nel calendario del mese di settembre dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo che dovrebbe convocarsi nei primi giorni di settembre, come solitamente avviene, ritiene di fissare il termine per il 5 settembre prossimo. Ciò consentirebbe od almeno non ne escluderebbe la possibilità di inserimento del provvedimento negli ultimi giorni del calendario dei lavori dell'Assemblea di settembre.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il termine prefigurato dal Presidente non sia adeguato in quanto presuppone che per quella data i gruppi si siano già confrontati al proprio interno per valutare le modifiche da apportare al testo. Chiede pertanto che sia fissato un termine ben più ampio di quello del 5 settembre.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di essere favorevole ad un termine più ampio purché questo non comprometta la possibilità di calendarizzare almeno negli ultimi giorni di settembre.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce di quanto è emerso in Commissione ed al fine di non pregiudicare la possibilità che il provvedimento sia inserito nel calendario dei lavori di settembre, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 15 di lunedì 12 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 luglio 2011.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. (COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. (COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (COM(2011)276 def.).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del provvedimenti.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore*, rileva che il 18 maggio scorso la Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo concernente: una comunicazione (COM(2011)274) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea »; una proposta di direttiva (COM(2011)275), che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime; una proposta di regolamento (COM(2011)276) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Con tale pacchetto di proposte la Commissione europea si propone di rafforzare ulteriormente la tutela delle vittime, pro-

seguendo lungo una strada da tempo avviata che tuttavia fino ad ora era rivolta a specifiche categorie di vittime (tratta di essere umani, abuso sessuale, in particolare, su minori, terrorismo). Si determinerebbe, quindi, un duplice effetto: per un verso, ampliare l'ambito soggettivo dei beneficiari delle norme di tutela; per altro verso, allargare l'oggetto della tutela, affrontando « le esigenze delle vittime in modo completo ».

Con la comunicazione (COM(2011)274 la Commissione indica le ragioni del pacchetto di proposte, tracciando un'analisi delle principali esigenze delle vittime, mettendo in evidenza l'insufficienza delle disposizioni vigenti a tutela di questa categoria di cittadini dell'Unione, e indicando i settori che maggiormente necessitano di interventi specifici.

La comunicazione in esame indica la dimensione del problema rilevando, sulla base dei dati Eurostat, che annualmente si verificano circa 30 milioni di reati contro persone o beni, e che le vittime direttamente coinvolte sono oltre 75 milioni, considerato che spesso tali reati colpiscono più vittime e/o che i loro effetti possono ricadere indirettamente anche su coloro che sono prossimi alle vittime. Particolare attenzione si presta nella comunicazione alle vittime di incidenti stradali: si stima che questi determinino annualmente circa 31 mila perdite di vite umane, di cui 850 bambini sotto i 14 anni, nonché 250 mila casi di lesioni gravi e 1,2 milioni di lesioni lievi.

Tuttavia, nel documento si evidenzia che alcuni dei provvedimenti citati non hanno dato i risultati sperati (tale giudizio è espresso in particolare per la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale), e che altri abbiano bisogno di essere integrati in quanto concernenti misure esclusivamente applicabili a specifiche categorie di vittime e non a tutte.

La comunicazione traccia l'elenco delle fondamentali esigenze delle vittime, descrivendone la portata e indicandone i possibili rimedi. In particolare tra le esi-

genze si considerano di preminente interesse: il riconoscimento e trattamento rispettoso delle vittime, da realizzare in particolare tramite la formazione degli operatori che entrano in contatto con esse, elaborando un metodo di individuazione dei bisogni individuali; la protezione delle vittime durante le indagini e il procedimento penale, in particolare per evitare che dopo il reato la vittima sia esposta a ulteriori danni o intimidazione e ritorsioni da parte dell'autore del reato (la Commissione rileva che il 40 per cento dei reati denunciati sono reiterati nei confronti delle stesse vittime); in tale ambito con la comunicazione si suggerisce la necessità di dotare le misure di protezione concesse dallo Stato di residenza delle vittime di una dimensione transfrontaliera, obbligando gli Stati membri al riconoscimento reciproco di tale tipo di misura, sia nel settore penale che in quello civile; il sostegno delle vittime, al fine di consentire loro di sormontare ostacoli di carattere emotivo, pratico, amministrativo e legale e di riprendersi completamente dall'evento; l'accesso effettivo al sistema giudiziario, in particolare attraverso un livello di informazione adeguato circa i diritti che le vittime possono esercitare, le scadenze e le decisioni che le interessano; il risarcimento e il ripristino della situazione precedente al reato, con particolare riferimento ai moderni sistemi di giustizia riparatoria che possono risultare più efficaci dei normali consueti risarcitori di giustizia formale.

Con la comunicazione in esame la Commissione considera meritevoli di massima attenzione (pertanto bisognose di specifiche misure) determinate categorie di vittime: vittime del terrorismo; vittime di incidenti stradali; vittime cosiddette vulnerabili (per caratteristiche personali o per la natura del reato che hanno subito); vittime minori; vittime di violenza sessuale.

Nella comunicazione, oltre ad indicare sinteticamente il contenuto degli altri due provvedimenti del pacchetto in esame, si indicano le prossime azioni previste nel campo dei diritti delle vittime. In partico-

lare tra gli interventi futuri della Commissione si citano: la revisione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato e del regolamento « Roma II » (in materia di legge applicabile ai termini di prescrizione nei casi di incidenti stradali transnazionali); nuovi studi e azioni riguardanti le vittime, in particolare specifiche categorie di vittime, quali le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e della violenza di genere, compresa la mutilazione genitale femminile, al fine di migliorare la situazione di tali vittime; misure accessorie in materia di formazione, lo sviluppo di capacità, scambio di buone prassi, prevenzione dei reati e della violenza (ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione e la diffusione di informazioni), raccolta di dati e ricerca.

Sulla base delle indicazioni della Commissione europea, il 10 giugno 2011, il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato una risoluzione relativa ad una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime in particolare nei procedimenti penali. In particolare il Consiglio si è impegnato a esaminare in via prioritaria si alla proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275) sia la proposta di regolamento sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276). A questo proposito la tabella di marcia specifica che il regolamento in questione è diretto a completare il meccanismo di reciproco riconoscimento previsto dalla proposta di direttiva sull'Ordine di protezione europeo, attualmente all'esame delle istituzioni UE.

La tabella di marcia stabilita dal Consiglio prevede inoltre: l'adozione da parte della Commissione europea di una o più proposte di raccomandazione che dovrebbero servire da orientamento e modello per gli Stati membri per facilitare l'applicazione della direttiva relativa alle norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato a livello nazionale. La raccomandazione dovrebbe

fare il punto delle migliori prassi esistenti tra gli Stati membri nel campo dell'assistenza e della protezione alle vittime della criminalità, basandosi su tali prassi nel quadro degli strumenti legislativi applicabili; il riesame della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; alla luce delle conclusioni tratte dalla relazione sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio e da ulteriori analisi, si invita la Commissione a riesaminare la direttiva sull'indennizzo, vagliando in particolare se occorra rivedere e semplificare le procedure che la vittima deve seguire per chiedere un indennizzo, e a presentare adeguate proposte legislative o non legislative nel campo dell'indennizzo delle vittime di reato.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)275 che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime, che sostituirà la vigente decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso. Le norme minime comuni riguarderanno: il diritto a ricevere informazioni sufficienti e in forma comprensibile sui propri diritti, per consentire alle vittime di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento penale; l'accesso ai servizi di assistenza che forniscano consigli, sostegno psicologico e supporto pratico, anche nei casi in cui ancora non sia stata presentata denuncia; strumenti di tutela della vittima nell'ambito del procedimento penale, nonché in caso di mediazione penale o di servizi di giustizia ripartiva; strumenti diretti a ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza della vittima in Stato membro diverso da quello in cui è stato subito il reato; riconoscimento della vulnerabilità della vittima e protezione della stessa dal pericolo di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione secondaria (ad esempio il diritto all'assenza di contatti con indagati e imputati, in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento

penale); diritto alla protezione della vita privata, dell'integrità personale e dei dati personali, nei confronti dei media; formazione adeguata degli operatori della giustizia. La Commissione europea sottolinea che il trattamento adeguato delle vittime corrisponde a una serie di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)276, concernente gli ordini di protezione emessi in materia civile, trae origine dalla discussione sviluppatasi in sede di negoziato sulla proposta, presentata per iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) del settembre 2009, relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il cosiddetto « ordine di protezione europeo », strumento atto a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale (documento CO-PE n. 2/10).

Attraverso l'istituzione di un « Ordine di protezione europeo (OPE) », inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, si intende integrare la vigente normativa UE a tutela delle vittime di reati: emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'OPE è riconosciuto nello Stato membro di destinazione il quale è tenuto a darne esecuzione in base alla sua legislazione nazionale. Durante i negoziati è emerso che il meccanismo elaborato con la proposta di direttiva (basato sull'articolo 82 del TFUE, in materia di riconoscimento reciproco in materia penale), consentirebbe di raggiungere obiettivi meno ambiziosi di quelli già raggiunti e ulteriormente perseguibili in materia civile, sulla base dell'articolo 81 del TFUE.

Con la proposta di regolamento in esame, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno integrare lo strumento previsto nella direttiva al fine di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato membro possano circolare liberamente nell'UE. La proposta di regolamento prevede un meccanismo per garantire che lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa dal primo Stato membro senza formalità intermedie. Si introduce inoltre un certificato standard contenente tutte le informazioni rilevanti per il riconoscimento e, se del caso, l'esecuzione, rilasciato dall'autorità competente del primo Stato membro certificato da presentarsi alle autorità competenti del secondo Stato membro ai fini del riconoscimento. L'abolizione dei procedimenti intermedi detti è accompagnata da salvaguardie di diritti fondamentali, con particolare riguardo alla posizione della persona che determina il rischio.

A tale proposito si ricorda che già anteriormente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la cooperazione giudiziaria in materia civile, allora regolata dal Titolo IV, articolo 65 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), rientrava pienamente tra le materie comunitarizzate, disciplinabili tramite direttive o regolamenti. Per quanto riguarda il riconoscimento reciproco di decisioni in materia civile lo strumento privilegiato è stato il regolamento (si consideri ad es. il regolamento (CE) n. 44 del 2001, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Nell'assetto anteriore al trattato di Lisbona, la cooperazione giudiziaria in materia penale, che, insieme alla cooperazione di polizia, costituiva il terzo pilastro dell'Unione europea, era invece ancora affidata a procedure intergovernative e disciplinata dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Il perseguimento della cooperazione giudiziaria penale poteva pertanto avvenire solo attraverso l'adozione di decisioni quadro e decisioni, strumenti meno incisivi sotto il profilo della loro vincolatività per

gli Stato membri (si ricordi, a titolo di esempio, la decisione quadro 2008/808/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha comportato il superamento della struttura a pilastri dell'Unione europea: le materie precedentemente disciplinate dal Titolo IV TCE e dal Titolo VI TUE sono state riunite, nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in un unico Titolo V denominato Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tutte le materie del nuovo Titolo V, comprese la cooperazione giudiziaria civile e penale, risultano pertanto disciplinabili tramite le stesse topologie di atti legislativi (in particolare, direttive o regolamenti) ed è stata generalizzata a tutte le materie, tranne alcune specifiche eccezioni, la procedura legislativa ordinaria (codecisione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e la maggioranza qualificata in seno al Consiglio). Il superamento della struttura a pilastri ha inoltre determinato l'estensione a tutte le materie dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza della piena competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ritiene che i provvedimenti in esame presentino una serie di questioni che meritano un approfondimento tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Si tratta comunque di testi che presentano degli aspetti sicuramente positivi, come quello dell'ampliamento della tutela delle vittime dei reati senza alcuna distinzione.

Per quanto attiene alle questioni da affrontare si sofferma in primo luogo sulla proposta di direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In particolare richiama la definizione di familiari contenuta nell'articolo 2 della direttiva. Evidenziando come tale nozione sia differente nei diversi Stati dell'Unione europea, invita il Governo a valutare attentamente la compatibilità delle formulazioni adottate nella proposta

di direttiva con la normativa nazionale. In merito all'articolo 7, avente ad oggetto un elenco minimo di servizi di assistenza il cui accesso deve essere assicurato dagli Stati membri alle vittime e ai loro familiari in modo gratuito e riservato, invita il Governo a valutare i costi della disciplina ivi prevista.

Relativamente all'articolo 10 esprime delle perplessità laddove esso debba comportare una possibilità per la vittima di impugnare una decisione di non luogo a procedere, considerato che tale possibilità non è prevista dall'ordinamento italiano. Si potrebbe piuttosto verificare la possibilità di prevedere delle forme di risarcimento dei danni.

Una questione delicata è posta dall'articolo 11 che prevede a favore delle vittime dei servizi di mediazione o di giustizia ripartiva che devono essere utilizzati solo nell'interesse della vittima stessa e devono basarsi sul consenso libero ed informato. Ritiene che il Governo dovrebbe attivarsi affinché tali servizi siano previsti dalla direttiva da emanare come servizi facoltativi da parte degli Stati membri.

In merito all'articolo 16, evidenzia come questo sia diretto ad introdurre nell'ordinamento il diritto delle vittime di denunciare presso le autorità competenti dello Stato di residenza il reato verificatosi in uno Stato membro diverso. Si tratta di una questione molto seria, che merita di essere approfondita affinché possa trovare una efficace applicazione.

Passa quindi ad affrontare la proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile sollevando alcune questioni in merito all'identificazione dei soggetti ai quali applicare la nuova normativa, al fine di evitare dubbi su tale identificazione. Si tratta di una questione strettamente connessa alla nozione di familiare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi scade il termine oltre il quale il Governo può deliberare il decreto legislativo anche in assenza del parere delle Commissioni parlamentari.

Si tratta di un termine che non incide sul potere di esprimere il parere da parte della Commissione, la quale, qualora il Governo non abbia nel frattempo espresso il parere può pronunciarsi anche a termine scaduto.

Alla luce delle audizioni svoltesi ieri, che hanno evidenziato una serie di questioni che meritano una attenta e complessa valutazione da parte della Commissione, rileva come non sia possibile esprimere oggi il parere, come evidenziato dal relatore e dai gruppi.

Avverte che il relatore, onorevole Torrisi, si è impegnato a formulare una proposta di parere che tenga conto delle audizioni svolte.

La proposta di parere verrebbe sottoposta domani alla Commissione per essere posta in votazione, nel caso in cui il Governo non ritenesse di attendere la Commissione fino a martedì 26 luglio. Ritiene, infatti, che entro quella data comunque un parere debba essere dato,

ricordando che la delega scade il 4 settembre. Chiede al rappresentante del Governo la disponibilità affinché la Commissione possa esprimere il parere entro martedì 26 luglio.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di verificare e quindi di comunicare al più presto, possibilmente entro il termine della seduta, l'eventuale disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 26 luglio prossimo.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, rileva come dal dibattito in Commissione e dalle audizioni sia emersa la necessità di modificare e rettificare lo schema di decreto in esame. Auspica quindi che il Governo sia disponibile a soprassedere alcuni giorni in attesa dell'espressione del parere, perché questo consentirebbe di presentare nella seduta di domani una proposta di parere, la quale potrebbe essere oggetto confronto, approfondimento ed eventuali modifiche, in vista della votazione della stessa che avverrebbe martedì 26 luglio prossimo. In questo lasso di tempo, inoltre, il Governo potrebbe meglio analizzare ed approfondire i preziosi contributi offerti dagli auditi.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come le audizioni abbiano fornito un contributo molto importante e come sarebbe stato utile che il Governo fosse presente durante lo svolgimento delle stesse, per interloquire con gli esperti e con i commissari. Tutti gli auditi hanno evidenziato errori tecnici, eccessi di delega e un complessivo effetto solo formale, non sostanziale, di semplificazione. Si rende necessario quindi un parere che indichi al Governo come migliorare lo schema di decreto e rendere le relative disposizioni realmente efficaci ed utili. A tal fine, tuttavia, è indispensabile comprendere se vi sia la disponibilità del Governo all'interlocuzione, ciò che implica necessariamente anche la sua disponibilità ad attendere ancora l'espressione del parere, dato che il termine relativo scade oggi.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente richiama la delega contenuta nell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la quale il legislatore si era prefisso non solo di semplificare i procedimenti civili di cognizione, ma anche di ridurli. Ciò si evince sia dall'affermazione contenuta al comma 1 del predetto articolo, ma anche dai principi e criteri di cui al comma 4 e, in particolare, da quelli di cui alla lettera *b*), ove vien fatto espresso riferimento alla riconducibilità dei procedimenti contemplati dalla legge speciale ad uno dei modelli previsti dal Codice di procedura civile.

Ritiene che il lavoro svolto attraverso lo schema merita apprezzamento perché costituisce il primo importante tentativo di semplificare la galassia dei riti processuali in materia civile che è andata ampliandosi a dismisura soprattutto negli ultimi anni. L'intuizione di una riforma in tal senso è perciò largamente condivisa anche dagli operatori del diritto.

Tra le obiezioni che sono state mosse allo schema, quella che più merita di essere affrontata è la critica rivolta da chi ritiene il testo del decreto più attento al risultato di condensare in un unico testo legislativo le disposizioni riferite ai numerosi procedimenti piuttosto che in grado di ridurre questi ultimi.

Si tratta di un rilievo in parte condivisibile, anche se qualsiasi operazione diretta ad utilizzare, ad esempio, il rito del lavoro necessita di un'opera di razionalizzazione allo scopo di adattare le norme esistenti ai casi in cui il rito stesso riguardi casi non riconducibili ai rapporti attualmente ad esso sottoposti. In altre parole, è la stessa operazione di riconducibilità ai tre riti prescelti a comportare il necessario adattamento.

Semmai, più ragionevole appare la critica rivolta allo schema nella parte in cui presenta una diffusa contemplazione di procedimenti diversi, per i quali vengono individuate specifiche disposizioni anche in tema di competenza che, in verità, non fanno altro che riproporre sostanzialmente i criteri oggi vigenti e ciò in ossequio ai principi stabiliti dal legislatore

delegante allorché ha chiarito che dovevano restare fermi i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante.

La questione da porre riguarda invece la possibilità, in esercizio della delega, di operare la semplificazione attraverso interventi diretti a modificare il codice di rito che operino una selezione delle norme non applicabili ai casi diversi da quelli per i quali il rito era stato originariamente individuato ovvero che introducano, in aggiunta, disposizioni necessarie ad un particolare procedimento. Resta inteso che tale scopo potrebbe essere raggiunto anche attraverso un intervento riferito alle disposizioni speciali che regolano un rito in modo difforme da quello preso a riferimento per una generalità di casi.

Chiarisce come per ricondurre al rito del lavoro una causa diversa da quelle contemplate dall'articolo 409 del Codice di procedura civile, si potrebbe immaginare o una sezione terza o addirittura un capo terzo aggiunti al libro secondo all'interno del quale inserire le disposizioni che non si applicano ai procedimenti per i quali viene prevista la riconducibilità al rito del lavoro, ma che non riguardano i rapporti di lavoro.

Diversamente, nel caso di specie, si potrebbe operare attraverso un rinvio, contenuto nella normativa speciale, che richiami il rito processuale del lavoro, ma preveda, nel contempo, le disposizioni processuali non applicabili perché incoerenti con la nuova attribuzione.

La prima indicazione andrebbe preferita dal momento che concentrerebbe le disposizioni processuali nel codice di rito con una semplificazione maggiore mentre la seconda, per quanto equivalente nei risultati e, forse, più semplice nell'opera di stesura, manterrebbe i riferimenti processuali al di fuori del codice riservandoli alla legge speciale. In proposito ricorda come proprio la legge delega abbia previsto che la riduzione dei riti non possa comportare l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che « attribuiscono poteri officiosi » o che sono « finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel

codice di procedura civile» con ciò lasciando propendere l'interprete più per la seconda via piuttosto che per quella, ritenuta più opportuna, che vorrebbe la concentrazione delle norme di procedura il più possibile nel codice.

Ritiene, quindi, di dover sottolineare come l'opera più difficile, sotto il profilo processuale, risulti quella di ricondurre al « procedimento sommario di cognizione » una serie di riti speciali per i quali un adattamento in tal senso non è del tutto agevole.

Cita, a titolo di esempio, il procedimento di ingiunzione per gli avvocati in relazione all'impugnabilità del provvedimento e il procedimento previsto dall'articolo 30 dello schema che riconduce al giudizio ordinario l'opposizione alla stima nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Se il primo sembra avere tutti i requisiti per essere riportato al procedimento sommario, l'esclusione da quest'ultimo dell'opposizione alla stima non solo mal si concilia con l'attribuzione alla Corte d'appello in unico grado, ma rischia di pregiudicare la rapidità di decisione che, in una materia tanto delicata come quella espropriativa, colpisce i diritti dei cittadini e, tra l'altro, sembra non considerare che il relativo giudizio è spesso rimesso alla sua consulenza tecnica.

Più delicata è la questione dei procedimenti in materia di discriminazione (articolo 25) e ciò non tanto per il rito che appare, in forza dell'attuale articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 198 del 2006, riconducibile a quello sommario, quanto per l'inciso « quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati statistici » dai quali si può desumere l'esistenza di condotte discriminatorie, che appare in contrasto con i principi e i criteri della delega e si configura come un vero e proprio eccesso rispetto ad essa.

Da ultimo rappresenta al Governo l'opportunità di verificare il mantenimento del limite temporale del mutamento del rito posto che la prima udienza pare troppo restrittiva in tal senso e ribadisce il plauso nei confronti dell'iniziativa perché diretta, per la prima volta, a razionalizzare un'eccessiva proliferazione dei procedimenti civili.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come le audizioni che si sono svolte ieri, ma anche l'intervento dell'onorevole Contento, pongano al Governo una questione di primaria importanza. Appare infatti necessaria una interpretazione non restrittiva o meramente formale dei principi di delega e, in particolare, del criterio di cui all'articolo l'articolo 54, comma 4, lettera c) della legge n. 69 del 2009, che afferma la necessità di conservare le « disposizioni previste dalla legislazione speciale [...] finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile ». Diversamente, l'impatto del provvedimento sarebbe estremamente limitato potendo determinare, anzi, una moltiplicazione dei riti e non una loro riduzione e semplificazione.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che il Governo è disponibile ad attendere l'espressione del parere fino al 27 luglio prossimo, ritenendo utile ed opportuno un supplemento di approfondimento. Assicura che il Governo sta esaminando con estrema attenzione i contributi forniti dagli auditi e dichiara la propria disponibilità al confronto in vista di eventuali modifiche del testo del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Le Bourget (Parigi) dal 23 al 24 giugno 2011 per la visita alla 49 ^a edizione del Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	46
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	48
Sulla missione a Varsavia dal 3 al 5 luglio 2011 per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti della Commissioni competenti in materia di difesa dei Parlamenti dell'Unione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla missione a Le Bourget (Parigi) dal 23 al 24 giugno 2011 per la visita alla 49^a edizione del Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel rendere comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*), esprime disappunto per la circostanza verificatasi in relazione alla medesima missione in cui, dopo aver dato la sua adesione, un membro della Commissione non ha poi co-

municato in tempi congrui l'impossibilità di parteciparvi.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'esprimere apprezzamento per il richiamo del presidente a un maggiore rispetto degli impegni assunti da parte dei componenti designati, lamenta lo scarso coinvolgimento del suo gruppo nella definizione della composizione delle delegazioni autorizzate a partecipare a missioni della Commissione.

Sulla missione a Varsavia dal 3 al 5 luglio 2011 per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti della Commissioni competenti in materia di difesa dei Parlamenti dell'Unione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00571 Luciano Rossi: sulla destinazione degli alloggi della Caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Le Bourget (Parigi) dal 23 al 24 giugno 2011 per la visita alla 49^a edizione del Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio.**COMUNICAZIONI**

Nella giornata del 23 giugno 2011 una delegazione della Commissione Difesa, composta dal Presidente Edmondo Cirielli e dall'onorevole Pier Fausto Recchia, si è recata in missione a Le Bourget (Parigi) per una visita alla 49^a edizione del Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio.

Il Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio è una manifestazione di grande rilievo a livello europeo ed internazionale, che ha luogo ad anni alterni in Francia e nel Regno Unito, alla quale prendono parte le più importanti industrie operanti nel settore della difesa, nonché le piccole realtà aziendali per la presentazione di prodotti particolarmente innovativi.

Nel corso della visita la Commissione ha potuto apprezzare la macroscopica presenza dell'industria italiana nel settore, rappresentata in primo luogo dalla galleria delle aziende del Gruppo FINMECCANICA, che hanno presentato alcuni dei prodotti più interessanti nel panorama europeo e mondiale. Tale impressione è stata confermata nella colazione di lavoro con l'amministratore delegato del gruppo, dott. Giuseppe Orsi, e con i responsabili dei principali rami di azienda partecipate da FINMECCANICA, in cui la delegazione della Commissione ha potuto acquisire utili informazioni sulle prospettive imprenditoriali nei diversi mercati europei e mondiali delle imprese italiane operanti nel settore, e ha potuto apprezzare la politica globale di penetrazione del gruppo che richiede un'attiva cooperazione delle istituzioni nazionali, per continuare a recitare il ruolo di assoluta protagonista del mercato mondiale.

Motivo di orgoglio dell'industria nazionale saranno sicuramente alcuni nuovi modelli esposti quali, in particolare, gli addestratori M-346 e M-311; gli aerei senza pilota *Falco Evo*, *Neptune* e *Sentry*; e l'elicottero di nuova generazione per impieghi commerciali AW 189 della Agusta-Westland.

Non minore apprezzamento hanno suscitato alcuni prodotti ad altissimo contenuto tecnologico e potenziale utilizzo integrato militare e civile, quali i nuovi sistemi satellitari o di rilevamento radar, tra cui merita un cenno il *Twr* (through the wall), sviluppato dalla Selex-Sistemi Integrati, che è un radar portatile in grado di vedere attraverso i muri, utile quindi per applicazioni civili – come localizzare sopravvissuti intrappolati in un edificio in fiamme o in zone colpite da terremoto – e per applicazioni militari, per esempio, in azioni antiterrorismo.

La Commissione ha potuto inoltre usufruire di una concreta dimostrazione delle capacità sistemistiche di strumenti integrati di controllo di scenari operativi plausibili attuali, rappresentati da un video relativo a una specifica situazione/azione. Si tratta della fase di sviluppo del noto progetto « Forza Nec », (*Network Enabled Capabilities*), progetto congiunto Difesa-Industria, nato per soddisfare tali esigenze.

La delegazione è stata poi favorevolmente impressionata dalla visita al padiglione organizzato dalla regione Campania, che ha consentito la presenza di micro imprese operanti in segmenti di nicchia del settore, connotati da elevatissima tecnologia e altissimo potenziale di ricerca e sviluppo.

ALLEGATO 2

Sulla missione a Varsavia dal 3 al 5 luglio 2011 per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti della Commissioni competenti in materia di difesa dei Parlamenti dell'Unione europea.

COMUNICAZIONI

Lo scorso 4 luglio, a Varsavia, ho preso parte, presso la sede del Parlamento polacco, alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, organizzata dal Parlamento polacco nell'ambito del semestre di presidenza dell'Unione europea.

Al riguardo desidero ringraziare la Presidenza polacca – oltre che per l'attenta e puntuale assistenza organizzativa fornita ai partecipanti – per aver voluto svolgere questa riunione in coincidenza con l'inizio del proprio turno semestrale, a testimonianza dell'importanza che le tematiche della difesa hanno assunto in tempi recenti, anche a seguito dell'evolversi della situazione internazionale dell'area mediterranea.

Inevitabilmente, entrambe le sessioni in cui si sono articolati i lavori hanno infatti finito con assumere al centro della riflessione proprio il ruolo giocato dall'Europa nei contesti di crisi internazionali più vicini a suoi confini, sia nella sua dimensione collettiva, sia nelle iniziative assunte dai singoli Paesi.

Nel corso del dibattito è stata costantemente condivisa la necessità – pur senza negare le difficoltà che si sono verificate – di trarre insegnamenti dall'esperienza connessa all'impegno della Comunità internazionale in Libia che consentano, in un prossimo futuro, di realizzare più efficaci meccanismi decisionali all'interno dell'Unione europea e una più stretta cooperazione con le strutture della NATO.

Così come si è più volte rimarcata l'esigenza di realizzare in termini sempre

più stringenti adeguate forme di cooperazione e di condivisione degli obiettivi operativi con la Russia e con i Paesi dell'Est europeo non facenti parte né della NATO né dell'Unione europea.

Nell'ottica di affrontare questo complesso quadro di sfide e di sfruttare al meglio le potenzialità europee nel campo della Difesa, la prima sessione dei lavori si è concentrata sulle strutture necessarie a supportare una politica comune di sicurezza e difesa (PCSD), quale potrebbe essere, in particolare, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

I lavori sono stati aperti dal Presidente della Repubblica, Bronislaw Komorowski, e dal Presidente della Camera dei deputati, maresciallo Grzegorz Schetyna, che hanno rimarcato l'opportunità, peraltro priva di credibili alternative, di realizzare concrete sinergie tra Unione europea e Nato, avendo ormai quest'ultima assunto un ruolo ed una dimensione politica e militare che la rende insostituibile partner per la dimensione esterna dell'Unione. Nel contempo, si è preso atto delle scelte degli USA di estendere la copertura del cosiddetto scudo anti missilistico e di ridurre il loro impegno militare a livello globale. Tali aspetti non potranno che condurre l'Unione europea a stringere ulteriori vincoli e accordi di partenariato con la Russia. Simili iniziative presuppongono però una maggiore autorevolezza da parte della politica comune in tema di sicurezza e difesa, che non può prescindere da meccanismi di maggiore efficacia nell'assunzione delle decisioni necessarie.

Il Ministro della difesa della Repubblica polacca, Bogdan Klich, ha elencato le priorità di settore che la Presidenza polacca intende perseguire durante il semestre, così sintetizzabili:

creare più sicurezza con un maggior numero di strumenti di tipo militare a carattere di deterrenza ed anche di intervento, soprattutto attraverso la mobilitazione delle strutture di eccellenza in campo militare di tutti gli Stati membri da realizzare con sempre più frequenti iniziative congiunte e strumenti militari integrati, come definito nel vertice di Gent, e come integrato da un «elenco» dettagliato che la Presidenza polacca si impegna a realizzare nel semestre;

assicurare maggiore capacità di azione mediante una coerente organizzazione dei *battle group* europei, adesso sottoutilizzati, ma cui la Polonia intende partecipare in prima persona nell'auspicio che si trovino sistemi di finanziamento adeguati a carico del bilancio dell'Unione;

una compiuta riforma di quelle strutture idonee a prestare unitamente attività di cooperazione civile e militare nei teatri di crisi;

un rafforzamento dei legami con la NATO, da un lato, e la Russia e gli altri paesi dell'Est europeo, dall'altro, da coinvolgere anche nelle missioni internazionali, superando gli accordi cosiddetti «*Berlino Plus*» in un quadro condiviso di scambio di informazioni e di collaborazione operativa.

Il dibattito si è sviluppato a seguito dell'intervento del segretario generale (polacco) del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Maciej Popowski, che ha rimarcato come la struttura, una volta definiti gli aspetti organizzativi, sia finalmente in grado di operare in numerosi contesti di crisi, in alcuni casi in piena autonomia come in particolare in Congo. Naturalmente, affinché l'azione sia pienamente efficace, ha evidenziato come occorra rafforzare la cooperazione dei singoli Stati, soprattutto nella disponibilità di

mezzi finanziari, di trasporto, di scambio di informazioni di *intelligence* e di esperti civili in campo medico giuridico ed ingegneristico. Peraltro, l'oratore ha sottolineato che, proprio in occasione della crisi libica, si sono sviluppate nuove e proficue pratiche di cooperazione sia tra la SEAE e l'Agenzia europea di difesa (EDA), sia nei confronti delle strutture di comando della NATO.

Sulla base di tale relazione, i rappresentanti delle Commissioni difesa dei parlamenti britannico e francese hanno evidenziato l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra i paesi europei, eventualmente affrontando in Consiglio europeo i problemi che riguardano le difficoltà poste da Cipro e dalla Turchia sul superamento degli accordi «*Berlino Plus*» e sull'utilizzo di mezzi nazionali militari e civili in un quadro di azione europeo. Il presidente della Commissione difesa del Senato della Repubblica italiana, senatore Cantoni, ha rimarcato la posizione italiana di appoggio ad una maggiore azione di tipo politico nel campo della difesa europea, evidenziando l'opportunità di coinvolgere nelle decisioni i parlamenti nazionali e ha stimolato i diversi paesi europei che assumeranno la Presidenza a riproporre incontri a livello parlamentare con periodicità costante. A tale richiesta si è associato il rappresentante cipriota e quello belga, che ha anzi auspicato la creazione di un vero e proprio *forum* parlamentare dedicato al monitoraggio di tale settore, magari anche con compiti di controllo sui budget di spesa a supporto del Parlamento europeo. Infine, la delegazione estone ha rimarcato l'esigenza di non sottovalutare i pericoli della guerra cibernetica, suggerendo che l'Unione europea assuma specifiche iniziative su tale aspetto.

Nella seconda sessione dei lavori, dedicata in modo più specifico alle relazioni tra Unione europea e NATO, il vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Jadwiga Zakrzewska ha svolto una relazione introduttiva incentrata sul nuovo concetto strategico adottato nel vertice di Lisbona del 2010 che impone, proprio in ragione delle nuove sfide globali, di supe-

rare ogni diffidenza tra le due organizzazioni che, pur aventi strutture e caratteristiche totalmente differenti, devono necessariamente cooperare in modo sempre più sinergico e complementare. In questo quadro occorre dunque pervenire in tempi rapidi a organismi comuni, a un uso flessibile delle rispettive risorse militari e civili, comprese le forze di reazione rapida ed i *battle group* europei, e giungere a una comune posizione di apertura verso la Russia.

Al dibattito ha fornito spunti di riflessioni la relazione del professor Adam Rotfeld, consigliere del ministro degli affari esteri polacco, che ha rimarcato la necessità di recuperare un comune spirito geopolitico europeo, superando egoismi nazionali nelle diverse crisi internazionali, purtroppo manifestatisi tradizionalmente nel conflitto israelo-palestinese e, più di recente, in Libia. Secondo l'oratore, ciò è in parte rilevante attribuibile anche alla crisi economica globale e all'assenza di una reale *leadership* europea nella gestione delle operazioni belliche e di ricostruzione civile, oltre che dall'ingresso nella comunità europea di paesi non tradizionalmente legati al « blocco occidentale ».

In questa sessione dei lavori ho ritenuto di svolgere un breve intervento, al fine di evidenziare che non sembra realisticamente possibile procedere a una piena condivisione sul piano delle azioni operative e dei relativi obiettivi tra le strutture Nato e paesi dell'est legati storicamente a una diversa politica internazionale. In questo senso, ho invece rilevato che un ruolo di coesione può essere svolto più efficacemente proprio dall'Unione europea

che, nella consistenza attuale, è certamente meno legata alla logica novecentesca dei blocchi contrapposti. Ciò non deve però impedire la massima sinergia tra Nato e Unione europea, fino a giungere alla creazione di strumenti militari comuni. Il fatto che non sia ancora avvenuto ha dimostrato quali conseguenze negative ne derivano proprio in occasione delle vicende collegate alla crisi libica. In quel contesto l'Unione europea è stata piuttosto assente, anche a causa di ingiustificabili scelte unilaterali di taluni Stati membri. Ho ritenuto anche di sottolineare il poderoso impegno in termini di uomini e mezzi, anche finanziari, che il nostro Paese sostiene in Afghanistan, ben superiore a quello di altri paesi che pure avrebbero analoghe se non superiori capacità, sottolineando che sarà necessario riflettere attentamente sui meccanismi di sostegno finanziario delle missioni internazionali. Ho quindi ipotizzato che si lavori per la costituzione di un fondo comune europeo cui possano attingere i paesi che si assumono gli oneri, anche politici, di partecipare alle missioni internazionali.

Ho ovviamente accolto con favore l'intervento dei rappresentanti francesi e inglesi, che hanno giustificato l'intervento unilaterale in Libia dei rispettivi Paesi unicamente in funzione dell'esigenza di evitare prevedibili emergenze umanitarie, replicando che tale è stata ovviamente la principale preoccupazione anche dell'Italia, che non ha esitato a fornire le sue basi, senza le quali la missione non avrebbe avuta alcuna possibilità di essere realmente effettuata.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 54

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 55

RISOLUZIONI:

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale (*Discussione e rinvio*) 56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, rileva che il provvedimento modifica le modalità di determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti con volume di traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri, prevedendo per la loro fissazione apposite consultazioni tra gestori ed utenti nell'ambito di un regime di effettiva concorrenza. Ritiene che andrebbe chiarito preliminarmente se tali modifiche, ferma restando la componente di detti diritti finalizzata al finanziamento dei costi dell'Autorità, possano incidere sulla copertura degli oneri sostenuti dall'Ente regolatore in materia di tariffe (ENAC) e dalle società di gestione degli aeroporti (alcune delle quali partecipate da pubbliche amministrazioni). Con riferimento all'affidamento alla Direzione di diritti aeroportuali dell'ENAC delle funzioni di Autorità di vigilanza, osserva che, in base a quanto affermato dalla relazione

tecnica, la predetta Direzione sarebbe finanziata esclusivamente a valere su un incremento delle tariffe a carico dell'utenza. Premesso che tale ultima previsione non è direttamente desumibile dal testo, ma viene indicata dalla relazione tecnica (il testo, infatti, non fa riferimento alla copertura integrale dei costi), ritiene che andrebbe chiarito se la somma indicata dalla relazione tecnica (2,4 milioni di euro all'anno) corrisponda a quanto attualmente già speso per le medesime unità di personale ovvero si configuri, anche parzialmente, come un onere (ossia come una spesa aggiuntiva). Sottolinea che tale aspetto appare rilevante in considerazione della norma (articolo 3, comma 8) in base alla quale il contributo dello Stato al funzionamento dell'Ente dovrebbe essere ridotto per un importo corrispondente alle spese da questo non più sostenute per il funzionamento della nuova Direzione. Fa presente che, qualora la costituzione della nuova Direzione comportasse in qualche misura effetti onerosi, per ottenere un effettivo risparmio da parte dello Stato (senza incidere negativamente sul bilancio dell'Ente) occorrerebbe elevare per un pari importo la misura dei diritti nei confronti dell'utenza. Ciò premesso, giudica opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. Fa presente, infatti, che in base alla relazione tecnica, il costo annuo complessivo dell'intera Direzione ammonterebbe a circa 2,4 milioni di euro; tuttavia la relazione tecnica non esplicita i dati e i parametri sottostanti alla quantificazione del costo annuo del personale assegnato all'Autorità. Ricorda che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, sembrerebbero escluse dall'importo di 2,4 milioni annui le spese di gestione della struttura. Tenuto conto di quanto in precedenza segnalato, ossia che in base al testo in esame il contributo dello Stato all'ENAC dovrebbe essere corrispondentemente ridotto, giudica necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità, per l'Autorità, dei costi connessi alla gestione della struttura senza che sia prevista un'apposita quota di finanziamento correlata a tale voce di costo. Osserva che le norme di-

sporgono che la corresponsione degli incrementi dei diritti aeroportuali debba essere effettuata alle scadenze e con le modalità previste per il canone di concessione aeroportuale e per gli eventuali adeguamenti. Al fine di escludere la possibilità di disallineamenti temporali tra l'insorgere dei costi connessi allo svolgimento delle funzioni dell'Autorità e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in ordine alle modalità e ai tempi di corresponsione dei predetti importi. Giudica, infine, opportuno acquisire chiarimenti in merito ai profili applicativi delle norme che prevedono un'autonomia funzionale e operativa dell'Autorità, nonché una sua separatezza amministrativa rispetto all'ENAC. Tali aspetti potrebbero infatti incidere sull'entità dei costi organizzativi da sostenere. È il caso, per esempio, della protezione degli archivi elettronici, che potrebbe richiedere il ricorso a adeguamenti logistici anche onerosi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ritiene opportuno che siano forniti elementi di valutazione con riferimento alla disposizione che prevede che l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale nelle controversie concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati. Considerato, infatti, che la norma di delega dispone che la stessa debba essere esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnala l'opportunità che sia chiarito se l'eventuale maggiore carico di lavoro possa essere fronteggiato dall'Avvocatura con l'impiego delle risorse attualmente disponibili. Ritiene, altresì, opportuno che siano forniti chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 58, che stabiliscono la destinazione delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati. A tal proposito, tenuto conto che il provvedimento non reca disposizioni di abrogazione espressa, segnala che andrebbe chiarito se ai beni confiscati di cui al medesimo articolo 58, diversi dai proventi dell'affitto o della vendita dei beni aziendali – per i quali il provvedimento in esame non richiama espressamente la norma di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008 – sia sempre applicabile la disciplina recata da tali ultime disposizioni, che limitano ad una

quota del 30 per cento la destinazione delle risorse – oggetto di confisca e affluite al fondo unico di giustizia – alle finalità del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia nonché all'entrata del bilancio dello Stato. Quanto alle risorse derivanti, invece, dall'affitto o dalla vendita di beni aziendali, di cui all'articolo 58, comma 9, fa presente che andrebbe chiarito se per effetto delle nuove disposizioni venga meno la destinazione di parte delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala che tali chiarimenti appaiono opportuni perché a questa destinazione sono connessi effetti di miglioramento dei saldi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 129, comma 3, ultimo periodo, rileva l'esigenza di modificare il riferimento all'articolo 132, comma 1, richiamando, più correttamente, l'articolo 130, comma 1, dello schema in esame, che reca le disposizioni finanziarie relative all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Quanto all'articolo 130, fa presente che la norma riproduce sostanzialmente disposizioni di carattere finanziario attualmente vigenti concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al comma 1, il potenziamento dell'attività istituzionale e dello sviluppo organizzativo delle strutture della medesima Agenzia, di cui al comma 2, e l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al comma 3. Al riguardo, rileva che il comma 1 riproduce l'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010; il comma 2 riproduce i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010; il comma 3 riproduce il comma 2 dell'articolo 2, della legge n. 136 del 2010. Rileva, inoltre, l'opportunità che nel presente provvedimento venga prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni codificate, eventualmente facendo riferimento anche a quelle indicate nella parte

III, numero 4, dell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto in esame. In proposito, rileva, peraltro, che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 136 del 2010 prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega esercitata con il presente decreto, l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del codice da adottare ai sensi della medesima disposizione. Su tali aspetti ritiene necessario l'avviso da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD), convenendo sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema, sottolinea come esso, nonostante sia stato adottato in attuazione di una delega condivisa da maggioranza ed opposizione, presenti rilevanti profili problematici, evidenziati anche dal Procuratore nazionale antimafia nell'audizione svoltasi sul provvedimento presso la Commissione giustizia. Nel sottolineare come tali profili problematici si riflettano anche sulla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che andrebbero valutati gli effetti delle disposizioni dell'articolo 56, che prevede la restituzione per equivalente dei beni sequestrati per i casi in cui la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ovvero i beni siano stati venduti prima della confisca definitiva. Segnalando come tale disposizione potrebbe determinare effetti negativi per la finanza locale, rileva come potrebbe essere opportuno, nell'ambito degli approfondimenti sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, procedere all'audizione del Procuratore nazionale antimafia. Osserva, peraltro, come, su un piano più generale, sarebbe opportuno che in occasione dell'esame di provvedimenti che incidono sull'organizzazione della giustizia, si valutino in modo più approfondito le implicazioni finanziarie e amministrative delle innovazioni introdotte.

Il sottosegretario Bruno CESARIO precisa che il rinvio richiesto è volto ad

acquisire la documentazione necessaria per rispondere ai rilievi formulati dal relatore e che è nelle intenzioni del Governo procedere ad una rapida definizione del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, lettera b), 4, lettere g), h) e i), e 7 della legge n. 240 del 2010 e che tale schema di decreto è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva come, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, il provvedimento fa ricadere l'onere relativo alle spese derivanti dalle procedure di commissariamento sugli atenei in stato di dissesto finanziario, a valere sulle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione, andrebbe specificato se dette risorse possano ritenersi congrue, fatte salve le altre esigenze su di esse gravanti, per la copertura delle spese derivanti dalla gestione commissariale. Rileva che, in caso contrario – ovvero nell'ipotesi in cui le predette risorse non risultassero sufficienti a coprire tutte le spese relative alle procedure di commissariamento – potrebbero infatti verificarsi effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), malgrado il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo, sottolinea come il decreto si applicherà anche alle università private, nel novero delle quali sono ricomprese anche istituti, a suo avviso, non particolarmente seri e diverse università telematiche, chiedendo perché non si chiarisca cosa accade in caso di insufficienza di fondi per pagare i creditori al termine delle gestione commissariale, in particolare precisando che non sarà in alcun caso lo Stato a sostenere tali spese.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate dall'onorevole Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione.

Massimo POLLEDRI (LNP), in qualità di primo firmatario della risoluzione, ne illustra il contenuto, sottolineando come con il decreto-legge n. 34 del 2011 sia stata attribuita alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la competenza ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in settori strategici e come l'operatività delle disposizioni del citato decreto-legge n. 34 sia stata ampliata dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011. Osserva, tuttavia, che appare necessario individuare le modalità applicative di tali disposizioni, in particolare tenendo conto dei parametri individuati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di *golden share* e di opposizione successiva da parte del Governo. In questo contesto, ricorda come, con riferimento alla normativa francese in materia di assunzione di partecipazioni, sia stata aperta una procedura di infrazione, osservando tuttavia come l'analoga disciplina adottata in Belgio abbia invece superato il vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata con la sentenza C-503/99 del 4 giugno 2002, e che possa essere assunta come modello per il nostro Paese, al fine di superare eventuali violazioni dei principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ritiene che la definizione di una normativa che consenta l'applicazione delle disposizioni di recente introdotte si renda necessaria anche in considerazione del prossimo riassetto della società Edison e dell'interessamento manifestato dalla società Edf. Nel sottolineare come, nell'attuale contesto, tale affare rivesta un interesse strategico, in quanto esso è suscettibile di influire sensibilmente sui costi di approvvigionamento energetico e, pertanto, sulla competitività del nostro sistema industriale, auspica che possa individuarsi, in modo condiviso, una soluzione che consenta la tutela degli interessi nazionali.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che la risoluzione in discussione sia condivisibile solo parzialmente e ricorda che il suo gruppo, in sede di esame del decreto

legge n. 34 del 2011, aveva presentato una proposta di soppressione delle norme relative alla Cassa depositi e prestiti richiamate nella risoluzione medesima. Evidenzia in proposito come la possibilità per la Cassa di acquisire partecipazioni azionarie di imprese che versino in particolari condizioni economiche positive, rischi di riportare il Paese alle esperienze dell'IRI e dell'EFIM, che hanno lasciato una pesante eredità sui conti pubblici e sono state tra le cause della fine della prima repubblica. Manifesta quindi perplessità in ordine alla possibilità di incorrere in una procedura di infrazione come sta accadendo per la Francia. Esprime inoltre una fortissima preoccupazione per il terzo capoverso della parte dispositiva che prevede la fissazione di settori di interesse nazionale, individuando ambiti eccessivamente ampi, sostanzialmente onnicomprensivi. Ritiene inoltre che non sia possibile avere un atteggiamento schizofrenico, prima tentando di chiudere ogni possibilità di scalata e poi aprendo le porte senza limiti. Ritiene necessaria preliminarmente la definizione dei settori di interesse nazionale e chiede di rinviare il seguito dell'esame della risoluzione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) concorda con i contenuti della risoluzione, pur ritenendo che siano meritevoli di considerazione le osservazioni del collega Cambursano. In particolare, osserva che potrebbe essere utile una riconsiderazione dei settori qualificati di interesse nazionale, al fine di verificare se non sia opportuno escludere i settori delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, che non sembrano presentare un rilievo strategico tale da giustificare l'intervento della Cassa depositi e prestiti. Esprime, comunque, una valutazione complessivamente positiva sul contenuto della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che il Partito Democratico non aveva condiviso le nuove disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti scritte per tentare di fronteggiare l'emergenza Parmalat, soprattutto nella

parte in cui limitano l'intervento della Cassa all'acquisizione di partecipazioni di imprese che soddisfino determinati requisiti patrimoniali, restringendola, di fatto, all'ipotesi di scalate. Ritiene che la risoluzione potrebbe essere utile nel caso intendesse limitare gli effetti del decreto-legge di riferimento, ma rileva talune criticità nella sua formulazione. In primo luogo, ritiene necessaria l'emanazione del decreto per la definizione dei settori di interesse nazionale. In proposito, ritiene tuttavia che occorra precisare meglio tale definizione per evitare il rischio di ripercorrere le esperienze dell'IRI. Con riferimento al settore del rinnovamento energetico, propone di utilizzare Invitalia per sostenere la creazione di imprese specializzate nella costruzione, ad esempio, di pannelli solari. Conclusivamente, ritiene opportuno concentrare anche la definizione dei settori strategici, tenendo in particolare conto la questione dell'energia.

Antonio BORGHESI (IdV), ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Cambursano, ritiene che sia necessario precisare puntualmente i settori nei quali può operare la Cassa depositi e prestiti, osservando come la definizione dei settori di interesse nazionale contenuta nella parte dispositiva della risoluzione appaia troppo ampia. In questo quadro, sottolinea, ad esempio, che alcuni settori individuati sono indubbiamente strategici, come quello dell'energia, nel quale dovranno essere realizzati grandi investimenti nel settore delle energie alternative, mentre altri, come quello dell'intermediazione finanziaria, non appaiono effettivamente di interesse nazionale.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che il suo gruppo è interessato alla definizione di una soluzione condivisa sul testo della risoluzione. Ritiene che rimanga da chiarire innanzitutto la natura che si vuole attribuire alla Cassa depositi e prestiti che rischia, a suo avviso, di diventare uno strumento molto simile a quello che fu l'IRI, sottolineando come ben diversa sia la gestione di partecipazioni

azionarie dalla conduzione di una politica industriale. In secondo luogo, sottolinea come rimanga irrisolta la questione del mancato coinvolgimento del Parlamento nella definizione dei settori di interesse nazionale ed auspica che la risoluzione possa contribuire ad individuare una soluzione. Nel richiamare le osservazioni svolte dai deputati del suo gruppo, sottolinea come sia ambigua l'indicazione tra i settori di interesse nazionale dei pubblici servizi e delicato il riferimento all'assicurazione ed all'intermediazione finanziaria, mentre manca qualsiasi accenno al settore agroalimentare che riveste importanza strategica per il Paese. Conclusivamente, ribadisce di ritenere giusto esplorare la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa.

Massimo BITONCI (LNP), nell'osservare come nel dibattito siano emersi numerosi spunti meritevoli di approfondimento, ricorda come la Cassa depositi e prestiti S.p.A. rappresenti la « cassaforte » di Poste italiane, sottolineando come al momento esistano circa 25 milioni di depositi postali. Segnala che, in questo contesto, la Cassa depositi e prestiti, attraverso la cosiddetta « gestione separata », interviene per finanziare direttamente infrastrutture e operazioni a sostegno dell'economia, anche attraverso il ricorso al *project financing*. Nel sottolineare il rilievo di tale attività, ritiene che alcune delle osservazioni formulate e, in particolare, quelle concernenti la limitazione dei settori di interesse nazionale, potrebbero essere accolte ed auspica che si possa pervenire

rapidamente all'approvazione della risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene di potere accedere alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo, auspicando la possibilità di addivenire alla formulazione di un testo condiviso.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente che se ci fosse la disponibilità del relatore ad individuare una soluzione condivisa, il suo gruppo eviterebbe di sostenere una risoluzione alternativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia possibile precisare i contenuti della risoluzione raccogliendo taluni degli stimoli emersi nel corso del dibattito. In particolare, sottolinea come sia importante precisare le modalità applicative della normativa vigente al fine di consentire un intervento efficace nel riassetto della società Edison, assicurando che non si intende procedere alla costituzione di un nuovo IRI o di un nuovo EFIM, né costituire argini indebiti alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	59
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-05138 Barbato e Donadi: Iniziative per assicurare l'imparzialità, trasparenza e legalità nei comportamenti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
Sui lavori della Commissione	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Fluvi n. 5-05096 è stata sottoscritta dai deputati Fogliardi e Strizzolo.

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia della risposta, la quale, sulla base dei richiami normativi in essa contenuti, sembrerebbe ineccepibile dal punto di vista squisitamente tecnico-giuridico. Ne prende quindi atto, riservandosi di comunque di approfondirne il contenuto e di porlo a disposizione anche del deputato Fluvi, primo firmatario dell'atto di sindacato ispettivo.

Auspica, in ogni caso, che il percorso avviato il 17 giugno scorso, con la nomina a commissario straordinario dell'Istituto per il credito sportivo del presidente uscente, Cardinaletti, si concluda rapidamente, sottolineando come appaia opportuno che procedure siffatte sfocino o nella soluzione, il più possibile celere, dei problemi degli enti interessati, con la ricostituzione degli organismi ordinari di gestione, ovvero nella decisione di sopprimerli e di perseguire le finalità pubbliche sottese alla loro istituzione attraverso strumenti diversi.

5-05138 Barbato e Donadi: Iniziative per assicurare l'imparzialità, trasparenza e legalità nei comportamenti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare preliminarmente l'estremo rispetto nutrito da lui personalmente e dall'intero Gruppo dell'Italia dei Valori nei confronti del Corpo della Guardia di Finanza, che svolge un ruolo fondamentale ai fini della tutela della legalità nell'interesse dei cittadini e del Paese nel suo complesso, evidenzia come la risposta fornita dal Sottosegretario all'interrogazione si limiti sostanzialmente a richiamare la disciplina, legislativa e regolamentare, applicabile ai comportamenti ed agli atti compiuti dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, eludendo pertanto completamente il tema fondamentale affrontato dall'atto di sindacato ispettivo, il quale intendeva approfondire alcune gravi vicende che sembrano coinvolgere alti ufficiali del Corpo. In particolare, l'interrogazione è volta a conoscere se, e in che modo, la Guardia di Finanza sia stata coinvolta nelle divisioni emerse all'interno del Governo, segnatamente nello scontro in atto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, come è noto, costituisce il supremo vertice politico della Guardia di Finanza, e il Presidente del Consiglio.

Ritiene, a tale riguardo, che l'estrema violenza di tale scontro politico, testimoniata dalle dichiarazioni rese ai magistrati napoletani nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4 dallo stesso Ministro, il quale ha affermato addirittura di essere

oggetto di pedinamento, ed ha lamentato l'eccessivo attivismo relazionale di alcuni generali del Corpo, invitando il Comandante generale ad emanare direttive volte ad imporre loro una vita più sobria, ovvero a disporre, in caso contrario, la loro consegna in caserma, rischi di condizionare gravemente la Guardia di Finanza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

In tale contesto preannuncia l'intenzione del Gruppo dell'IdV di incontrare prossimamente il Comandante generale della Guardia di Finanza, per discutere di tale problematica, al fine di garantire la massima efficacia nella fondamentale azione di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità organizzata svolta dal Corpo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Direttore generale del Tesoro ha trasmesso una nota che presenta i risultati del censimento del patrimonio immobiliare pubblico illustrati nel corso dell'audizione del Capo della Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, dottor Stefano Scalera, tenutasi il 5 luglio scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Informa inoltre che, essendosi concluso il ciclo di audizioni previsto nel programma dell'indagine, la prossima settimana sarà esaminato il relativo documento conclusivo.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata l'On. Fluvi chiede di sapere « su quali presupposti giuridici e con quale motivazione si ritenga che il Consiglio di amministrazione uscente dell'Istituto per il Credito Sportivo sia decaduto a seguito del decreto di nomina del Commissario straordinario e se non sarebbe invece necessario, stando allo statuto vigente, dichiararne la decadenza con specifico e motivato provvedimento acquisito il parere della Banca d'Italia ».

Al riguardo, si fa presente che la decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo consegue giuridicamente alla mancata ricostituzione degli Organi statutari stessi nei termini previsti, in relazione al mancato adeguamento dello Statuto all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.

In proposito, giova precisare che il citato comma (comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010) prevede che « tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rin-

novo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti ».

Inoltre, l'articolo 6 del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito nella legge n. 444 del 1994 stabilisce che « decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi amministrativi decadono ».

Pertanto, al fine di assicurare la funzionalità dell'Istituto per il Credito Sportivo e, in particolare, la continuità e correttezza della relativa azione di gestione amministrativa, anche a tutela degli operatori del settore sportivo, è stato necessario provvedere, con DPCM del 17 giugno 2011, alla nomina di un Commissario straordinario e di un Comitato di sorveglianza investito delle funzioni di controllo.

Per quanto concerne, infine, il riferimento al parere della Banca d'Italia, si precisa che non è stato necessario acquisire il citato parere in quanto non era in discussione la stabilità patrimoniale dell'Istituto.

ALLEGATO 2

5-05138 Barbato e Donadi: Iniziative per assicurare l'imparzialità, trasparenza e legalità nei comportamenti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito alla question time in esame si fa presente che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che le notizie di stampa evocate nell'atto di sindacato ispettivo fanno riferimento alle indagini in corso da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli nell'ambito del procedimento penale 39306/07, acceso presso la locale Procura della Repubblica.

In relazione « all'eventualità di adottare iniziative normative volte ad assicurare l'assoluta imparzialità, trasparenza e legalità nell'azione istituzionale » dell'Amministrazione e dei suoi appartenenti, si evidenzia che la Guardia di Finanza è un Corpo di polizia a ordinamento militare che, per effetto delle norme di legge che ne regolano la struttura e l'operatività dei peculiari compiti svolti a servizio della collettività, ha sempre prestato elevatissima attenzione a:

prevenire, limitare e circoscrivere il fenomeno della corruzione nel proprio ambito;

dare concreta attuazione, più in generale, ai principi fondamentali cui deve ispirarsi ogni dipendente della Pubblica Amministrazione (doveri di fedeltà, diligenza, efficienza, trasparenza, lealtà, correttezza, prevalenza dell'interesse comune su quello privato).

Al riguardo, il Comando Generale rileva che i militari del Corpo soggiacciono, oltre che alle disposizioni riguardanti la generalità dei pubblici ufficiali contenute nella Costituzione, nei codici penale e di

procedura penale e nella normativa in materia di pubblico impiego:

alle leggi di stato, nel cui ambito sono contemplate rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili anche in caso di commissione di illeciti di natura amministrativa;

ai codici penali militari di pace e di guerra;

alla « legge sui principi » ed al regolamento di disciplina militare, ora riprodotti nel Codice dell'ordinamento militare e nel pertinente Testo unico regolamentare;

allo « Statuto dei diritti del contribuente » (legge n. 212/2000), che ha ulteriormente sancito il principio della collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria;

ad alcune leggi speciali, tra cui quella che configura uno specifico reato militare, la « collusione con estranei per frodare la finanza » (legge n. 1383 del 1941), che si integra con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e rileva anche ai fini del diritto penale comune;

ad un codice deontologico interno che, tra l'altro, delinea dettagliatamente i canoni comportamentali ai quali i militari del Corpo devono attenersi nei rapporti con i soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività nonché fuori dal servizio.

Parimenti, le disposizioni interne riguardanti l'attività operativa, tra tutte quelle sull'attività di verifica fiscale, contengono norme e procedure riguardanti controlli ed adempimenti puntuali finalizzati ad evitare casi di incompatibilità, conflitti d'interesse e, più in generale, a prevenire fenomeni corruttivi.

Il complessivo quadro delle disposizioni adottate dalla Guardia di Finanza configura in sostanza un articolato sistema di controllo interno di cui l'Istituzione si avvale anche in chiave preventiva, per la verifica dell'operato e delle eventuali responsabilità del proprio personale nell'ottica di assicurare la piena correttezza nei rapporti con il pubblico, attraverso gli accertamenti avviati su iniziativa dei Comandi o su segnalazione del cittadino.

Qualora dai riscontri effettuati dovessero emergere condotte valutabili disciplinarmente, il relativo procedimento potrà condurre all'irrogazione delle cosiddette sanzioni di corpo o, nei casi più gravi, all'instaurazione di una più complessa inchiesta disciplinare, da cui potranno discendere provvedimenti incidenti sullo stesso stato giuridico.

Diversamente, ricorrendo gli estremi di una fattispecie criminosa, verrà interessata la competente Autorità giudiziaria, ferma restando la potestà sanzionatoria del Comandante in presenza di mancanze disciplinari autonome diverse dal fatto reato.

Provvedimenti cautelari potranno infine essere adottati dall'Amministrazione anche durante lo svolgimento del procedimento penale in presenza di determinati presupposti.

Con riferimento, invece, alla disciplina concernente la normativa in tema di progressione di carriera, si osserva che le procedure di avanzamento in uso al Corpo si ispirano a quelle delle Forze Armate.

In particolare, per quanto concerne gli ufficiali, fino all'anno 2001 la Guardia di Finanza applicava la medesima normativa vigente per le Forze Armate (legge 12 novembre 1955, n. 1137); dal 2001 è in vigore il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che, in attuazione del principio di armonizzazione fissato dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, ricalca i medesimi istituti giuridici previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ora contenuti nel Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analogamente, a livello regolamentare, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 266, inerente le modalità ed i criteri applicativi delle previsioni normative afferenti alle procedure di avanzamento degli ufficiali del Corpo, sono pressoché speculari a quelle stabilite dal decreto ministeriale 2 novembre 1993, 571, relativo agli ufficiali delle Forze Armate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Associazione Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) (atto n. 377)	64
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	68
Sui lavori della Commissione	67
AVVERTENZA	67

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 luglio 2011.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Associazione Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) (atto n. 377).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 2011.

Informa che il Governo, con lettera pervenuta l'8 luglio 2011, ha comunicato l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame con le seguenti condizioni: 1) soppressione dell'articolo 3; 2) precisazione dell'oggetto e delle modalità di svolgimento dell'esame di cultura generale, indicato nell'articolo 1; 3) riformulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 6 nel senso seguente: « Con successivo regolamento, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo provvederà a modificare l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma ».

Invita quindi il relatore ad intervenire, per sapere come intende procedere, dichiarando aperta la discussione sulle linee generali.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, interviene nel merito del provvedimento, proponendo di adottare come nuovo testo per il seguito della discussione l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge 2393, elaborato nel corso dell'esame in sede referente e risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione, in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Illustra quindi i suoi emendamenti 1.1, 1.2, 3.1 e 6.1 (*vedi allegato*), di attuazione delle condizioni del Governo per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

conclusa la discussione sulle linee generali. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito della discussione l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge 2393, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge 2393, adottato nel corso dell'esame in sede referente e modificato dall'emendamento approvato in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, alle ore 14.35 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati solo gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1 e 6.1 già illustrati dal relatore. Essi saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Propone di accantonare gli articoli 2, 4 e 5.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore ad esso riferiti.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi in linea di principio gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1 del relatore ad esso riferito.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) chiede il motivo della proposta soppressione della norma che istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli regionali in materia disciplinare.

Dopo un chiarimento di Valentina APREA, *presidente*, Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo sull'emendamento 3.1 e riprendendo l'osservazione dell'onorevole Goisis sulla soppressione della Commissione deontologica nazionale, rileva come tale soppressione insista su un problema molto delicato e di grande rilievo, che resta aperto. Al riguardo, ritiene comunque opportuno procedere nell'approvazione della proposta di legge, ribadendo tuttavia il suo stupore per questa scelta.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime stupore per il fatto che del provvedimento in esame, nel suo contenuto originario, sia rimasto ben poco. Stigmatizza, in particolare, il fatto che sia stata soppressa la previsione dell'istituzione, presso ogni distretto di Corte d'appello, del cosiddetto

Giurì per la correttezza dell'informazione, che rappresentava un'opportuna stanza di compensazione informale delle controversie.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) svolge alcune considerazioni di merito, in particolare manifestando sorpresa per il fatto che del contenuto originario del provvedimento in esame è rimasto ben poco rispetto al disegno complessivo che intendeva riformare l'Ordine dei giornalisti.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce la sua perplessità sulla soppressione della Commissione deontologica nazionale prevista dal contenuto originario del provvedimento.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), condividendo quanto affermato dai colleghi intervenuti, segnala come il provvedimento in esame reca comunque utili disposizioni di riforma, dando modo di diminuire e razionalizzare opportunamente, fra l'altro, il numero dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, divenuto oramai abnorme. Invita, pertanto, i colleghi ad approvare la proposta di legge in esame così come ridefinita nel suo contenuto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, condivide le considerazioni dei colleghi sull'opportunità dell'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione. In ogni caso, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame così come ridefinito, auspicando per il futuro un impegno immediato e condiviso per reintrodurre il Giurì per la correttezza dell'informazione.

Ricardo Franco LEVI (PD), anche a nome del suo gruppo, preannuncia l'astensione sull'emendamento 3.1.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1 del relatore ad esso riferito.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 6.1 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che gli emendamenti testé approvati in linea di principio dalla Commissione saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l'espressione del parere.

Sui lavori della Commissione.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che è appena stata approvata dal Senato, in via definitiva, la proposta di

legge C. 1257-B, già approvata dalla Commissione in sede legislativa, recante « Nuova disciplina del prezzo dei libri ».

Valentina APREA, *presidente*, esprime apprezzamento per il risultato positivo, lungamente atteso dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio.**

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il settimo comma dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale, di cui al quarto comma, i soggetti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio dell'attività pubblicistica, nonché la conoscenza dei principi di deontologia professionale. Tale esame dovrà svolgersi presso l'Ordine regionale di fronte a una Com-

missione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario dello stesso Ordine regionale ».

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con successivo regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà a modificare l'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.

6. 1. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci-A	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72

RISOLUZIONI:

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136</i>) ...	70
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	73
Sui lavori della Commissione	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

AVVERTENZA	71
------------------	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 luglio 2011.

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.40 alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP) ringrazia il relatore per aver voluto tenere conto nella proposta di parere presentata della necessità di dare risposta positiva alle esigenze di semplificazione normativa provenienti dai piccoli frantoi di servizio, diffusi soprattutto in Liguria, che svolgono un ruolo prezioso nella tutela della piccola agricoltura e nella lotta contro l'abbandono dei territori. Sottolinea, peraltro, che l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore non appare affatto risolutiva e che essa deve considerarsi solo come un primo passo nella indicata direzione della semplificazione della normativa vigente e del superamento delle disparità di trattamento che oggi pesano in modo gravoso nella gestione dei piccoli frantoi di servizio rispetto alle analoghe attività svolte da altri impianti nello stesso settore dell'agricoltura.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'esprimere condivisione in ordine alla questione segnalata dalla collega Mondello, invita a considerare attentamente l'efficacia della osservazione recata nella proposta di parere, ritenendo che la formulazione della stessa sia del tutto inadeguata a dare una risposta positiva alle esigenze dei piccoli frantoi di servizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva sottoposto all'attenzione del firmatario della risoluzione in titolo un'ipotesi di riformulazione (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 giugno 2011*), che il collega Morassut si era riservato di valutare.

Roberto MORASSUT (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata nella precedente seduta dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in titolo nella riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo ed accolta dal firmatario, che assume il numero 8-00136 (*vedi allegato 2*).

Sui lavori della Commissione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) stigmatizza l'assenza alla seduta odierna del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che

non ha consentito di concludere la discussione della propria risoluzione 7-00549, iscritta nel calendario dei lavori della Commissione ormai da qualche mese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, precisa che sarà sua cura rappresentare al Ministro dell'ambiente l'esigenza di procedere in tempi rapidi alla conclusione della discussione della risoluzione 7-00549.

La seduta termina alle 15.30

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

7-00360 Pili: stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

7-00518 Mariani: sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale (Atto n. 369).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 101, comma 7, del

decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera *f)*, la seguente lettera: « *g)* provenienti da imprese dedite alla trasformazione di olive in olio purché tali imprese trasformino prevalentemente olive per conto di chi coltiva uliveti siti nella stessa provincia ove è ubicato il frantoio o in provincia confinante, purché i sistemi depurativi siano dotati di tecnologie idonee al trattamento di tali acque allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui ai commi 1 e 2 per lo scarico finale nel corpo recettore. ».

ALLEGATO 2

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premesso che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha dichiarato di preminente interesse nazionale gli « Interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica: tra questi la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale e delle connesse infrastrutture del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città nonché la definizione di un piano organico di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici, anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici »;

per la realizzazione del sistema direzionale orientale, costituito dai quattro comprensori di Pietralata, Tiburtino, Casilino, Centocelle, l'articolo 8 della stessa legge autorizza il comune di Roma a deliberare un programma poliennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali, a decorrere dei quali si intende procedere per acquisirli, restando l'occupazione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali (passaggio quest'ultimo molto importante perché sancisce l'esproprio generalizzato preventivo rispetto alla pianificazione urbanistica);

« Gli immobili acquisiti ai sensi della legge n. 396 del 1990, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pub-

bliche, sono dal comune medesimo ceduti tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del Comune, per la sistemazione delle urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati »;

con il successivo articolo 9 viene concesso al comune di Roma un contributo straordinario (65 miliardi di lire) per l'avvio immediato del sistema direzionale orientale e per l'acquisizione delle aree;

il programma poliennale ex articolo 8 è stato predisposto dagli uffici e approvato dal consiglio comunale nell'ottobre del 1994;

nel programma il comune di Roma ha dato priorità al comprensorio di Pietralata per la sua migliore accessibilità rispetto al sistema della mobilità su ferro, in relazione alla presenza della linea metropolitana B e della stazione ferroviaria Tiburtina (in fase di riqualificazione e rilancio), nodo di mobilità di livello nazionale;

dopo il programma poliennale il consiglio comunale ha approvato nell'aprile 1995 il progetto direttore del sistema direzionale orientale, avverso il quale furono presentati numerosi ricorsi

respinti da una sentenza del Consiglio di Stato (1996-97) che ha stabilito la piena legittimità dell'esproprio generalizzato da parte del comune;

la sentenza riconosceva peraltro anche ai vecchi proprietari la possibilità di intervenire in qualità di operatori nelle trasformazioni decise dal comune;

nel 2001 sono stati emanati i decreti di esproprio generalizzato – anche a seguito della sospensione di due anni dell'efficacia del programma poliennale a causa del contenzioso – e sempre nel 2001 la regione Lazio ha approvato il piano particolareggiato del comprensorio di Pietralata, mentre il comune ha approvato i criteri per la cessione delle aree espropriate stabilendo modalità e prezzi di cessione;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il sindaco di Roma hanno sottoscritto nel settembre del 2003 l'atto di intesa che sancisce la necessità di accelerare la realizzazione del comprensorio secondo i criteri fissati in un precedente protocollo di intesa che stabiliva soprattutto di rilocalizzare le sedi del Ministero dell'ambiente, dell'Università La Sapienza di Roma, dell'ISTAT e di altre importanti sedi della Pubblica amministrazione;

il progetto unitario del polo direzionale di Pietralata (area A) è stato approvato dalla Giunta comunale il 30 marzo del 2004 e dalle competenti amministrazioni dello Stato e della regione Lazio in sede di conferenza dei servizi in data 1° agosto 2005;

l'approvazione del progetto ha consentito la cessione onerosa all'ISTAT dell'area di pertinenza mentre la cessione delle rispettive aree all'università La Sapienza, pur deliberata dal consiglio comunale, non risulta ad oggi perfezionata;

l'intero programma ha avuto un lungo ed elaborato procedurale e si è concretizzato grazie all'impegno di risorse statali finalizzate ad un riordino strutturale delle sedi della Pubblica amministrazione nel territorio della capitale, per

favorirne la modernizzazione e l'efficiamento coniugando una riqualificazione di un settore urbano strategico della periferia est di Roma;

l'amministrazione comunale di Roma attraverso la Roma Metropolitana Spa da essa interamente controllata ha pubblicato sulla GUUE n. 2009/S 127-185228 del 7 luglio 2009 un bando di gara per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana dalla fermata di Rebibbia al comprensorio di Casalmonastero;

tale iniziativa è stata promossa secondo la procedura del progetto di finanza;

per realizzare l'opera, l'amministrazione comunale ha previsto la cessione di porzioni significative dei volumi e delle aree ricomprese nel comprensorio direzionale di Pietralata – comparto A del piano particolareggiato;

come precedentemente ricordato dette aree sono sottoposte a dettagliati indirizzi normativi ed urbanistici risultanti da atti pubblici sottoscritti da diverse amministrazioni;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa tesa a verificare – in forza delle competenze nazionali sul programma sistema direzionale orientale e degli atti nel tempo sottoscritti – il rispetto di quanto previsto nel citato accordo di programma, segnalato che la trasformazione di aree direzionali in residenza può avvenire solo previa dimostrazione – per esempio attraverso un bando pubblico – che è venuta meno l'esigenza di realizzare nuove sedi della Pubblica amministrazione;

ad assumere ogni iniziativa relativa a verificare il rispetto di quanto previsto nel citato atto di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e il Comune di Roma che all'articolo 5 prevede: « Le aree necessarie per la realizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni elencate all'arti-

colo 3, acquisite dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 396 del 1990, saranno dal Comune stesso cedute in proprietà alle singole Amministrazioni, ovvero al Demanio dello Stato, secondo i rispettivi ordinamenti in materia di titolarità del patrimonio immobiliare. L'efficacia delle cessioni è subordinata alla

corresponsione al Comune di Roma, a titolo di contribuzione finanziaria da parte delle Amministrazioni interessate, di importo proporzionale agli oneri di acquisizione e di urbanizzazione sostenuti dal Comune stesso, detratti in quota parte i contributi a tal fine trasferiti dallo Stato ».

(8-00136)

« Morassut ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione di rappresentanti di ENEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	84
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	77
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative riferite al testo unificato</i>)	87
RISOLUZIONI:	
7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.	
7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	83
Sull'ordine dei lavori	83

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza
del presidente Mario VALDUCCI.*

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di ENEA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rino ROMANI, *responsabile dell'unità tecnica efficienza energetica dell'ENEA* e Gabriella MESSINA, *responsabile della sezione mobilità sostenibile dell'ENEA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di ENEA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri. Ne propone pertanto l'adozione come testo base (*vedi allegato 1*).

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la sospensione estiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 luglio 2011.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente* e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 17 agosto prossimo, il proprio parere sullo schema di decreto di recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010).

Rileva che la direttiva, finalizzata ad istituire un quadro comune per la disciplina degli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali, si applica a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri – che nel corso del 2010, sono stati Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Venezia, Catania, Napoli e Bologna – e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Osserva che la citata direttiva mira, in particolare, ad introdurre un sistema di tariffazione basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un soggetto terzo, che assicuri il rispetto dei principi fissati nella direttiva stessa.

Segnala che il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali era stabilito al 15 marzo 2011: la mancata trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, comunicata con lettera di messa in mora inviata al Governo italiano il 18 maggio 2011.

Sottolinea che lo schema di decreto viene adottato sulla base dei criteri e principi direttivi specificamente definiti dall'articolo 39 della legge comunitaria 2009, fra i quali vanno in particolare segnalati: l'individuazione dell'ENAC come

autorità nazionale di vigilanza, e la previsione di un meccanismo di finanziamento, a carico dei vettori e dei gestori aeroportuali, che permetta di reperire le risorse necessarie per garantire, nell'ambito dell'ENAC, la costituzione o il potenziamento di un'apposita struttura preposta allo svolgimento di tali funzioni. In particolare l'ENAC dovrà svolgere compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione, anche pluriennale, che garantiscano il recupero degli incrementi dovuti all'inflazione e che siano orientati a criteri relativi ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione, alla sicurezza e alla qualità dei servizi; la previsione secondo cui il sistema tariffario vigente dovrà essere sostituito solo al momento dell'introduzione del nuovo regime tariffario in attuazione della normativa di recepimento della direttiva, in modo da assicurare che non vi siano interruzioni o incertezze nell'applicazione dei diritti medesimi; la previsione, anche in un'ottica di liberalizzazione, di un apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri.

Ricorda che i diritti aeroportuali corrispondono ai prelievi, riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dalle compagnie aeree in funzione dell'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore stesso, connessi all'atterraggio, al decollo, al parcheggio degli aeromobili, alla illuminazione, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture dei beni di uso comune.

Rammenta inoltre che, secondo l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005, la misura dei diritti aeroportuali viene determinata da decreti interministeriali (trasporti-economia), sulla base di criteri definiti dal CIPE. Gli stessi decreti indicano la variazione massima applicabile a tali diritti, che tiene conto del tasso di inflazione, del recupero di produttività, degli ammortamenti e di altri fattori.

Osserva che, peraltro, la definizione dei diritti relativi agli aeroporti soggetti alla

gestione totale (che riguarda i principali scali nazionali) è ricondotta, nel sistema legislativo dettato dal nuovo articolo 704 del codice della navigazione (come sostituito dal decreto legislativo n. 151 del 2006) a contratti di programma stipulati tra l'ENAC e i singoli gestori, cui si demanda la regolazione economica degli aeroporti, in materia di investimenti, corrispettivi e tariffe.

Fa presente che attualmente i contratti di programma già stipulati sono quelli relativi agli aeroporti di Bari, Brindisi, Pisa, Bologna e Napoli, che è in corso di esame in sede di Comitato interministeriale per la programmazione economica quello concernente lo scalo di Palermo, che si è conclusa l'istruttoria relativa al sistema aeroportuale di Milano e che sono in fase di definizione i contratti per gli scali di Roma e Venezia.

Ricorda infine che l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, ha introdotto una norma specifica per gli aeroporti con traffico annuale superiore a otto milioni di passeggeri, soglia superata, nel 2010, dai soli aeroporti di Roma Fiumicino, di Milano Malpensa e di Milano Linate, con la quale si prevede che l'ENAC è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento, precisa che l'articolo 1 dello schema di decreto dispone al comma 1 che la nuova disciplina dei diritti aeroportuali, come espressamente previsto dalla direttiva 2009/12, si applica agli aeroporti il cui traffico annuale supera la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri. Il comma 2 prevede che i diritti concernenti gli aeroporti con un volume di traffico annuale passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri sono sottoposti ad un regime di

vigilanza da parte dell'Autorità di vigilanza, istituita dal successivo articolo 3.

L'articolo 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relativa alla rete aeroportuale, che individua un gruppo di aeroporti gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

L'articolo 3 dello schema designa quale Autorità nazionale di vigilanza la « Direzione diritti aeroportuali », apposita struttura costituita nell'ambito dell'ENAC nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. L'articolo individua le regole amministrative e contabili finalizzate a garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. Con lo stesso decreto viene ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità.

Le reti aeroportuali, ai sensi dell'articolo 4, sono designate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete; può inoltre consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato

urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui al successivo articolo 7.

Secondo l'articolo 5, i diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore, utilizzando criteri improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

L'articolo 5-*bis* introduce, al comma 1, un meccanismo volto a stabilire il grado di concorrenza fra gli aeroporti, secondo apposite «Linee guida sulla verifica dello stato della concorrenza» che saranno adottate dall'Autorità di vigilanza entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento. In particolare, le linee guida devono: fissare i criteri di determinazione del grado di concorrenza presente nei singoli aeroporti; definire la metodologia di misurazione del grado di concorrenza, sulla base del mercato rilevante, della struttura del mercato, della presenza di barriere all'ingresso, del potere contrattuale degli utenti; stabilire la disciplina delle tariffe aeroportuali per gli aeroporti che risultano in una situazione di concorrenza; definire il quadro degli adempimenti a carico dei gestori aeroportuali; individuare le condotte potenzialmente anticompetitive che motivano l'adozione di misure regolamentari supplementari.

Il comma 2 si riferisce agli aeroporti che, secondo l'analisi di cui al comma 1, non risultino in situazione di effettiva concorrenza: con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, su proposta dell'Autorità di vigilanza, dovranno essere individuati, in tale ambito, gli aeroporti per i quali continua ad applicarsi il vigente regime, di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005.

L'articolo 6 reca le nuova disciplina delle tariffe applicabile agli aeroporti che, secondo l'analisi di cui all'articolo 5-*bis*,

risultano in situazione di effettiva concorrenza. Il comma 1 prevede una consultazione periodica, da svolgersi almeno una volta all'anno, tra società di gestione e utenti dell'aeroporto. Il comma 2 dispone che il gestore debba consultare gli utenti dell'aeroporto prima di elaborare progetti infrastrutturali destinati ad incidere sulle tariffe. Il comma 3 prevede espressamente che l'Autorità di vigilanza deve disporre che ogni modifica della misura dei diritti aeroportuali va concordata da gestori e utenti dell'aeroporto, rispettando gli impegni assunti dal gestore nella stipula della concessione, i piani di sviluppo ivi previsti, e le linee di politica tariffaria predisposte dal CIPE. Il gestore, ai sensi del comma 4, deve sottoporre agli utenti ogni proposta di modifica dell'ammontare dei diritti, almeno quattro mesi prima della sua adozione, notificandola all'Autorità di vigilanza. I commi successivi regolano le procedure da seguire in caso di mancato accordo sulle proposte del gestore, attribuendo all'Autorità di vigilanza la competenza a pronunciarsi sulle relative controverse, con decisione soggetta all'ordinario regime di impugnazione degli atti amministrativi; la competenza sugli eventuali ricorsi giurisdizionali è attribuita al TAR del Lazio.

Osserva che l'articolo 5-*bis*, richiamando non solo il comma 1, ma anche il comma 2 dell'articolo 1 delinea un sistema che, alla luce del successivo articolo 6, comporta l'applicazione di una disciplina differenziata nei singoli aeroporti, a seconda che sia verificata o meno una situazione di concorrenza, a prescindere dalla soglia di passeggeri (superiore o inferiore a 5 milioni annui). Tale sistema sembra pertanto non corrispondere al principio enunciato dalla direttiva e dall'articolo 1 dello stesso schema di decreto in esame che invece si fonda proprio sulla previsione di regimi differenziati in funzione della predetta soglia.

Al riguardo ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la effettiva congruità del richiamo al 2 dell'articolo 1, contenuto all'articolo 5-*bis*.

L'articolo 7 reca norme sulla trasparenza, prevedendo nel dettaglio le informazioni minime che il gestore deve fornire agli utenti in occasione delle consultazioni di cui all'articolo 6, e quelle richieste agli utenti in relazione alle previsioni di traffico e all'utilizzo della propria flotta aerea. Le informazioni dovranno essere trattate come informazioni economicamente sensibili.

L'articolo 8 riguarda gli accordi che gestore e utenti devono stipulare al fine di definire i livelli di qualità dei servizi corrispondenti ai diritti aeroportuali concordati.

L'articolo 9 prevede che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare il gestore all'erogazione di servizi aggiuntivi, disponendo una conseguente rimodulazione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 10, al comma 1, detta norme sulle attività di controllo che l'Autorità di vigilanza deve compiere per garantire che nella determinazione dei diritti aeroportuali siano rispettati i principi di correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti, non discriminazione, allineamento con la media europea dei diritti praticati in scali aventi analoghi volumi di traffico. Il comma 2, con riferimento alle gestioni aeroportuali cui si applica l'articolo 6, prevede specifiche misure di controllo sull'applicazione delle linee guida, disponendo che, in caso di inosservanza di tali prescrizioni, l'Autorità possa sospendere il regime tariffario, comunicando i propri rilievi al gestore, che nei trenta giorni successivi dovrà adottare i necessari provvedimenti.

Osserva che all'articolo 10, comma 2, non risultano corretti i rinvii ad altre disposizioni contenuti alle lettere *b)*, *c)*, da un lato, e *d)*, dall'altro, in quanto, essi, anziché richiamare, rispettivamente, le lettere *a)* e *c)* del medesimo comma, rinviano ai commi 2 e 4.

L'articolo 11 si riferisce agli aeroporti militari, prevedendo che l'aeronautica militare stipuli con il gestore un apposita convenzione per la definizione dei costi sostenuti per le infrastrutture e i servizi, e dei relativi compensi. Chiede al Governo di

fornire una valutazione sugli aeroporti misti, anche alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto l'aeroporto di Trapani.

L'articolo 12 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta una relazione annuale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del provvedimento in esame.

La disciplina transitoria è dettata dall'articolo 13. In particolare il comma 1 dispone che la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma già stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, sarà determinata con le nuove norme alla scadenza dei contratti; il comma 2 prevede che, fino alla piena attuazione dell'articolo 5-*bis*, si applicano l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005 e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, sopra citati.

In proposito, osserva che la normativa transitoria non chiarisce se, nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto legislativo e la piena operatività dell'articolo 5-*bis*, sia possibile concludere la stipulazione di contratti di programma, anche per gli aeroporti che non rientrano nella ipotesi derogatoria di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale, come già ricordato, si applica solo agli scali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri.

L'articolo 14 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto legislativo in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di fornire le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il presidente per l'ampia e puntuale relazione, nella quale sono stati evidenziati anche alcuni punti critici del provvedi-

mento, concernenti in particolare il rinnovo dei contratti di programma in essere con le società di gestione aeroportuale, osserva che la Commissione, stante il termine per l'espressione del parere fissato al 17 agosto 2011, si trova costretta ad esaminare il provvedimento in tempi assai ristretti, a fronte di un marcato ritardo del Governo nel recepimento della direttiva, che ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Nel ricordare che la questione oggetto del provvedimento era stata già affrontata dalla Commissione nell'ambito dell'esame della legge comunitaria per il 2009, osserva che ci sarebbero stati i presupposti per un recepimento della direttiva nei termini previsti. In attesa delle valutazioni del Governo, si riserva di intervenire sul merito del provvedimento anche alla luce della proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nonostante i ridotti termini per l'esame del provvedimento in oggetto, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di svolgere, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, un ciclo di audizioni informali al riguardo, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi.

Carlo MONAI (IdV), in relazione alla previsione di un meccanismo di finanziamento a carico di vettori e gestori aeroportuali che consenta di reperire le risorse per costituire una struttura all'interno dell'Enac, preposta alla definizione dei sistemi di tariffazione, osserva che tale meccanismo, anche se suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, potrebbe avere delle ricadute negative in termini di aumento del costo del biglietti aerei per gli utenti. Ritiene inoltre che non sia politicamente opportuno designare l'Enac come autorità nazionale di vigilanza, stanti le recenti vicende giudiziarie che vedono coinvolto il citato ente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, con riferimento al testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato nella seduta del 22 giugno scorso, sono stati presentati gli articoli aggiuntivi Crosio 6.01, Velo 6.02 e Compagnon 6.03 (*vedi allegato 2*).

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto delle citate proposte emendative, fa presente che l'articolo aggiuntivo Crosio 6.01 novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizzando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di con-

certo con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica. Osserva che in sede di prima applicazione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo aggiuntivo Velo 6.02 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che le imprese di consulenza automobilistica possano autenticare anche le sottoscrizioni di negozi, estrarre copie conformi all'originale e – in base ad un apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'Agenzia delle entrate – registrare gli atti telematicamente, ove ne sia prevista la registrazione.

L'articolo aggiuntivo Compagnon 6.03 inserisce l'articolo 27-bis nel codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo l'uso dei dispositivi supplementari di allarme acustico e di segnalazione visiva da parte dei conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché di organismi equivalenti solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.

Sui predetti articoli aggiuntivi esprime, quindi, parere favorevole.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MISITI esprime un parere conforme a quello del relatore sulle citate proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli articoli aggiuntivi Crosio 6.01, Velo 6.02 e Compagnon 6.03 (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 13 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di giungere, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, alla votazione delle risoluzioni in oggetto, eventualmente unificandole in un unico testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) chiede al Governo di fornire al più presto notizie in merito all'attuazione dell'impegno contenuto nella risoluzione a propria firma n. 7-00527, relativa alle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana, approvata nella seduta dell'8 giugno scorso.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente, definisce i concetti di piattaforma logistica territoriale nazionale e di interporto e reca disposizioni per l'inserimento della rete dei terminali strategici nazionali nei sistemi di rete dei collegamenti e dei corridoi marittimi dell'Unione europea

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

b) migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto;

c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale;

d) superare i limiti del trasporto intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

3. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per piattaforma logistica territoriale, il compendio delle infrastrutture e

dei servizi, presenti su un territorio inter-regionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, e in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

b) per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità.

ART. 2.

(Programmazione delle strutture).

1. Il riconoscimento delle piattaforme logistiche territoriali esistenti e la localizzazione di nuove piattaforme logistiche territoriali sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede mediante l'approvazione, con proprio decreto, del piano generale delle intermodalità, nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

2. Ai fini dell'elaborazione del piano per l'intermodalità, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 284, è integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale.

3. Le previsioni del piano generale delle intermodalità costituiscono automatica delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali incompatibili.

4. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, all'interno del quale l'eventuale realizzazione di nuovi interporti è posta a totale carico dei soggetti privati proponenti e non costituisce comunque obbligo per lo Stato, per le regioni, per gli enti locali o per altri enti o società pubblici ai fini della realizzazione di opere di infrastrutturazione o di raccordo con le infrastrutture pubbliche.

ART. 3.

(Requisiti delle strutture).

1. Il riconoscimento di un interporto è soggetto ad autorizzazione regionale, subordinata alla verifica dei requisiti minimi previsti dalla presente legge e da quelli ulteriori eventualmente previsti dalla legge regionale.

2. I requisiti minimi previsti, ai sensi del comma 1 sono: un terminale ferroviario intermodale per l'effettuazione di traffici intermodali e/o convenzionali trasbordati, collegato direttamente con i maggiori centri industriali e distributivi del territorio regionale, idoneo a formare o ricevere treni completi, che operi, a regime, con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali, salvo che la regione non disponga diversamente nel rispetto dell'economicità dell'iniziativa; un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; un servizio doganale, un centro direzionale; un'area per i servizi alle persone; un'area per i servizi ai veicoli industriali; aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logi-

stica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana. La regione stabilisce altresì i volumi minimi settimanali di merce che devono essere trasportati su ferro.

3. La Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nella composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 2, definisce annualmente la rete di terminali e raccordi necessari per il funzionamento di ciascun interporto, ai fini della predisposizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR) da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

4. Un interporto deve inoltre avere collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione, collegamenti ferroviari diretti con le linee ferroviarie nazionali prioritarie e collegamenti funzionali con almeno un porto e, ove possibile, un aeroporto.

5. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

6. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

7. La localizzazione di nuovi interporti è effettuata tenendo conto del tracciato dei corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione n. 661/2010/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, dei piani regolatori delle regioni e dei comuni interessati nonché della rete infrastrutturale ivi esistente.

8. La progettazione di un interporto è obbligatoriamente sottoposta a valutazione di impatto ambientale.

ART. 4.

(Natura della gestione).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi

rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.

ART. 5.

(Gestione dei rifiuti).

1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate

le modalità di trasporto e di stoccaggio dei rifiuti da parte dei soggetti che gestiscono interporti al fine di favorire la semplificazione di tali attività.

ART. 6.

(Disciplina urbanistica).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti gli standard urbanistico-edilizi da osservare nelle piattaforme logistiche territoriali e negli interporti, anche in deroga al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis. (Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica). 1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica ».

2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 01. Crosio, Velo, Tullo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica. ».

6. 02. Velo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis. (Modifiche al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). 1. Dopo l'articolo 27 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Disposizioni concernenti la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero). 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché

agli organismi equivalenti solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.

2. Chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare la precedenza in mare.

3. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. ».

6. 03. Compagnon, Mereu.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3917 Quartiani – Adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	92
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina delle professioni non regolamentate.

C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3917 Quartiani – Adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, in data 22 dicembre 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3917,

d'iniziativa del deputato Quartiani: « Disposizioni in materia di professioni associative ». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 1934 e abbinate, comunica che la Presidenza ha provveduto all'abbinamento della stessa, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto che propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD), nel manifestare un orientamento favorevole all'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto, cui hanno proficuamente contribuito anche i colleghi del proprio gruppo, ritiene tuttavia che esso debba essere ulteriormente approfondito per evitare di costituire per le professioni regolamentate ordini di serie B.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nel condividere le osservazioni del deputato

Lulli, sottolinea che sul testo elaborato dal Comitato ristretto possono essere presentate proposte emendative.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea preliminarmente la necessità di regolare il delicato mercato dei materiali gemmologici senza tuttavia complicare ulteriormente la vita delle imprese, che si trovano in grande difficoltà non solo a causa della crisi, ma anche per gli eccessivi adempimenti burocratici richiesti dal sistema italiano. Rileva che nella predisposizione del testo ha tenuto conto di tutte le posizioni espresse dalle associazioni di categorie intervenute in audizione, prestando la massima attenzione ai processi di semplificazione.

Passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate (*vedi allegato 2*), avvertendo che saranno poste in votazione in una prossima seduta, per consentire sia ai colleghi che al Governo un'adeguata riflessione.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mattesini 2.1, osservando che l'articolo 2, al comma 1, contiene una serie di definizioni relative al materiale gemmologico, al vetro, alle perle: non appare, a suo

avviso, opportuno inserire al termine di tali definizioni quella di « gemmologo ».

Sull'emendamento Mattesini 3.1, rileva che esso, aggiungendo un comma all'articolo 3, appare però una ripetizione del comma 4 del medesimo articolo; la sua proposta è di riformularlo nel senso di integrare il comma 4, inserendo, dopo le parole « una nota informativa » le seguenti « che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente ».

Sottolinea che l'emendamento Mattesini 7.1 sopprime il comma 4 dell'articolo 7, che prevede che le regioni provvedano alla stampa dei vademecum per la corretta informazione dei consumatori sull'acquisto dei materiali gemmologici e sui contenuti della presente legge, reintroducendo quindi 5 articoli, provenienti dalla proposta Mattesini C. 2274, riguardanti l'istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici; la relativa formazione; la tutela del consumatore; l'analisi gemmologica e la certificazione di qualità; la vigilanza. Ricordando che, su molte di tali disposizioni le stesse categorie, nelle audizioni svolte, hanno manifestato dubbi, riterrebbe di poter accogliere completamente – salvo una correzione formale consistente nella soppressione, al comma 3, delle parole « del marchio di cui al presente comma e » – l'articolo concernente la tutela del consumatore. Relativamente alla formazione, ricorda che deve essere lasciata alla competenza delle regioni: si può peraltro accogliere un comma, da aggiungere all'articolo 8-*bis*, sulla tutela del consumatore, che reciti: « 5. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore. » Per quanto concerne l'analisi gemmologica e la certificazione di qualità (articolo 8-*quinquies*), appare condivisibile il comma 3, che potrebbe essere inserito quale comma 2 dell'articolo 11. Infine, in

relazione alla vigilanza, osserva che nell'attuale formulazione dell'articolo 8-*sexies* appare improprio far svolgere compiti di polizia giudiziaria al personale delle camere di commercio. Riterrebbe, pertanto, che su questo punto – ferma restando la disponibilità a rafforzare i meccanismi di vigilanza, eventualmente prevedendo competenze in materia per le società che svolgono i compiti di certificazione e che sono obbligatoriamente iscritte alle camere di commercio – sia necessaria un'ulteriore riflessione ed una valutazione complessiva anche in relazione ai pareri che potranno pervenire dalle Commissioni. Con le riformulazioni proposte, esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Mattesini 7.1.

Sottolinea che l'emendamento Mattesini 7.2, se approvato l'emendamento Mattesini 7.1 come riformulato, risulterebbe assorbito.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mattesini 8.01, che introduce l'articolo 8-*bis*, relativo alla vigilanza, con le motivazioni già esposte.

Esprime parere favorevole sulla seconda parte dell'emendamento Mattesini 9.1. Si tratta di modifiche puntuali al comma 1 dell'articolo 9 – ove viene precisato che il venditore deve rilasciare a richiesta una dichiarazione all'acquirente, che comprenda anche la specie merceologica di ogni gemma e il relativo peso in carati – e al comma 3, ove viene precisato che nelle informazioni della dichiarazione deve essere anche inclusa l'indicazione del Paese da cui l'Italia ha importato da

ultimo. Sottolinea che le disposizioni introducono un maggiore controllo, ma la loro applicazione è stata ritenuta gravosa dalle associazioni di categoria intervenute in audizione. Ritiene, pertanto, di poter accogliere la lettera *b)* relativa alle modifiche al comma 3, mentre per la lettera *a)* appare opportuno consultare le categorie per poter stabilire una soglia di grandezza della pietra che renda necessaria l'indicazione della caratura.

Andrea LULLI (PD) ringrazia la presidente per l'ottimo lavoro svolto nella predisposizione del testo unificato, ritenendo tuttavia necessario un ulteriore sforzo nella direzione della semplificazione.

Santo Domenico VERSACE (Pdl), relativamente alle tematiche della certificazione di qualità, sottolinea che in sede europea si sta provvedendo alla completa tracciabilità di prodotti attraverso l'utilizzo di *microchip*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto e definizioni).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge per professioni non organizzate in ordini o collegi si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di

giudizio, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 2.

(Associazioni professionali).

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1 comma 2, al fine di valorizzare le competenze, diffondere il rispetto di regole deontologiche e vigilare sul comportamento degli associati, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente, adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

5. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti iscritti alle associazioni non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

ART. 3.

(Forme aggregative delle associazioni).

1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni.

ART. 4.

(Registro delle associazioni professionali).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato « Registro », al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Il Registro è pubblico. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce le forme e i modi attraverso cui renderlo diffusamente consultabile.

3. L'iscrizione al Registro costituisce titolo per il coinvolgimento nella definizione delle piattaforme comuni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono chiedere l'iscrizione al Registro.

5. Il Ministero dello sviluppo economico procede alla cancellazione dal Registro delle associazioni professionali in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, o per gravi violazioni nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto del codice deontologico da parte degli associati e sulla veridicità delle dichiarazioni da essi rese.

ART. 5.

(Requisiti delle associazioni professionali per l'iscrizione al Registro).

1. Al fine dell'iscrizione al Registro, le associazioni professionali devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o da altra idonea documentazione da almeno due anni;

b) adozione di uno statuto che assicuri:

1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione;

6) l'assenza di scopo di lucro;

7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

d) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle delibere relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

e) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

f) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;

g) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;

h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza.

2. La domanda per l'iscrizione al Registro è presentata al Ministro dello sviluppo economico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata e corredata di copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dell'indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora l'associazione richiedente l'iscrizione al Registro sia già inserita nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 del presente articolo si considerano già posseduti.

ART. 6.

(Auto-regolamentazione volontaria).

1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle associazioni professionali iscritte al Registro di cui all'articolo 4 l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una normativa tecnica UNI relativa all'attività professionale oggetto dell'associazione. Entro tre mesi dalla ricezione di detta comunicazione, le associazioni professionali iscritte al registro ed afferenti alle attività professionali per cui sia stata rilasciata la normativa tecnica UNI sono tenute ad adeguare gli statuti associativi alle disposizioni da questa indicate. Qualora le associazioni non procedano all'adeguamento, il Ministero provvede alla cancellazione dell'associazione dal Registro di cui all'articolo 4.

5. Contro il provvedimento di cancellazione, l'associazione può presentare ricorso al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.

6. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, può precisare quali specificazioni tecniche o altri requisiti, afferenti ad una attività professionale di cui all'articolo 1 della presente legge, presentino i caratteri di «regola tecnica» la cui osservanza sia obbligatoria di diritto o di fatto ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo.

ART. 7.

(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono adottare il Sistema di attestazione delle professioni associative.

2. Il Sistema di cui al comma 1 prevede il rilascio:

a) dell'attestato di competenza da parte delle singole associazioni professionali;

b) dell'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI da parte delle forme aggregative di cui all'articolo 3.

3. Gli attestati di cui al comma precedente non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. Ai fini del rilascio degli attestati di cui al comma 2, il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

ART. 8.

(Attestato di competenza).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al Registro di cui all'articolo 4 possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza relativo al possesso dei requisiti professionali.

2. Il rilascio dell'attestato avviene in base ai curriculum formativi, alle esperienze professionali maturate, all'aggiornamento professionale effettuato e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli iscritti, assicurando in ogni caso che le documentazioni richieste abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi rispetto alle associazioni medesime.

3. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato, tra i quali:

a) i livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di altri percorsi formativi riconosciuti;

b) gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;

c) gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua.

4. L'attestato di competenza ha validità triennale ed è rilasciato ai professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.

6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione implica la contestuale decadenza dell'attestato di competenza.

7. Il professionista iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione nel Registro dell'associazione stessa.

ART. 9.

(Attestato professionale di conformità UNI).

1. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono rilasciare, su richiesta degli iscritti, l'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI definita per la singola professione.

2. L'attestato di cui al comma 1 garantisce la conformità dei requisiti professionali e delle modalità di esercizio dell'attività da parte del professionista alle caratteristiche della professione ed alle sue modalità di esercizio individuate dalla normativa tecnica UNI.

3. L'attestato professionale di conformità ha validità triennale.

4. Alle forme aggregative è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.

ART. 10.

(Vigilanza).

1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni di cui alla presente legge al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.

ALLEGATO 2

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) per « gemmologo » colui che accerta od identifica con opportuni strumenti scientifici, la natura, la specie, la varietà del materiale gemmologico;

2. 1. Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 3.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per i prodotti indicati nel presente articolo deve essere messa a disposizione dell'acquirente e consegnata, insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.

3. 1. Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 7.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire i seguenti:

ART. 8-bis.

(Istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale de-

gli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, qualificati ai sensi dell'articolo 8-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al presente comma.

2. Gli importatori e i produttori hanno l'obbligo di indicare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita l'origine, naturale o sintetica, dei materiali gemmologici e la presenza di trattamenti ai sensi delle disposizioni previste dalla presente legge.

3. I commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano.

ART. 8-ter.

(Formazione).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, sono altresì determinate le linee guida relative alle modalità di svolgimento e alle materie dei corsi per la lavorazione e il commercio dei materiali gemmologici di cui alla presente legge, volti alla qualificazione e all'aggiornamento dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8-bis.

2. Le regioni, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, promuovono per

i soggetti di cui all'articolo 8-bis, corsi di qualificazione volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. I corsi sono tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli istituti universitari, dagli istituti professionali e dalle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1 è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

ART. 8-*quater*.

(*Tutela del consumatore*).

1. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 15 provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.

2. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

3. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza del marchio di cui al presente comma e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un *vademecum* per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il *vademecum* riporta sinteticamente e in modo chiaro il conte-

nuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

ART. 8-*quinquies*.

(*Analisi gemmologica e certificazione di qualità*).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8-bis hanno l'obbligo di richiedere un'apposita analisi gemmologica, o certificazione se necessaria ai fini commerciali o legali, relative alla produzione e alla vendita dei materiali gemmologici.

2. L'analisi gemmologica è effettuata da un gemmologo come definito all'articolo 2, comma 1 lettera *g-bis*). La certificazione è rilasciata da uno dei laboratori abilitati ai sensi dell'articolo 12 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti.

3. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni, i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione di cui al comma 2 svolgono periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggiano il prodotto finito. Le modalità di tali controlli, mediante prelievo di campioni di oggetti, e i relativi esiti di prova, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1.

ART. 8-*sexies*.

(*Vigilanza*).

1. La vigilanza sull'importazione e sull'esportazione dei materiali gemmologici è esercitata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia presso un istituto di formazione qualificato specificamente nel settore della gemmologia.

3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

4. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso ai locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.

7. 1. Mattesini.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Tutela del consumatore).

1. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 15 provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.

2. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

3. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza del marchio di cui al presente comma e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un *vademecum* per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il *vademecum* riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

7. 2. Mattesini.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'importazione e sull'esportazione dei materiali gemmologici è esercitata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia presso un istituto di formazione qualificato specificamente nel settore della gemmologia.

3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

4. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso ai locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.

8. 01. Mattesini.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « siano essi sfusi o montati » aggiungere le seguenti: « , compresa la specie merceologica di ogni gemma e il relativo peso in carati »;

b) al comma 3 dopo le parole: « di cui al comma 1 » aggiungere le seguenti: « che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia ».

9. 1. Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 101

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio (*Esame e rinvio*) 103

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, osserva che la X Commissione ha richiesto l'espressione del parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 3107 e abbinate, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Al riguardo, mette in evidenza che il provvedimento intende dettare una disciplina di principio a livello nazionale sull'attività professionale nel settore delle scienze estetiche, ampliando e coordinando le definizioni, i profili professionali, i requisiti di abilitazione professionale, le modalità di esercizio e le potestà delle regioni, a fronte della legislazione parziale e frammentaria vigente in materia. Osserva, quindi, che tale proposta normativa è sostanzialmente volta ad assicurare la tutela della concorrenza, stabilendo criteri

di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della XI Commissione, segnala l'articolo 3 del provvedimento, dedicato alla formazione degli operatori del settore e alla disciplina delle qualificazioni professionali, ritenuta requisito indispensabile per l'esercizio di tale attività. Fa presente, in proposito, che tale articolo prevede un percorso distinto in due fasi: la prima comprende la frequenza di un percorso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato; la seconda fase si realizza con la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata di un anno, che si conclude con l'ammissione ad un esame il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che consente l'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale. Fa altresì notare che tale percorso formativo deve essere realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di formazione e studio e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro; viene previsto, inoltre, che le competenze formative acquisite durante l'arco della vita lavorativa, registrate in un «libretto formativo del cittadino», e le stesse esperienze lavorative svolte tramite periodi di collaborazione tecnica continuativa in im-

prese abilitate del settore, possano essere valutate per il riconoscimento di appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Rilevata, dunque, l'assoluta validità del provvedimento, anche per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, che favoriscono un efficace percorso di apprendimento professionale, alternato tra esperienze di studio e di lavoro concreto sul campo, in vista di un più agevole incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e dell'avvio di attività di tipo autonomo, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) giudica importante il provvedimento in esame, atteso che esso introduce una disciplina organica in materia, a fronte della legislazione parziale e frammentaria attualmente vigente. Valuta, altresì, favorevolmente le norme tese a valorizzare le forme di apprendimento di tali figure professionali attraverso il riconoscimento di un adeguato percorso di formazione, anche in un'ottica di tutela della concorrenza e salvaguardia dei consumatori. Preannuncia, per tali ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel prendere atto che non vi sono obiezioni a procedere sin dalla seduta odierna alla deliberazione di competenza della Commissione, fa presente che il presente argomento, previsto originariamente in calendario anche per la giornata di domani, dovrà intendersi conseguentemente espunto dall'ordine del giorno della prossima seduta.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.45.**Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.****C. 3361 Di Virgilio.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame dispone il trasferimento all'Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (E.N.P.A.M.) della tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. Fa notare, quindi, che il provvedimento si compone di 2 articoli: l'articolo 1, comma 1, dispone in particolare l'assoggettamento a tutela previdenziale presso l'E.N.P.A.M. dei compensi corrisposti ai titolari di contratti di formazione specialistica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Segnala poi che il comma 2 prevede, conseguentemente, l'obbligo per le università presso cui operino le scuole di specializzazione, di versamento dei contributi al Fondo di previdenza generale dell'E.N.P.A.M., contestualmente alla corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo previsto per gli specializzandi per tutta la durata legale del corso, applicando l'aliquota contributiva pro tempore vigente presso il medesimo Fondo. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 2 prevede il trasferimento al Fondo di previdenza generale gestito dall'E.N.P.A.M. dei contributi versati, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore legge, alla gestione separata INPS, previa convenzione tra gli enti

previdenziali interessati da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne la formulazione del testo, segnala sin d'ora, sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente, l'opportunità di prevedere, nel disporre il trasferimento della tutela previdenziale all'E.N.P.A.M., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto l'obbligo di iscrizione dei medici in formazione specialistica alla gestione separata INPS.

In conclusione, attesa l'importanza dell'intervento, che riguarda il trattamento previdenziale di migliaia di medici in formazione specialistica, auspica che sull'argomento si sviluppi un adeguato dibattito, che possa eventualmente condurre alla formulazione di un testo condiviso.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno svolgere approfondimenti sul provvedimento in esame, attesa la delicatezza del tema, ricordando che su tale argomento sono stati presentati anche taluni atti di sindacato ispettivo, proprio al fine di richiamare l'attenzione sulle problematiche previdenziali dei lavoratori in questione. Nel porre in evidenza la necessità di garantire ai giovani medici certezze circa le coperture contributive, alla stregua di quanto accade negli altri Paesi europei, chiede al relatore chiarimenti circa le modalità di trasferimento della tutela previdenziale all'E.N.P.A.M., questione sulla quale ritiene occorra soffermarsi con attenzione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene opportuno svolgere una seria e articolata riflessione sul tema in discussione, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con i rappresentanti degli enti previdenziali interessati, nonché valutando l'opportunità di ascoltare le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei soggetti potenzialmente coinvolti dall'eventuale approvazione del progetto di

legge in esame. Ritiene, infatti, necessario far luce circa l'effettiva utilità di un tale intervento, manifestando preoccupazione sulla circostanza che il trasferimento della tutela previdenziale all'E.N.P.A.M., pur comportando oggettivi vantaggi per i medici in ordine alla misura delle aliquote contributive, possa produrre conseguenze negative sull'entità finale dei trattamenti previdenziali.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel citare in particolare l'esempio della gestione ENASARCO, si chiede se l'intervento in oggetto sia concretamente vantaggioso per i lavoratori in questione, paventando il rischio che essi possano essere assoggettati in futuro a una doppia contribuzione, così come avvenuto per altre categorie di lavoratori, anche a seguito dell'introduzione di talune disposizioni, da ultimo nelle recenti manovre economiche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica necessario svolgere una compiuta istruttoria sul provvedimento in esame, soprattutto con riferimento ai profili di carattere finanziario: domanda, pertanto, al relatore se abbia già preso in considerazione eventuali norme di copertura dei relativi oneri.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, con riferimento alle diverse richieste di chiarimento formulate, giudica le misure recate dal provvedimento in esame idonee a migliorare la posizione contributiva dei giovani medici, facendo notare che tali lavoratori, già sottoposti ad una aliquota fissa e ad una variabile a seconda del tipo di attività svolta, con l'entrata in vigore di tale disciplina potrebbero beneficiare di un trattamento più favorevole in ordine alla copertura previdenziale dei periodi di specializzazione, i quali altrimenti sarebbero da riscattare presso l'INPS in termini più onerosi. Prospettata l'esigenza di offrire a tale categoria professionale un'adeguata tutela previdenziale e considerata la durata significativa di tali percorsi di specializzazione, condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, pur auspicando una

sollecita conclusione dell'iter, a fronte della forte attesa nutrita dai soggetti interessati. Condivide, da ultimo, la necessità di svolgere adeguati approfondimenti circa i possibili oneri finanziari recati dal provvedimento.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI osserva che il Governo condivide, in linea di principio, lo spirito del provvedimento in esame, ritenendo tuttavia necessario valutare con attenzione taluni suoi profili di sostenibilità finanziaria, attesa la palese « non invarianza » degli oneri: si riserva, quindi, di esporre la definitiva posizione del suo dicastero sul provvedimento, nella fase in cui saranno chiari gli esiti di un supplemento istruttorio in materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista pausa estiva, al fine di mettere il Governo nelle condizioni di svolgere i necessari approfondimenti sul provvedimento, soprattutto con riferimento ai profili di natura finanziaria, fermo restando che le modalità di prosecuzione dell'iter – tra cui il possibile svolgimento di un ciclo di audizioni informali – saranno appositamente valutate in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato dalla Commissione per il seguito del-

l'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 4384 Poli: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato immediatamente al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di definire l'unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 luglio 2011.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	109
Sull'ordine dei lavori	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
AVVERTENZA	108

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Avverte, altresì, che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge n. 4207, adottato come testo base nella seduta del 5 luglio 2011 (*vedi allegato*).

Fa presente, infine, che, per esigenze rappresentate da diversi gruppi, si è convenuto di concludere i lavori odierni della Commissione entro le ore 15.

Sull'ordine dei lavori.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che molti degli emendamenti presentati ripropongono questioni già affrontate in sede di Comitato ristretto e rischiano, a suo avviso, di compromettere il delicato

equilibrio su cui poggia il testo elaborato dal Comitato medesimo. Ciò potrebbe impedire, inoltre, la rapida approvazione del provvedimento, laddove, mantenendo il testo elaborato dal Comitato ristretto, potrebbero sussistere le condizioni per la sua approvazione in sede legislativa. Suggerisce, pertanto, al relatore di considerare l'opportunità di invitare i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Paola BINETTI (UdCpTP) dichiara di concordare pienamente con la proposta della collega Miotto, ritenendo che il testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenti un soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse istanze degli oralisti e dei segnanti.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di concordare con le colleghe che lo hanno preceduto, ritenendo che il testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenti una sintesi difficilmente migliorabile. Auspica, quindi, che i presentatori ritirino tutte le proposte emendative e che, successivamente, vi sia l'assenso di tutti i gruppi per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Antonio PALAGIANO (IdV), preso atto della convergenza manifestata dagli altri gruppi, dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti di cui è firmatario.

Marco RONDINI (LNP) dichiara di concordare con la proposta dai colleghi che lo hanno preceduto.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, osserva, preliminarmente, che gli emendamenti presentati possono suddividersi in quattro categorie: quelli presentati dai sostenitori della lingua dei segni italiana, quelli ispirati alle ragioni degli oralisti, quelli che denotano una sostanziale estraneità al dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto e, infine, quelli volti a migliorare oggettivamente la qualità del testo. In tutte le categorie descritte sono presenti emendamenti sottoscritti da colleghi sia della

maggioranza sia dell'opposizione. Pertanto, nel condividere lo spirito della proposta formulata dai colleghi sin qui intervenuti, ritiene che sarebbe utile fare salvo il contenuto degli emendamenti volti a migliorare la qualità del testo normativo, eventualmente presentando, a tal fine, propri emendamenti in qualità di relatore.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI, nel ribadire che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione e giudica favorevolmente la proposta avanzata dall'onorevole Miotto e ripresa dagli altri deputati intervenuti, auspica che essa contribuisca a favorire una rapida conclusione dell'*iter*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, se gli emendamenti presentati non vengono ritirati, occorre procedere all'espressione del parere da parte del relatore e del Governo e, quindi, alla loro votazione. In caso contrario, cioè se i presentatori ritirano tutti gli emendamenti, è fatta comunque salva la facoltà del relatore di presentare gli emendamenti che reputi utili al fine di migliorare la qualità del testo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che, in sede di Comitato ristretto, il relatore aveva invitato tutti i gruppi ad astenersi dal presentare proposte emendative, al fine di non compromettere l'equilibrio complessivo del testo elaborato in quella sede. Essendosi attenuta a tale indicazione, prende atto con rammarico del fatto che essa sia stata largamente disattesa. Sottolinea, altresì, che a fronte della dichiarata volontà del relatore di presentare suoi emendamenti, non apparirebbe corretto un invito del relatore a ritirare tutti gli emendamenti presentati dai colleghi.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime la propria sorpresa per le valutazioni del relatore sugli emendamenti presentati, precisando che, se si dovesse entrare nel merito di tali proposte emendative, ver-

rebbe meno la sua disponibilità a ritirare quelle a propria firma.

Carla CASTELLANI (PdL) invita il relatore ad accogliere la proposta emersa da tutti i gruppi presenti in Commissione, al fine di procedere celermente all'approvazione del provvedimento, ricordando come sia comunque fatta salva la possibilità per i colleghi di presentare emendamenti in sede legislativa, qualora la Commissione proceda in tal senso.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che, se tutti gli emendamenti presentati vengono ritirati, è evidente come il relatore non possa esprimere un parere sugli stessi, ma solo presentare eventuali nuove proposte emendative.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, nel riserbarsi di presentare emendamenti al fine di recepire il contenuto delle sole proposte emendative volte a migliorare la qualità del testo, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Luciana PEDOTO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.8, 1.11, 2.5, 2.7 e 2.9.

Lucio BARANI (PdL) ritira i suoi emendamenti 1.6, 1.9, 1.14, 2.6 e Tit. 2.

Delia MURER (PD) ritira i suoi emendamenti 1.20, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 e 2.18.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.23, 1.21, 1.25, 2.24, 2.23, 2.22, 2.21 e Tit. 3, invitando, comunque, i colleghi a riflettere sull'opportunità di modificare il titolo introducendo un riferimento espresso al riconoscimento della LIS, come proposto dal suo emendamento Tit. 3, testé ritirato.

Marco RONDINI (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.3, 1.5, 1.4 e 2.23.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira gli emendamenti Mura 1.1, 1.2, 2.12, 2.13, 2.11 e 3.1, di cui è cofirmatario.

Donata LENZI (PD) ritira il suo emendamento 1.24.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendosi convenuto di concludere i lavori della Commissione entro le ore 15 ed essendosi il relatore riservato di presentare nuovi emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.
C. 4003 Palumbo.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 13, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:

a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego

sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione.

3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è garantito l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

1. 15. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove la rimozione, fino alla fine del comma, con le seguenti: garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

1. 20. Murer.

Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

* **1. 7.** Mannino.

Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

* **1. 6.** Barani, Pedoto.

Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

* **1. 23.** D'Incecco.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

1. 8. Pedoto, Barani, Lenzi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde.

1. 1. Mura, Palagianò.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.

* **1. 9.** Barani, Pedoto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.

* **1. 10.** Mannino.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;.

1. 21. D'Incecco.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psico-

logico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione e nell'educazione;.

* **1. 11.** Pedoto, Barani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione e nell'educazione;.

* **1. 12.** Mannino.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: diffusione, *aggiungere le seguenti:* capillare in tutti i presidi di neonatologia e maternità.

1. 16. Murer.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: attivazione, *aggiungere le seguenti:* conseguente e immediata.

1. 17. Murer.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

1. 2. Mura, Palagianò.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) in caso di impossibilità d'apprendere e usare la lingua orale, riconosce e promuove l'uso del linguaggio mimico gestuale (LMG) utilizzato rispettivamente nelle diverse realtà territoriali dell'Italia;

promuove, altresì, le necessarie forme di comunicazione alternativa aumentativa e tutta la tecnologia disponibile.

1. 18. Murer.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce l'uso del linguaggio mimico gestuale e di tutte le forme di comunicazione alternativa.

1. 3. Rondini.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne promuove l'acquisizione e l'uso.

1. 13. Mannino.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per l'accesso all'informazione e nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, anche in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è garantito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

1. 14. Barani, Pedoto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per l'accesso all'informazione e nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, anche in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico, a richiesta dell'interessato.

1. 25. D'Incecco.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde

deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.

1. 24. Lenzi.

Al comma 3, sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

* **1. 5.** Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

* **1. 19.** Murer.

Sostituire la rubrica con la seguente: Diritti della persona sorda.

1. 4. Rondini.

Alla rubrica, sostituire le parole: riconoscimento della lingua dei segni italiana, con le seguenti: promozione dell'uso del linguaggio mimico gestuale (LMG).

1. 22. Murer.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regolamenti).

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la Lingua Italiana e la Lingua dei Segni Italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;

c) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

d) recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;

e) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

2. 14. Marinello.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.

2. 12. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: sentito l'Osservatorio fino a: n. 18, con le seguenti: acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. 13. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;

2. 11. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;

* 2. 2. Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;

*** 2. 5.** Pedoto, Barani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;

*** 2. 24.** D'Incecco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

**** 2. 1.** Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione

delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

**** 2. 7.** Pedoto, Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) consentono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

2. 23. D'Incecco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

2. 15. Murer.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) recano disposizioni volte a promuovere anche in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;

2. 8. Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e

nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;

2. 6. Barani, Pedoto.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) recano disposizioni volte a consentire anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde;

2. 22. D'Incecco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

2. 23. Rondini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

2. 16. Murer.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

2. 17. Murer.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: LIS, aggiungere le seguenti: e il linguaggio mimico gestuale (LMG).

2. 19. Murer.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero.

2. 18. Murer.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.

2. 4. Pizzetti, Lenzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di idonea strumentazione informatica o telefonica da attivare per le emergenze su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.

2. 20. Pizzetti.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

* **2. 9.** Pedoto, Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso

convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

* **2. 10.** Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

* **2. 21.** D'Incecco, Lenzi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione della presente legge.

3. 1. Mura, Palagiano.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).

* **Tit. 1.** Mannino.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).

* **Tit. 2.** Barani, Pedoto.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).

* **Tit. 3.** D'Incecco.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler (*Svolgimento e conclusione*) 117

INTERROGAZIONI:

5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro per il turismo in materia di caccia 117

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1. Parere alla XIV Commissione (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 118

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 124

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) 118

ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale presentata dal relatore) 127

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) 132

RISOLUZIONI:

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 119

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini e 7-00646 Di Giuseppe: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo (*Discussione congiunta e rinvio*) 120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (*Seguito dell'esame del documento conclusivo – Approvazione*) 120

ALLEGATO 5 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler, interverrà in videoconferenza da Bruxelles.

Il dottor Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro per il turismo in materia di caccia.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, precisa che l'interrogazione è stata presentata lo scorso novembre, a seguito di notizie apparse sulla stampa. Giudica quindi insoddisfacente la risposta del Governo, che appare generica e che potrebbe far ritenere che il Ministro per il turismo, essendo delegato alle attività volte alla promozione dell'immagine dell'Italia, potrebbe continuare nelle attività segnalate nell'interrogazione. Riservandosi un più compiuto esame della risposta, ritiene importante che il Governo precisi che non intende promuovere interventi normativi del tipo di quelli indicati in alcune prese di posizione del Ministro per il turismo, che possono creare allarme con conseguenze negative sull'occupazione. Se si intende modificare la legge sulla caccia, si segua il corretto *iter* procedurale e lo si faccia in Parlamento, sulla base di una proposta del ministro competente.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Faenzi ha presentato una proposta di parere, sulla quale si è aperto un dibattito.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), predisposta sulla base delle osservazioni formulate nella seduta di ieri. Precisa, in particolare, di aver aggiunto l'osservazione di cui alla lettera *b*), per segnalare la necessità di prevedere meccanismi idonei ad evitare la perdita di risorse comunitarie per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia, in virtù del disimpegno automatico delle somme non spese nei termini previsti dalla normativa europea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
(COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.
(COM(2010)738).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Negro ha preannunciato la presentazione di una proposta di documento finale.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, illustra una proposta di documento finale, elaborata sulla base delle osservazioni e delle proposte formulate nel corso delle audizioni informali e dai colleghi (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD) chiede chiarimenti al relatore, in merito al rilievo di cui alla lettera *a*), numero 9), della proposta di documento. In particolare, ritiene che la formulazione del primo periodo non tenga conto del fatto che già esiste un apparato di controllo per i prodotti DOP, IGP e STG.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, precisa che la sua proposta intendeva recepire le proposte delle regioni e le osservazioni del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che hanno sottolineato l'importanza di un sistema di controlli uniforme nei diversi paesi membri dell'Unione europea. Per esempio, il Direttore generale dell'OLAF ha segnalato che l'Italia è ai primi posti nelle sospette frodi più per l'efficienza del suo sistema di controllo e di rilevazione che per una reale maggiore presenza del fenomeno rispetto ad altri paesi.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che, sulla base delle precisazioni del relatore, sarebbe preferibile riformulare la proposta di documento.

Massimo FIORIO (PD) invita a riformulare il documento, per la parte in discussione, tenendo presente che l'uniformità e il coordinamento dei sistemi di controllo va effettuato a livello europeo e non rimesso agli Stati membri, perché altrimenti non sarebbero assicurati standard minimi comuni a tutti.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone una riformulazione del numero 9) della lettera a) della proposta di documento, nel senso emerso dal dibattito.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Teresio DELFINO (UdCpTP), con riferimento al rilievo di cui al numero 1) della lettera a), invita a sottolineare con maggiore forza la necessità di semplificare le procedure burocratiche per il riconoscimento dei prodotti DOP, IGP.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone una riformulazione del numero 1) della lettera a) della proposta di documento, nel senso indicato dal deputato Delfino.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita a valutare se, al rilievo di cui al numero 2) della lettera c), non sia preferibile far riferimento ai prodotti tradizionali « regionali e di aree omogenee più vaste » anziché ai prodotti tradizionali « regionali o di aree omogenee più vaste ».

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene preferibile la formulazione utilizzata nella proposta del relatore.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, presenta conclusivamente, sulla base del dibattito svoltosi, una nuova formulazione

della proposta di documento conclusivo (vedi allegato 4).

La Commissione approva infine la proposta di documento conclusivo, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, dopo l'avvio della discussione delle risoluzioni, è stata presentata anche la risoluzione 7-00640 Delfino. Se non vi sono obiezioni, la risoluzione, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta aveva invitato i gruppi a raggiungere le necessarie intese per pervenire ad una risoluzione unitaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che vi siano le condizioni affinché i gruppi addivengano ad una intesa per la redazione di una risoluzione unitaria. Giu-

dica pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che, nella precedente seduta, il Governo aveva manifestato difficoltà su alcuni impegni recati dalle risoluzioni.

Il sottosegretario Roberto ROSSO precisa che la eventuale risoluzione unitaria dovrebbe tenere conto del fatto che gli interventi per le crisi di mercato sono considerati aiuti di Stato dall'Unione europea e pertanto incompatibili con l'ordinamento comunitario.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini e 7-00646 Di Giuseppe: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che le risoluzioni in titolo potrebbero essere ricondotte in tempi brevi ad un unico testo.

Manifesta quindi preoccupazione relativamente al ruolo che l'Italia intende svolgere in materia di politica agricola europea. Osserva infatti che, nella giornata di ieri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali italiano – evidentemente impegnato in questioni personali – non ha ritenuto di essere presente alla riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, proprio mentre si discuteva dei problemi del settore ortofrutticolo. Rileva peraltro che in

tale occasione – in relazione all'allarme causato dai casi di *Escherichia Coli*, che ha provocato una caduta dei consumi e una richiesta di intervento dell'Europa, il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Ciolos ha osservato che il prezzo dei prodotti ortofrutticoli, che copre appena circa il 50 per cento del costo di produzione, non avrebbe raggiunto un livello adeguato per un intervento dell'Unione europea.

Ritiene pertanto che il Governo italiano abbia perso una buona occasione per far valere in un momento difficile le ragioni dei coltivatori italiani in sede europea, che non mancheranno di far sentire la loro protesta, e soprattutto ritiene necessario che l'Italia possa contare su un Ministro si occupi innanzitutto dei problemi del paese e dell'agricoltura italiana.

Il sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che il parere del Governo è favorevole su tutte le risoluzioni presentate. Ricorda inoltre che il Commissario europeo Ciolos, in una precedente riunione dedicata alle conseguenze dell'*Escherichia Coli* sul mercato degli ortaggi, cui ha partecipato, aveva osservato che si erano registrati segni di ripresa.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo – Approvazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 25 maggio scorso l'onorevole Faenzi ha illustrato una proposta di documento conclusivo, che si è successivamente riservata di riformulare, alla luce del dibattito svoltosi.

Monica FAENZI (PdL) illustra una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, predisposta anche tenendo conto delle osservazioni e delle proposte dei colleghi e, in particolare, dei deputati Cenni e Nola (*vedi allegato 5*)

Susanna CENNI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e la disponibilità manifestata nell'accoglimento di alcune richieste di modifica del testo.

Ritiene quindi che gli approfondimenti svolti risulteranno utili affinché la Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge presentate in materia, come riportato nell'ultima parte del documento conclusivo, non appena la conclusione dell'*iter* dei provvedimenti di riforma della legge n. 157 del 1992, già avviati presso il Senato, lo consentirà.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno che il documento che la Commissione si accinge ad approvare sia presentato pubblicamente alla stampa.

Sottolineando che il documento contiene un'opportuna sollecitazione al legislatore, ricorda che l'*iter* delle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992 è fermo al Senato. Ritiene inoltre che nel merito vi sia margine per proposte innovative che auspica possano essere esaminate il più presto possibile.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel ringraziare il relatore Faenzi per il lavoro assolutamente pregevole, ritiene che dovrebbe essere valutato con la massima attenzione il problema dei danni arrecati

dai lupi e dagli ibridi, che si è acuito in modo particolare in Piemonte e nella provincia di Cuneo, anche prevedendo un indirizzo più largo che, pur evitando soluzioni drastiche, tenga presenti gli interessi dei produttori agricoli e degli allevatori.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, fa presente che l'indagine conoscitiva si prefiggeva lo scopo di individuare strumenti per tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica e non quello di procurare danni alla stessa. Con questa precisazione, dichiara che voterà a favore della proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva infine la proposta di documento conclusivo, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, in considerazione dei termini stabiliti per

l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, il Presidente della Camera, all'atto dell'assegnazione, ha fatto presente che le Commissioni assegnatarie non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro del turismo in materia di caccia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante denuncia, in primo luogo, il fatto che il Ministro del turismo si starebbe occupando, del tutto impropriamente, dell'argomento « caccia », incedendo, peraltro, appositi comitati presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, non essendo, il predetto argomento, ricompreso nella delega affidatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul punto, si evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, avente ad oggetto « Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla », prevede espressamente la delega al Ministro del Turismo, tra le altre, delle funzioni strumentali al perseguimento del seguente obiettivo: « sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del "Sistema Italia" ».

Orbene, il perseguimento del predetto obiettivo implica necessariamente il dovere, per il Ministro del turismo, di occuparsi di tutte le attività che possono nuocere all'immagine del Paese e determinare,

conseguentemente, ricadute negative sotto il profilo dell'attrattiva turistica dello stesso.

La stessa immagine del Paese risulta quantomeno offuscata anche a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per la contrarietà di alcune discipline regionali in materia di caccia (peraltro, puntualmente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale in quanto non in linea con la legge quadro nazionale) con la normativa europea.

Quanto, infine, al pregiudizio per l'economia delle imprese del settore delle armi e munizioni che, secondo l'avviso dell'interrogante, deriverebbe dalle iniziative assunte dal Ministro in materia di caccia, preme osservare come le difficoltà economico-finanziarie di imprese private – la cui riconducibilità causale all'operato del Ministro del turismo costituisce nulla più che una petizione di principio – non possano che ritenersi recessive rispetto al pregiudizio che l'attività venatoria produce all'immagine del Paese laddove venga esercitata contro la normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.)****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

rilevato che i suddetti documenti di programmazione politica e legislativa per la prima volta aprono una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 su « La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio »;

vista la comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2011 (COM(2011)500) « Un bilancio per la Strategia europea 2020 », nella quale si afferma che con le modifiche proposte al finanziamento della PAC, la Commissione integra maggiormente tale politica all'interno della strategia Europa 2020, garantendo nel contempo livelli stabili di reddito per gli agricoltori europei e si specifica che, in futuro,

il bilancio agricolo non dovrà solamente essere utilizzato per aumentare la produttività agricola, per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati, per garantire la disponibilità degli approvvigionamenti e per assicurare che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli, ma dovrà anche finanziare la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché sostenere uno sviluppo equilibrato del territorio in tutta l'Europa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione europea ha presentato il 29 giugno 2011 un pacchetto di proposte relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e al sistema delle risorse proprie per il 2014-2020 e per quanto riguarda la politica agricola si registrerebbe una riduzione, rispetto al periodo 2007-2013, del 12 per cento delle risorse destinate ai pagamenti diretti o connesse al mercato (da 322 a 281 miliardi di euro) e un decremento meno accentuato di quelle per lo sviluppo rurale (da 96 a 89,9 miliardi). Pertanto, si sottolinea la necessità che il Governo, nel condurre i negoziati a livello europeo sulla

riforma della PAC dopo il 2013, persegua gli indirizzi indicati nelle mozioni approvate dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2011, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) evitare che il criterio della superficie agricola sia l'unico parametro di riferimento per la redistribuzione degli aiuti diretti e che l'Italia, che è un contribuente netto al bilancio dell'Unione europea, resti penalizzata nella ripartizione del *budget* agricolo fra i 27 Stati membri; 2) prevedere l'introduzione di strumenti di gestione in grado di prevenire le crisi e l'attuazione di una normativa di regolazione dei mercati più flessibile e diretta ad integrare il reddito dei produttori in presenza di situazioni di crisi di mercato; 3) circa il futuro del secondo pilastro della PAC, considerato che appare senz'altro condivisibile la strategia enunciata dal Governo, puntare ad una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi, eliminando la rigida ripartizione delle misure per asse, e ricercare una maggiore concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

b) con riferimento alla disciplina del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), si segnala l'esigenza di sostenere quanto proposto nella risoluzione legislativa approvata dalla Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo – in merito alla proposta di regolamento recante modifica al regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) (COM(2010)537) – laddove si prevede: 1) che, in deroga alle disposizioni del richiamato regolamento, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro; 2) l'ammissibilità a contributo dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari. Si segnala altresì la necessità di prevedere – anche per il futuro periodo di programmazione – meccanismi analoghi a quelli sopra indicati, idonei ad evitare qualsiasi forma di penalizzazione

conseguente all'applicazioni del disimpegno automatico;

c) con riferimento alle politiche di qualità nel settore agroalimentare, sottolineando che sulla qualità si fonda la peculiarità del modello di sviluppo del sistema italiano agroalimentare, anche al fine di garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità, si richiamano le risultanze dello specifico esame avviato dalla Commissione Agricoltura della proposta di regolamento (COM(2010)733) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e della proposta di regolamento (COM(2010)738) recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione;

d) si segnala la necessità che il Governo si attivi in sede europea, perché la disciplina dell'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, stabilita dalla legge italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4) possa essere pienamente applicata e sia anzi recepita dalle istituzioni europee;

e) a tutela dei consumatori e dell'impegno delle imprese agroalimentari per produzioni di qualità, si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per l'elaborazione di un corpo normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per contrastare i fenomeni di agropirateria;

f) relativamente al tema della biodiversità di interesse agricolo (vegetale e animale) e alla strategia delineata nella recente comunicazione della Commissione europea (COM(2011)244), che si propone di migliorare l'integrazione nei vari settori chiave, tra i quali l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca anche mediante il potenziamento del contributo dato da tali comparti alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, si sottolinea che solo connettendo tra loro i diversi strumenti previsti nella nuova PAC, nella riforma della politica comune della pesca e nel nuovo quadro finanziario pluriennale si potrà garantire la coerenza tra gli obiettivi della biodiversità e quelli delle citate politiche;

g) per quanto riguarda la politica comune della pesca, oggetto di recenti proposte legislative della Commissione europea, si sottolinea l'esigenza che il Governo segua attentamente il negoziato in sede europea, al fine di assicurare che la riforma avviata sappia coniugare gli obiettivi ambientali con quelli economico-sociali, assicurando sia la salvaguardia delle risorse ittiche sia i presupposti della stessa sopravvivenza di un'attività economica tradizionale del nostro paese;

h) con riferimento all'organizzazione comune di mercato del vino, richiamando la risoluzione n. 8-00134 approvata dalla

Commissione Agricoltura nella seduta del 13 luglio 2011, si ribadisce la necessità di una revisione delle disposizioni comunitarie che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2016, la liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti e del perseguimento di strumenti alternativi di regolazione della produzione, considerato che, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela del valore aggiunto e di salvaguardare l'eccellenza del prodotto e il lavoro dei produttori, il mantenimento delle attuali licenze produttive può assicurare un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che fanno parte del cosiddetto « pacchetto qualità » dei prodotti agricoli e alimentari;

visti gli Orientamenti della Commissione europea sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, che fanno altresì parte del medesimo « pacchetto qualità »;

visti il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1);

viste le relazioni sui progetti di risoluzione relativi alle suddette proposte di regolamento, approvate dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo rispettivamente il 21 giugno 2011 (COM(2010)733) e il 4 luglio 2011 (COM(2010)738);

preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda let-

tura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);

premesso che:

le suddette proposte sono volte a migliorare la normativa dell'Unione europea nell'ambito della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rendendo consapevoli gli agricoltori, i produttori e i consumatori delle caratteristiche che li valorizzano, nonché a migliorare il funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione, rendendoli più trasparenti e facilmente comprensibili e, al contempo, meno gravosi per i produttori, gli amministratori e, non ultimi, i consumatori. Tali obiettivi appaiono ampiamente condivisibili, considerato peraltro che parlare di qualità significa parlare di imprese, di piccoli produttori e sostegno alle loro vendite dirette, di addetti, di competenze, di saperi, di consumatori consapevoli;

i regimi di qualità esistenti – denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche – necessitano di uno sviluppo nel senso di valorizzare i migliori prodotti europei attraverso, ove necessario, definizioni più chiare e maggiore certezza giuridica, nonché una maggiore coerenza e una più efficace tutela internazionale;

la Commissione europea ha presentato il « pacchetto qualità » il 10 dicembre 2010, a seguito di un'ampia consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del Libro verde sulla qualità (COM(2008)641), i cui risultati sono confluiti nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28 maggio 2009 (COM(2009)234), che ha definito orientamenti strategici;

le proposte del « pacchetto qualità » tengono conto, altresì, di molti spunti contenuti nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010: « Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? » e si ricollegano:

a) alla comunicazione « La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », nella quale, tra l'altro, si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire ai principi ispiratori della riforma della politica agricola comune, vale a dire il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiamata comunicazione;

b) alle priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

c) ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori;

considerato che per l'Italia, *leader* europeo in termini di prodotti agroalimentari iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, il « pacchetto qualità » è un elemento chiave e strategico nell'ambito delle prossime decisioni di politica agraria europea e quindi rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per affermare che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere in-

centrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

preso atto della recente approvazione definitiva, in data 6 luglio 2011, da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), che sicuramente rappresenta un primo passo nella direzione dell'obiettivo di garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità, nonché la tutela dei valori distintivi delle produzioni di qualità, nonché di addivenire ad una concorrenza leale tra gli agricoltori e produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

rilevato altresì che il riconoscimento della qualità dei prodotti europei e del loro modello di produzione deve avvenire sia nel mercato interno sia in quello esterno;

sottolineato che il Parlamento italiano ha approvato una legge sull'etichettatura e tracciabilità (legge 3 febbraio 2011, n.4) che reca norme i cui aspetti più avanzati, in particolare rispetto ai fini del rilancio della competitività oltre che alla tutela della salute, potrebbero trovare opportuno accoglimento da parte delle istituzioni europee;

tenuto conto dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee;

tenuto altresì conto delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore agricolo;

sottolineata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato

dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 15 giugno 2011, che si allega;

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

a) per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733):

1) si ritiene che il condivisibile obiettivo di addivenire ad un quadro legislativo unico per i sistemi di qualità, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure e il ravvicinamento dei diversi sistemi, non debba in alcun modo mettere in discussione il mantenimento di quegli elementi che consentono di valorizzare e di riconoscere le specificità di singole categorie di prodotti e, al contempo, di mantenere la solidità di base dell'intero sistema. Si raccomanda, in ogni caso, di perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri derivanti da adempimenti meramente burocratici;

2) è necessario migliorare l'informazione dei consumatori sui sistemi di qualità europei, sulle modalità di produzione, attraverso misure volte a rafforzare la comunicazione istituzionale a livello europeo, cui destinare adeguate risorse finanziarie, anche al fine di promuovere ed incentivare l'acquisto consapevole di prodotti di qualità;

3) contestualmente alle disposizioni che mirano a riconoscere il ruolo delle associazioni di produttori nella gestione dei prodotti DOP e IGP – in particolare rispetto alla attività volte al miglioramento del funzionamento del sistema – occorre adottare misure concrete in materia di programmazione e gestione della produzione, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati. A tale scopo, appare opportuno consentire ai gruppi di pianificare e adeguare l'offerta produttiva alla domanda per prevenire turbative di mercato, previa richiesta di autorizzazione allo Stato membro, nonché di definire le

regole per la tutela e l'utilizzo del nome del prodotto DOP e IGP nelle denominazioni di vendita di un prodotto preparato;

4) al fine di addivenire ad una maggiore chiarezza sarebbe opportuno, altresì, specificare meglio la definizione «gruppi», nel senso di precisare che si tratta di operatori che producono, trasformano o producono e trasformano il prodotto, nonché quella di «fasi di produzione», includendo la trasformazione o l'elaborazione;

5) appare altresì fondamentale l'inserimento del «prodotto dell'agricoltura di montagna» tra le indicazioni facoltative di qualità previste dal Titolo IV della proposta, come peraltro era stato annunciato dalla Commissione nei mesi precedenti l'approvazione del «pacchetto qualità» e come da ultimo sostenuto dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo;

6) sempre relativamente alle indicazioni facoltative di qualità supplementari, si sottolinea che la facoltà della Commissione di riservarne l'uso, mediante atti delegati, stabilendone le condizioni di impiego (articoli 28 e 29 della proposta) dovrebbero tenere conto di quelle esistenti per i prodotti che presentano caratteristiche che li differenziano da altri simili. Ciò consentirebbe di superare alcune problematiche di riconoscimento, anche a livello europeo, di taluni prodotti o produzioni tipiche italiane, quali ad esempio la «passata» di pomodoro o il pomodoro pelato «lungo»;

7) considerato, inoltre, che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) reca prodotti registrati senza riserva del nome, ai sensi del regolamento (CE) n.509/2006, sarebbe opportuno prevedere una procedura di modifica della denominazione ove le stesse intendano adeguarsi alle nuove disposizioni con un nome suscettibile di registrazione e l'automatico inserimento nel registro con riserva del nome;

8) rispetto all'indicazione dell'origine del prodotto, si ribadisce l'oppo-

tunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, almeno quando non corrisponde a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica. È comunque indispensabile garantire la coerenza delle norme concernenti tale aspetto presenti nelle diverse proposte legislative e non all'esame delle istituzioni europee, in particolare con le disposizioni recate dal richiamato regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), di imminente pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

9) riguardo al problema dei controlli sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di designare le autorità competenti per la predisposizione delle misure amministrative e giudiziarie di protezione. Appare altresì opportuno che le denominazioni registrate siano protette contro qualunque impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione se questi ultimi sono comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso della stessa consenta di sfruttare la reputazione della denominazione, anche se usati come ingredienti. A tale scopo appare opportuna un'uniformità nell'ambito dei controlli da perseguire, ad esempio, attraverso la definizione di protocolli da stilare sulla base di precise indicazioni definite a livello europeo. In tale ambito, si segnala che il modello italiano risulta essere tra i più avanzati ed efficaci tale da rappresentare un caso esemplare ai fini della costruzione di migliori pratiche condivise;

10) raccogliendo le preoccupazioni evidenziate dalle Regioni, si ravvisa l'opportunità di una approfondita riflessione sulle possibili conseguenze della diversa tutela internazionale tra i vini e bevande spiritose ed i prodotti agroalimentari, un comparto che in termini di fatturato riveste una importanza significa-

tiva per la salvaguardia della cultura alimentare europea e del mantenimento dei territori di produzione;

b) per quanto riguarda proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738):

1) riguardo alla necessità che la fissazione delle norme di commercializzazione tenga conto dell'interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si ravvisa che il riferimento obbligatorio in etichetta al « luogo di produzione » (articolo 112-*sexies*) dovrebbe essere meno generico, atteso che prevedere un « livello geografico adeguato » e « caso per caso » non appare sufficientemente coerente con quanto da ultimo sancito ad aprile 2011 nella relazione legislativa della Commissione ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sulla citata proposta di regolamento COM(2008)40, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché con la previsione dell'indicazione d'origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, stabilita dalla recente normativa nazionale italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4). Pertanto sarebbe opportuno specificare che per « luogo di produzione » si intende il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione di un alimento;

2) è indispensabile assicurare da parte dell'Unione europea un livello adeguato di protezione internazionale delle DOP e delle IGP nell'ambito degli accordi bilaterali, dei negoziati WTO (*World Trade Organisation*), nonché delle misure di contrasto alla contraffazione e all'agropirateria, anche attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti tutelati;

3) la facoltà della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112-*sexies* della suddetta proposta dovrebbe essere

limitata ad un periodo di tempo e applicarsi in casi eccezionali, per settori specifici o per rispondere alle crisi di mercato e, comunque, non estendersi a parti essenziali della normativa in vigore, quali ad esempio le definizioni e denominazioni di vendita contenute nell'allegato XII-bis, per i quali è prevista la procedura legislativa ordinaria (articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È di particolare importanza che comunque nella fase preparatoria degli atti la Commissione proceda alle opportune consultazioni anche con i rappresentanti della filiera produttiva;

4) la procedura ordinaria dovrebbe essere altresì seguita per definire le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfano i requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le eventuali deroghe;

c) per quanto riguarda, infine, gli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e gli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP:

1) giudicato ampiamente condivisibile l'obiettivo di tutelare la reputa-

zione dei prodotti di qualità, fermo restando il carattere non vincolante delle disposizioni per gli operatori del settore alimentare, si sottolinea l'opportunità che nelle raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata vi sia un'indicazione precisa delle quantità di ingrediente DOP e IGP da considerare « sufficiente » per potere influenzare le caratteristiche dell'alimento, al fine di evitare che l'indeterminatezza comprometta l'immagine DOP o IGP. Appare, altresì, opportuno il coinvolgimento dei produttori nella definizione delle condizioni di utilizzo dei suddetti ingredienti;

2) si rileva la necessità di riproporre l'introduzione della definizione di « prodotti tradizionali regionali » o di aree omogenee più vaste, che al momento non ha trovato accoglimento, atteso che, come sottolineato, tra gli altri, dalla rete delle regioni europee (Arepo), il riconoscimento facoltativo potrebbe rappresentare un'opportunità per alcune piccole produzioni locali di qualità che non sono in grado di intraprendere percorsi più complessi di riconoscimento.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che fanno parte del cosiddetto « pacchetto qualità » dei prodotti agricoli e alimentari;

visti gli Orientamenti della Commissione europea sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, che fanno altresì parte del medesimo « pacchetto qualità »;

visti il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-*bis*, n.1);

viste le relazioni sui progetti di risoluzione relativi alle suddette proposte di regolamento, approvate dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo rispettivamente il 21 giugno 2011 (COM(2010)733) e il 4 luglio 2011 (COM(2010)738);

preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda let-

tura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);

premessi che:

le suddette proposte sono volte a migliorare la normativa dell'Unione europea nell'ambito della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rendendo consapevoli gli agricoltori, i produttori e i consumatori delle caratteristiche che li valorizzano, nonché a migliorare il funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione, rendendoli più trasparenti e facilmente comprensibili e, al contempo, meno gravosi per i produttori, gli amministratori e, non ultimi, i consumatori. Tali obiettivi appaiono ampiamente condivisibili, considerato peraltro che parlare di qualità significa parlare di imprese, di piccoli produttori e sostegno alle loro vendite dirette, di addetti, di competenze, di saperi, di consumatori consapevoli;

i regimi di qualità esistenti – denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche – necessitano di uno sviluppo nel senso di valorizzare i migliori prodotti europei attraverso, ove necessario, definizioni più chiare e maggiore certezza giuridica, nonché una maggiore coerenza e una più efficace tutela internazionale;

la Commissione europea ha presentato il « pacchetto qualità » il 10 dicembre 2010, a seguito di un'ampia consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del Libro verde sulla qualità (COM(2008)641), i cui risultati sono confluiti nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28 maggio 2009 (COM(2009)234), che ha definito orientamenti strategici;

le proposte del « pacchetto qualità » tengono conto, altresì, di molti spunti contenuti nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010: « Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? » e si ricollegano:

a) alla comunicazione « La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », nella quale, tra l'altro, si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire ai principi ispiratori della riforma della politica agricola comune, vale a dire il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiamata comunicazione;

b) alle priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

c) ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori;

considerato che per l'Italia, *leader* europeo in termini di prodotti agroalimentari iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, il « pacchetto qualità » è un elemento chiave e strategico nell'ambito delle prossime decisioni di politica agraria europea e quindi rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per affermare che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere in-

centrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

preso atto della recente approvazione definitiva, in data 6 luglio 2011, da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), che sicuramente rappresenta un primo passo nella direzione dell'obiettivo di garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità, nonché la tutela dei valori distintivi delle produzioni di qualità, nonché di addivenire ad una concorrenza leale tra gli agricoltori e produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

rilevato altresì che il riconoscimento della qualità dei prodotti europei e del loro modello di produzione deve avvenire sia nel mercato interno sia in quello esterno;

sottolineato che il Parlamento italiano ha approvato una legge sull'etichettatura e tracciabilità (legge 3 febbraio 2011, n.4) che reca norme i cui aspetti più avanzati, in particolare rispetto ai fini del rilancio della competitività oltre che alla tutela della salute, potrebbero trovare opportuno accoglimento da parte delle istituzioni europee;

tenuto conto dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee;

tenuto altresì conto delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore agricolo;

sottolineata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato

dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 15 giugno 2011, che si allega;

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

a) per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733):

1) si ritiene che il condivisibile obiettivo di addivenire ad un quadro legislativo unico per i sistemi di qualità, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure e il ravvicinamento dei diversi sistemi, non debba in alcun modo mettere in discussione il mantenimento di quegli elementi che consentono di valorizzare e di riconoscere le specificità di singole categorie di prodotti e, al contempo, di mantenere la solidità di base dell'intero sistema. Si raccomanda, in ogni caso, di perseguire l'obiettivo della semplificazione procedurale e della riduzione degli oneri derivanti da adempimenti burocratici;

2) è necessario migliorare l'informazione dei consumatori sui sistemi di qualità europei, sulle modalità di produzione, attraverso misure volte a rafforzare la comunicazione istituzionale a livello europeo, cui destinare adeguate risorse finanziarie, anche al fine di promuovere ed incentivare l'acquisto consapevole di prodotti di qualità;

3) contestualmente alle disposizioni che mirano a riconoscere il ruolo delle associazioni di produttori nella gestione dei prodotti DOP e IGP – in particolare rispetto alla attività volte al miglioramento del funzionamento del sistema – occorre adottare misure concrete in materia di programmazione e gestione della produzione, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati. A tale scopo, appare opportuno consentire ai gruppi di pianificare e adeguare l'offerta produttiva alla domanda per prevenire turbative di mercato, previa richiesta di autorizzazione

allo Stato membro, nonché di definire le regole per la tutela e l'utilizzo del nome del prodotto DOP e IGP nelle denominazioni di vendita di un prodotto preparato;

4) al fine di addivenire ad una maggiore chiarezza sarebbe opportuno, altresì, specificare meglio la definizione «gruppi», nel senso di precisare che si tratta di operatori che producono, trasformano o producono e trasformano il prodotto, nonché quella di «fasi di produzione», includendo la trasformazione o l'elaborazione;

5) appare altresì fondamentale l'inserimento del «prodotto dell'agricoltura di montagna» tra le indicazioni facoltative di qualità previste dal Titolo IV della proposta, come peraltro era stato annunciato dalla Commissione nei mesi precedenti l'approvazione del «pacchetto qualità» e come da ultimo sostenuto dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo;

6) sempre relativamente alle indicazioni facoltative di qualità supplementari, si sottolinea che la facoltà della Commissione di riservarne l'uso, mediante atti delegati, stabilendone le condizioni di impiego (articoli 28 e 29 della proposta) dovrebbero tenere conto di quelle esistenti per i prodotti che presentano caratteristiche che li differenziano da altri simili. Ciò consentirebbe di superare alcune problematiche di riconoscimento, anche a livello europeo, di taluni prodotti o produzioni tipiche italiane, quali ad esempio la «passata» di pomodoro o il pomodoro pelato «lungo»;

7) considerato, inoltre, che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) reca prodotti registrati senza riserva del nome, ai sensi del regolamento (CE) n.509/2006, sarebbe opportuno prevedere una procedura di modifica della denominazione ove le stesse intendano adeguarsi alle nuove disposizioni con un nome suscettibile di registrazione e l'automatico inserimento nel registro con riserva del nome;

8) rispetto all'indicazione dell'origine del prodotto, si ribadisce l'opportunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, almeno quando non corrisponde a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica. È comunque indispensabile garantire la coerenza delle norme concernenti tale aspetto presenti nelle diverse proposte legislative e non all'esame delle istituzioni europee, in particolare con le disposizioni recate dal richiamato regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), di imminente pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

9) riguardo al problema dei controlli sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, è necessario che gli Stati membri si dotino, nell'ambito di un quadro di riferimento omogeneo, di autorità competenti per la predisposizione delle misure amministrative e giudiziarie di protezione. A tale scopo appare opportuna un'uniformità nell'ambito dei controlli da perseguire, ad esempio, attraverso la definizione di protocolli da stilare sulla base di precise indicazioni definite a livello europeo. In tale ambito, si segnala che il modello italiano risulta essere tra i più avanzati ed efficaci tale da rappresentare un caso esemplare ai fini della costruzione di migliori pratiche condivise.

10) appare altresì opportuno che le denominazioni registrate siano protette contro qualunque impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione se questi ultimi sono comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso della stessa consenta di sfruttare la reputazione della denominazione, anche se usati come ingredienti.;

11) raccogliendo le preoccupazioni evidenziate dalle regioni, si ravvisa l'opportunità di una approfondita riflessione sulle possibili conseguenze della diversa tutela internazionale tra i vini e

bevande spiritose ed i prodotti agroalimentari, un comparto che in termini di fatturato riveste una importanza significativa per la salvaguardia della cultura alimentare europea e del mantenimento dei territori di produzione;

b) per quanto riguarda proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738):

1) riguardo alla necessità che la fissazione delle norme di commercializzazione tenga conto dell'interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si ravvisa che il riferimento obbligatorio in etichetta al «luogo di produzione» (articolo 112-sexies) dovrebbe essere meno generico, atteso che prevedere un «livello geografico adeguato» e «caso per caso» non appare sufficientemente coerente con quanto da ultimo sancito ad aprile 2011 nella relazione legislativa della Commissione ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sulla citata proposta di regolamento COM(2008)40, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché con la previsione dell'indicazione d'origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, stabilita dalla recente normativa nazionale italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4). Pertanto, sarebbe opportuno specificare che per «luogo di produzione» si intende il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione di un alimento;

2) è indispensabile assicurare da parte dell'Unione europea un livello adeguato di protezione internazionale delle DOP e delle IGP nell'ambito degli accordi bilaterali, dei negoziati WTO (*World Trade Organisation*), nonché delle misure di contrasto alla contraffazione e all'agropirateria, anche attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti tutelati;

3) la facoltà della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire

norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112-*sexies* della proposta dovrebbe essere limitata ad un periodo di tempo e applicarsi in casi eccezionali, per settori specifici o per rispondere alle crisi di mercato e, comunque, non estendersi a parti essenziali della normativa in vigore, quali ad esempio le definizioni e denominazioni di vendita contenute nell'allegato XII-*bis*, per i quali è prevista la procedura legislativa ordinaria (articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È di particolare importanza che in ogni caso nella fase preparatoria degli atti la Commissione proceda alle opportune consultazioni anche con i rappresentanti della filiera produttiva;

4) la procedura ordinaria dovrebbe essere altresì seguita per definire le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfano i requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le eventuali deroghe;

c) per quanto riguarda, infine, gli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e gli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP:

1) giudicato ampiamente condivisibile l'obiettivo di tutelare la reputazione dei prodotti di qualità, fermo restando il carattere non vincolante delle disposizioni per gli operatori del settore alimentare, si sottolinea l'opportunità che nelle raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata vi sia un'indicazione precisa delle quantità di ingrediente DOP e IGP da considerare « sufficiente » per potere influenzare le caratteristiche dell'alimento, al fine di evitare che l'indeterminatezza comprometta l'immagine DOP o IGP. Appare, altresì, opportuno il coinvolgimento dei produttori nella definizione delle condizioni di utilizzo dei suddetti ingredienti;

2) si rileva la necessità di riproporre l'introduzione della definizione di « prodotti tradizionali regionali » o di aree omogenee più vaste, che al momento non ha trovato accoglimento, atteso che, come sottolineato, tra gli altri, dall'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine (AREPO), il riconoscimento facoltativo potrebbe rappresentare un'opportunità per alcune piccole produzioni locali di qualità che non sono in grado di intraprendere percorsi più complessi di riconoscimento.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

1. Oggetto e svolgimento dell'indagine.

L'indagine conoscitiva svolta dalla XIII Commissione è stata rivolta ad acquisire una completa informazione sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, sulla tipologia, sulla localizzazione geografica e sulla quantificazione economica dei danni denunciati, sulle colture danneggiate e sulle specie animali interessate, nonché sull'attività svolta dalle amministrazioni competenti e sull'insieme degli strumenti di cui si sono avvalse, con riferimento agli indennizzi richiesti ed erogati.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi i seguenti soggetti:

- rappresentanti di WWF Italia;
- rappresentanti della Coldiretti;
- rappresentanti dell'Associazione nazionale ARCI Caccia;
- rappresentanti della Legambiente;
- rappresentanti del Movimento Fare Ambiente;
- rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia);
- rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali;
- rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;
- rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale Ambiente e/è vita, Fare verde, Italia nostra e Lega italiana protezione uccelli (LIPU);

rappresentanti delle associazioni venatorie Associazione nazionale libera caccia (ANLC), Associazione italiana della caccia (Italcaccia), Associazione dei migratoristi italiani (ANUU) e Unione nazionale Enalcaccia, pesca e tiro;

sindaco di Semproniano (Grosseto) e rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto;

rappresentanti della provincia di Siena e degli ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena;

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat;

rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi);

rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (AR-SIA);

rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

rappresentanti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine è emerso innanzi tutto un quadro generale di analisi che ha messo in evidenza la dimensione allarmante assunta dalla questione dei danni all'agricoltura da fauna selvatica e l'evidente impatto delle implicazioni della stessa sull'attività economica delle imprese agricole.

Da più parti è stata sottolineata l'esigenza di una nuova e più efficace politica di gestione e controllo della fauna selvatica da parte delle competenti istituzioni, cambiando l'approccio sino ad oggi adottato: non si tratta più, infatti, solo di gestire la fauna ai fini prettamente faunistico-venatori, ma piuttosto di trovare un modo per riequilibrarne la presenza in funzione di esigenze di carattere sociale ed economico.

L'indagine viene dunque a costituire un importante luogo di confronto su agricoltura, caccia e tutela dell'ambiente, attività che possono tra loro interagire positivamente per la gestione del territorio. Pur nella diversità delle posizioni espresse dai soggetti auditi, portatori di interessi spesso contrapposti, è risultata evidente la comune volontà di rinnovare alcuni principi della pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venatoria, adeguandoli ai recenti orientamenti di politica agricola comunitaria, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela dell'ambiente previsti dall'Unione europea e valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

In relazione alle tematiche individuate, sono state altresì avanzate dai soggetti auditi una serie di proposte e suggerimenti puntuali.

2. Le tematiche emerse nel corso dell'indagine.

2.1. La questione delle informazioni.

Un'analisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di

ricostruire il quadro preciso del fenomeno (tipologia dei danni, quantificazione, tipo di colture danneggiate e specie animali interessate) è considerata da tutti i soggetti auditi la premessa indispensabile per affrontare la questione; eppure, la maggior parte degli stessi ha sottolineato la difficoltà di disporre di dati esaustivi circa la consistenza dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica (Coldiretti) nonché dei dati utili alla gestione programmata per il futuro (Federcaccia).

Si è dunque posto l'accento sulla necessità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano, nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale (Legambiente).

Anche il WWF, lamentando la quasi totale mancanza di informazioni sul tema, ha ribadito la necessità di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio, che dovrebbe essere agevolato con la previsione di procedure snelle per la denuncia dei danni.

L'ISPRA ha posto in evidenza la difficoltà di ottenere informazioni da parte delle amministrazioni che gestiscono l'avifauna e soprattutto di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi. Dati significativi potrebbero essere l'entità dei danni e, soprattutto, la loro connessione con le diverse specie e la distribuzione nelle varie aree geografiche. L'Istituto sta producendo un manuale, diretto proprio alla raccolta di dati omogenei per qualità e quantità, destinati alla creazione di una banca dati su base regionale e nazionale.

Al riguardo, l'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato altresì l'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti sulla cui base vengono decisi gli interventi: la rilevazione è spesso affidata alle stesse associazioni venatorie, e non a un istituto qualificato come l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffida-

bilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che i coltivatori non denunciano i danni alle greggi provocati dai lupi e dai canidi randagi, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore. Analoghi problemi, che hanno pesanti ricadute ambientali, si pongono per lo smaltimento delle carcasse dei cinghiali.

Con riguardo al problema del difficile reperimento delle informazioni, Federcaccia propone di investire una struttura del Dicastero dell'agricoltura del compito di accentrare i dati oggi in possesso dei vari soggetti: regioni, enti locali, ambiti territoriali di caccia (ATC), gestori dei parchi.

In tal senso assumono particolare rilevanza i dati contenuti nel documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tali dati evidenziano che i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole sono ingenti e presenti in tutte le regioni, ancorché differenziati in ragione del territorio, delle colture presenti e delle specie che li causano. Oltre ai danni alle colture sono ingenti anche i danni alla zootecnia, mentre le specie responsabili sono non solo specie cacciabili, ma anche specie protette, come ad esempio lo storno e il lupo.

È dunque segnalata da più parti la necessità che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un'apposita banca dati a valenza regionale.

2.2. I danni prodotti da specie oggetto di attività venatoria. «L'emergenza cinghiale».

2.2.1. *Il quadro di analisi.*

Emerge in modo inequivocabile dai dati prodotti dalle regioni, ma anche da tutte le testimonianze dei soggetti auditi che, tra le specie oggetto di attività venatoria, quelle

che generalmente producono la maggior parte dei danni sono gli ungulati, in particolare il cinghiale, ma anche il capriolo, il cervo e il daino. Tali dati evidenziano che le popolazioni di ungulati sono in aumento esponenziale non solo in Italia, ma anche in Europa. Le colture maggiormente danneggiate dagli ungulati sono le erbacee e i seminativi, ma non si può non evidenziare anche i danni alle strutture produttive (recinti, muretti ed altro). Ingenti sono anche i danni al bosco e alla biodiversità.

Secondo i dati ISPRA, come in altri Paesi europei, anche in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio areale, dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati italiani esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche.

Nel giro di pochi decenni, infatti, l'areale si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove il cinghiale mancava da molti decenni e creando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale. Ad un crescente interesse venatorio per la specie si contrappongono i danni alle colture, spesso considerevoli, e il conflitto sociale che fisiologicamente ne consegue.

Le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita delle popolazioni sono legate a molteplici fattori sulla cui importanza relativa le opinioni non sono univoche. Tra questi, le immissioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale. Effettuate dapprima con cinghiali importati dall'estero, in un secondo tempo i rilasci sono proseguiti soprattutto con soggetti prodotti in cattività in allevamenti nazionali.

Tali attività di allevamento ed immissione sono state condotte, secondo l'analisi dell'ISPRA, in maniera non programmata

e senza tener conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria e, attualmente, il fenomeno sembra interessare costantemente nuove aree con immissioni più o meno abusive. Ancora oggi, secondo l'indagine effettuata dall'ISPRA, diverse amministrazioni provinciali, soprattutto nella parte meridionale del Paese, acquistano direttamente cinghiali per il ripopolamento o autorizzano altri enti gestori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico-venatorie, eccetera) a rilasciare regolarmente in natura animali prodotti in allevamenti.

I problemi di carattere ecologico ed economico posti attualmente dalla presenza del cinghiale deriverebbero, secondo l'ISPRA, anche dalla rigida suddivisione del territorio in istituti di gestione faunistica con differenti finalità: da una parte quelli in cui è prevista l'attività venatoria (ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo-venatorie) e dall'altra quelli in cui la caccia è del tutto vietata in funzione del dispositivo della legge n. 394 del 1991 (parchi nazionali e regionali) e della legge n. 157 del 1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, foreste demaniali).

L'assenza di un coordinamento delle attività gestionali risulta determinante per la maggioranza delle aree protette italiane che, caratterizzate da dimensioni molto limitate, finiscono per risultare fortemente disperse all'interno del territorio cacciabile. I cinghiali, a causa della pressione venatoria cui sono sottoposti, tendono a concentrarsi in queste aree di rifugio durante la stagione di caccia e a ridistribuirsi sul territorio nel rimanente periodo dell'anno.

Per quanto attiene le cause del fenomeno, anche il WWF ha in particolare sottolineato che il cinghiale ha una popolazione oggettivamente squilibrata e fortemente alterata dal punto di vista del patrimonio genetico, soprattutto a causa di immissioni effettuate in maniera discutibile dal punto di vista tecnico-scientifico.

Secondo l'ARCI Caccia, nel caso del cinghiale l'entità dei danni non sarebbe

legata tanto alle dimensioni della popolazione, quanto alla composizione della stessa: popolazioni sbilanciate verso gli elementi giovani avrebbero un impatto sugli ecosistemi agrari tre volte maggiore rispetto ad una popolazione distribuita in modo ottimale tra le fasce di età. In particolare, la pratica dei foraggiamenti, nata in ambito venatorio, ha aumentato le popolazioni e le ha legate a certe aree, con concentrazione dei danni a carico di determinate produzioni agricole.

La Coldiretti ha ricordato che l'impatto provocato dalle popolazioni di cinghiale sull'ambiente naturale ed agro-silvo-pastorale è fonte di notevoli controversie tra le diverse categorie sociali ed economiche presenti sul territorio. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il cinghiale è specie molto prolifica ed in grado di adattarsi molto bene ai cambiamenti ambientali, ma anche in conseguenza delle immissioni di tale specie selvatica operate in spregio allo specifico divieto previsto dalla normativa regionale in materia faunistico-venatoria.

2.2.2. *Gli interventi volti a fronteggiare il problema.*

Come è emerso dalle audizioni effettuate, gli interventi che risultano essere maggiormente adottati consistono essenzialmente nella pratica degli abbattimenti finalizzati alla riduzione numerica degli animali delle popolazioni appartenenti a specie già oggetto di attività venatoria nei periodi previsti dai calendari venatori redatti in base alle disposizioni normative vigenti.

Gli abbattimenti sono generalmente affidati a privati muniti di licenza di caccia, in alcuni casi sono effettuati da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica.

Secondo le associazioni ambientaliste, la pratica degli abbattimenti risulta essere in ogni caso adottata al di fuori di un sistema di conservazione e gestione della fauna selvatica, ma piuttosto come principale risposta delle amministrazioni pubbliche alle pressioni esercitate da alcune

limitate componenti del mondo venatorio, in particolare da coloro che esercitano la caccia agli ungulati.

Nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottata dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi.

La soluzione proposta dalle suddette associazioni consiste nel ricorso alla pratica dei trappolamenti e al successivo abbattimento degli esemplari catturati, che risulterebbe essere la soluzione tecnica in ogni caso più efficace degli abbattimenti esercitati attraverso il solo prelievo venatorio.

Allestire e gestire i diversi sistemi di cattura (recinti o trappole a cassetta) comporta chiaramente un investimento economico che risulta essere invece assente o comunque molto limitato nel caso degli abbattimenti affidati direttamente ai privati muniti di licenza di caccia.

Secondo tale impostazione, la pratica delle catture/abbattimenti, pur comportando un investimento iniziale, si traduce, proprio in virtù della sua maggiore efficacia nel contenimento numerico degli animali, in un sostanziale risparmio nel medio e lungo termine della spesa pubblica attraverso una oggettiva e documentabile riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni denunciati dalle imprese.

In particolare, secondo il WWF, le soluzioni adottate sino ad oggi si sarebbero sostanzialmente limitate a diverse tecniche di abbattimento, rivelatesi tutte inefficaci per il limitato prelievo e in qualche caso anche fonte di disturbo per altre specie. Tale associazione sottolinea il fallimento della politica di contenimento degli ungulati, affidata nella sostanza a privati muniti di permesso di caccia, ai quali è stato consentito di ricorrere ad un più ampio ventaglio di tecniche di abbattimento (dalla caccia in battuta, a quella di selezione da appostamento con carabina), consentendo anche la caccia a squadre,

particolarmente discutibile per il disturbo che reca ad altre specie protette particolarmente sensibili, come l'orso bruno dell'Appennino centrale.

In questa ottica andrebbe sollecitata la collaborazione con gli agricoltori, oltre a quella con i cacciatori. Con gli agricoltori si potrebbe costituire anche una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le pubbliche amministrazioni potrebbero già avvalersi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (legge di orientamento in agricoltura), che consente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria.

2.2.3. *Il controllo tramite prelievo venatorio.*

Secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome, tali enti in vario modo hanno cercato di contenere le popolazioni e di arginare il continuo proliferare dei danni che sempre più ha generato malcontento tra le parti sociali coinvolte.

Le regioni hanno, infatti, cercato di risolvere il problema gestionale degli ungulati con proprie leggi e regolamenti regionali, ma secondo la Conferenza sarebbe necessario rimuovere alcuni ostacoli dovuti principalmente all'attuale assetto della normativa nazionale vigente come, per esempio, il divieto di esercizio venatorio in presenza di neve. In tale ottica, i principi cui dovrebbe essere ispirata una riforma degli istituti in questione concernono:

la gestione e/o il controllo delle popolazioni di ungulati su tutto il territorio agroforestale (anche quello precluso all'attività venatoria), per garantire il mantenimento di densità definite e compatibili con le coltivazioni agricole presenti e le altre attività antropiche;

l'autonomia gestionale delle regioni, per poter valutare ed implementare le strategie più opportune e funzionali al proprio assetto socio-economico e territoriale e per poter sempre più rivalutare tale patrimonio faunistico che dovrebbe costituire una risorsa del territorio anziché un problema.

La posizione della Coldiretti, al riguardo, si incentra sulla necessità di effettuare interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo le popolazioni di cinghiali nelle aree non vocate a queste presenze faunistiche, al fine di prevenire danni alle persone e cose nonché alle attività agro-silvo-pastorali che risultano essere quelle maggiormente colpite, limitandole solo in quelle zone ove sia loro possibile esprimersi naturalmente senza risultare dannose. Bisognerebbe, quindi, procedere all'individuazione delle aree da ritenersi vocate e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali, eliminando a qualunque costo e con i mezzi più opportuni i danni che essi sono in grado di provocare e che non risultano più sostenibili.

Secondo tale impostazione, il cinghiale è una specie che richiede una nuova e più efficace politica di gestione articolata su tre elementi cardine:

- il controllo delle popolazioni;
- la prevenzione dei danni;
- il risarcimento dei danni.

Controllo, prevenzione e risarcimento dei danni necessariamente devono essere assicurati sia nelle aree a gestione programmata della caccia sia all'interno delle aree ove l'esercizio venatorio è vietato (zone di ripopolamento, oasi di protezione, parchi e riserve naturali).

Ciò impone la necessità anche di un maggior coordinamento tra le diverse realtà istituzionali preposte alla gestione della pianificazione faunistico-venatoria e delle aree protette (provincia, enti parco, eccetera) e quelle invece preposte alla gestione dell'attività venatoria e del territorio a caccia programmata (associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di caccia).

Coldiretti avanza quindi le seguenti proposte operative:

definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo, tendendo a zero, il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti;

potenziare e sviluppare operativamente i soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento;

intensificare l'attività di vigilanza allo scopo di impedire immissioni illegali di esemplari di cinghiale;

intensificare i prelievi effettuabili anche nelle zone ritenute vocate, adottando criteri di mantenimento e non di aumento ulteriore delle popolazioni presenti;

definire progetti mirati – anche a carattere sperimentale – di prevenzione dei danni da realizzare con il finanziamento da parte di regioni, province, enti parco e ambiti territoriali di caccia interessati;

supportare e favorire una modifica legislativa a livello nazionale, e quindi regionale, che preveda la possibilità per regioni e province, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di stabilire in modo progressivo: misure di prevenzione; misure

ordinarie di controllo; misure straordinarie di controllo, qualora gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica si rivelino inefficaci a limitare i danni.

Nell'ambito della tematica del controllo faunistico, assume dunque rilevanza la controversa questione della riorganizzazione del prelievo venatorio.

Secondo Arci Caccia, premessa l'importanza di riorganizzare il prelievo secondo le indicazioni a suo tempo formulate dall'INFS (ora ISPRA) ed in termini di concertazione con il mondo agricolo, il contributo del legislatore potrebbe in tempi rapidi affrontare alcune questioni, quali l'individuazione di parametri di emergenza, valutando l'impatto per grandi aree dove il cinghiale è incompatibile con l'agricoltura, con interventi mirati che rifuggano la logica della sola caccia e consentano alle regioni di intervenire in tempi dati, senza i limiti di intervento previsti dalle leggi sulla caccia e sui parchi, potendo usare anche i cacciatori per una azione di riequilibrio.

Federcaccia ritiene che vadano in primo luogo risolte le seguenti questioni: debbono essere nettamente distinti, come peraltro avviene in Europa, esercizio dell'attività venatoria e controllo faunistico; devono essere le norme statali a disciplinare in maniera omogenea per tutto il territorio sia l'attività venatoria sia il controllo faunistico attraverso l'utilizzo dell'attività.

Fra le soluzioni suggerite:

consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei « coadiutori », cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette ex lege n.157, anche al di fuori del periodo di caccia;

« destagionalizzare » il prelievo degli ungulati, prestando grande attenzione a che il prelievo sia fortemente « selettivo », ovvero (come ormai ribadito nella letteratura scientifica) diretto verso gli esemplari più giovani (i rossi), i più dannosi;

elaborare un piano per la gestione complessiva degli ungulati, che coinvolga Stato e regioni;

distinguere nettamente il calendario per il prelievo venatorio da quello del prelievo per il contenimento.

L'Ente nazionale protezione animali ha affermato in premessa la necessità di tenere distinte la questione dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia provocati dalla fauna e quella dell'attività venatoria, sulla base della constatazione che la commistione che invece si è determinata in Italia non ha risolto i problemi dei danni all'agricoltura ed ha invece causato danni ambientali e un inasprimento dei rapporti con le associazioni ambientaliste ed animaliste. Secondo tale prospettiva, occorrerebbe invece in primo luogo chiudere i ripopolamenti e adottare misure come i censimenti, l'applicazione dei metodi incruenti ecologici, la ricerca scientifica, l'aumento dei fondi, l'erogazione rapida degli indennizzi agli agricoltori. Tutto ciò si sarebbe già potuto fare applicando correttamente la legge n. 157 del 1992; solo in particolarissime e documentate circostanze si potrebbe ipotizzare il ricorso a misure da parte dei prefetti, evitando in ogni caso di dare poteri straordinari ai sindaci.

Nel medesimo senso le posizioni della LIPU, per la quale sarebbe opportuno stralciare il tema dei danni e procedere, sulla base dell'indagine in corso, con un provvedimento legislativo *ad hoc* che contenga norme che promuovano attività di conservazione (management ambientale) di alta qualità, indichino strumenti ecologici di dissuasione e di contenimento, affrontino il tema del risarcimento del danno e prevedano strumenti straordinari per casi straordinari, nel rispetto delle normative comunitarie.

Un'opposta impostazione è, evidentemente, quella espressa dall'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), secondo la quale la cultura del divieto che è stata imposta ai cacciatori non avrebbe dato frutti. La legge n. 157 del 1992 prevede

per il controllo della fauna selvatica solo abbattimenti selettivi, che risulterebbero insufficienti: si dovrebbero aumentare le specie cacciabili dando ai proprietari e conduttori di fondi la possibilità di abbattere determinate specie che sono oggettivamente dannose. Tale modifica dovrebbe procedere di pari passo con la creazione di istituti che affianchino l'ISPRA e che siano dislocati nelle regioni, in modo da monitorare costantemente la fauna ed elaborare dati tecnico-scientifici utili a trovare una soluzione per i danni causati dalla fauna selvatica.

La Federparchi propone di modificare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157, che prevede il ricorso ai cosiddetti «metodi ecologici» per il contenimento delle specie. I metodi ecologici presupporrebbero un intervento sull'ecosistema – introducendo animali, piante, eccetera – per cambiare i rapporti ecologici e limitare la presenza delle specie invasive; con tale termine, più probabilmente invece, il legislatore intendeva fare riferimento a metodi non cruenti. L'articolo, più congruamente, dovrebbe richiamare i «metodi selettivi», ovvero metodi che pur contemplando anche l'abbattimento non devono creare nocimento ad altre specie.

Anche per Federparchi occorrerebbe consentire almeno a taluni soggetti, come agli agenti della polizia provinciale e ai guardaparco, di fare ricorso a metodi oggi vietati, come l'uso di silenziatori in luogo dell'attuale carabina che consente l'abbattimento di un solo esemplare.

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale propone misure che possono essere così riassunte:

 predisposizione di piani di controllo numerico delle popolazioni in esubero;

 contenimento delle specie – si pensi a quelle che recano i maggiori danni economici come cinghiali, nutrie e cormorani – da parte di regioni e province con la messa a punto di piani di controllo selettivo, meglio se con coordinamento interregionale;

 ampliamento dei soggetti abilitati alle operazioni di contenimento (la legge pre-

vede la partecipazione dei soli agenti di polizia venatoria coadiuvati da dipendenti di amministrazioni pubbliche o, in alcuni casi, da cacciatori che abbiano frequentato appositi corsi di abilitazione);

 predisposizione di una normativa specifica per il controllo delle specie, che è cosa diversa dall'attività di caccia e non può pertanto essere inclusa nella legge n. 157 del 1992.

2.2.4. Il divieto di immissioni.

È emersa dalla maggior parte delle audizioni la questione relativa al divieto di immissioni di esemplari di specie che comportano danni alle produzioni agricole.

Secondo il WWF, nell'ambito della riforma della normativa nazionale quadro che regola la gestione faunistica e l'attività venatoria, dovrebbe essere riconosciuto come danno patrimoniale alla pubblica amministrazione l'immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni che determina un danno grave alle produzioni agricole, per il cui contenimento sono adottati interventi straordinari di cattura e abbattimento o di abbattimento selettivo al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività venatoria. Per tale ragione non si deve escludere la necessità di prevedere, in via preventiva, anche un divieto di immissione.

L'Ente produttori selvaggina sottolinea che il grosso handicap, relativamente alla situazione dei danni da fauna selvatica, consiste nella mancanza di una gestione faunistica compatibile con l'obiettivo di evitare i danni. I piani di controllo previsti dalla legge vigente possono essere di aiuto ma, per quanto riguarda il cinghiale, non essendo selettivi, creano sbilanciamenti nelle popolazioni tali da aumentare talvolta i danni all'agricoltura a causa di questa destrutturazione della classi di animali.

Anche per l'ARCI Caccia occorrono misure di maggiore rigore per evitare il ripopolamento dei cinghiali, individuando con precisione il campo dell'allevamento a scopo alimentare e di quello a scopi ludico-venatori.

Federcaccia sostiene che per il cinghiale occorre un piano di gestione complessiva a livello nazionale, evitando nell'immediato che alcune regioni continuino a devolvere fondi pubblici per l'immissione dei cinghiali.

L'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato la necessità di affrontare il problema partendo dalla cessazione delle immissioni. Nello stesso senso si è espressa la LIPU, secondo la quale il problema principale resta quello del cinghiale, determinato dall'abnorme attività di allevamento e immissione sul territorio, che va bloccata. Ciò si inserisce nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. In tal senso è considerata paradossale la possibilità del ripopolamento di talune specie, come il cinghiale.

Federparchi ha invece suggerito, con riferimento al problema degli ungulati, una serie di modifiche normative che potrebbero contribuire al contenimento dei danni:

introdurre il divieto di immissione di cinghiali in natura, accompagnato dall'ulteriore divieto del loro allevamento che, finalizzato alla produzione di carne, frequentemente maschera un mercato per la fraudolenta immissione in natura a scopi di caccia;

introdurre il divieto di fornire alimentazione a terra destinata ai cinghiali, se non per motivi zootecnici oppure di censimento, cattura o abbattimento selettivo, con autorizzazione espressa degli enti gestori. Una deroga per fornire la cosiddetta alimentazione dissuasiva può essere concessa, da parte delle regioni, dal primo marzo al quindici ottobre, ossia in presenza delle colture agricole.

Sul medesimo punto la Coldiretti ha ribadito la necessità del contrasto alla diffusione del cinghiale operata tramite

immissioni illegali, anche attraverso il controllo e/o il divieto degli allevamenti, così come Federcaccia suggerisce di limitare o sospendere temporaneamente la possibilità di immettere tale specie già altamente prolifica.

2.2.5. *L'esperienza della provincia di Siena.*

Con riguardo alle modalità di intervento attuate per contenere il numero degli esemplari delle varie specie causa di danni, la Commissione ha audito l'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia Siena, che ha in particolare descritto il protocollo d'intesa tra la Provincia di Siena e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), che ha l'intento di definire un documento programmatico che consenta di pianificare su scala quinquennale le linee guida per le azioni di controllo sulla fauna selvatica in tempi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio e/o in aree soggette a vario titolo a divieto di caccia.

Il protocollo consente di intervenire più o meno in tutto l'arco dell'anno, sotto il controllo della polizia provinciale o degli agenti di vigilanza volontaria: gli interventi messi in atto nel solo 2008 sono stati nella provincia 5.000.

Le modalità d'intervento sono conseguenti all'approvazione di norme regionali che consentono di suddividere il territorio tra area vocata e area non vocata: nell'area vocata al cinghiale (che copre il 25 per cento della superficie agricola utilizzata provinciale) può non essere richiesto alcun intervento di contenimento, visto che si tratta di area prevalentemente boscata che si caratterizza per una scarsa presenza di colture agricole; nell'area non vocata invece si punta costantemente alla drastica riduzione ed eradicazione della specie dannosa.

Il protocollo d'intesa consente anche di intervenire con i seguenti metodi: con l'aspetto, anche in orario notturno (con eventuale ausilio di sorgente luminosa); con la cerca; con la braccata e con la girata con l'ausilio del cane limiere.

2.2.6. I danni nelle aree protette.

Un'ulteriore tematica affrontata nel corso dell'indagine riguarda il problema dei danni all'agricoltura arrecati dai cinghiali nelle aree protette. Secondo uno studio condotto dall'ISPRA, recante Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette, che fornisce indicazioni concrete in merito alle modalità di pianificazione della presenza della specie sul territorio, i risarcimenti dovuti alle imprese agricole che svolgono la propria attività nelle aree protette ammontano a ben 2.248.188 euro, con una media di 33.346 euro per area protetta, con profonde diversità tra un'area e l'altra.

I parchi nazionali nei quali si registrano i maggiori danni da cinghiali all'agricoltura sono il Parco nazionale del Pollino in Calabria, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'Appennino centrale, mentre tra i parchi regionali spicca per i danni il parco della Mandria in Piemonte.

A fronte di tale situazione, la Coldiretti ritiene che gli enti di gestione dei parchi dovrebbero prevedere, a monte, una pianificazione della presenza dei cinghiali nelle diverse zone del parco a seconda della presenza o meno dell'attività agricola; altrimenti, nella maggior parte dei casi, si rischia di procedere ad interventi privi di una razionale efficacia.

Per tale specie, è indispensabile, infatti, che l'ente parco introduca, tenendo conto anche delle diverse zone di protezione che contraddistinguono le aree protette, dei criteri per la fissazione di densità obiettivo individuando:

a) le aree a prevalente destinazione agricola in cui la presenza di cinghiali deve essere fortemente limitata;

b) le aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambienti naturali in cui è tollerata una bassa densità di cinghiali;

c) le aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali.

Le linee guida illustrate dall'ISPRA indicano, per quanto concerne la prevenzione dei danni, la necessità del contenimento del fenomeno alle origini per cui stabiliscono le misure di prevenzione che le imprese agricole dovrebbero adottare (ad esempio, recinzioni elettrificate).

È evidente che, in questo caso, l'ente parco è tenuto ad adottare regimi di sostegno finanziario per le imprese agricole che le pongono in atto, in quanto l'agricoltura non è tenuta a sopportare le conseguenze economiche derivanti da una cattiva gestione della fauna selvatica sul territorio.

Inoltre, è importante introdurre il divieto di immissione di nuovi capi, fatta eccezione per le imprese agricole che abbiano allevamenti rigorosamente recintati. Tale disposizione è importante al fine di bloccare un fenomeno, spesso alimentato, inopportuno, con conseguenze pregiudizievoli per le imprese agricole.

Le linee guida dell'ISPRA sottolineano che, ai fini dell'esecuzione di un piano di controllo numerico della presenza di cinghiali (che include oltre all'uso di mezzi di cattura anche l'abbattimento selettivo), la normativa vigente non prevede per le aree protette nazionali dotate di apposito regolamento la necessità di ricorrere ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato da un'autorità esterna all'ente parco stesso.

Per le aree che non si sono dotate di specifico regolamento il riferimento normativo varia da regione a regione in funzione delle leggi vigenti in materia di aree protette e del contenuto delle norme regionali previste all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991.

Indipendentemente da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, qualora lo ritenga necessario, può richiedere un parere in merito all'adeguatezza tecnica del piano di controllo all'ISPRA. Negli ultimi anni, numerose aree protette di carattere nazionale e regionale hanno sottoposto, come prassi, i piani di controllo numerico al parere tecnico dell'ISPRA e, in alcuni casi (ad esempio, la Regione Lazio) è stato

richiesto un parere in merito all'adeguatezza della direttiva regionale prevista dalla legge.

Inoltre, in virtù dell'autonomia decisionale di cui gode l'ente parco, è possibile ricorrere ad abbattimenti selettivi, così come è accaduto nel caso del Parco nazionale dello Stelvio, che ha posto in essere interventi di contenimento numerico dei cervi. In questo caso, l'ente parco è tenuto ad individuare i soggetti che sono abilitati all'abbattimento selettivo, che possono essere non solo le guardie del parco, ma anche soggetti diversi tra cui gli imprenditori agricoli, purché qualificati a svolgere tale compito.

L'ente parco, secondo l'ISPRA, dovrebbe prevedere, inoltre, dei momenti di concertazione obbligatoria con le organizzazioni professionali agricole, al fine di controllare la presenza di tale specie sia all'interno del parco che nelle aree contigue.

L'ente parco, poi, dovrebbe disciplinare anche l'aspetto relativo al risarcimento dei danni da fauna selvatica, in merito al quale occorre introdurre dei criteri di stima e valutazione dei danni, prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali pubblicati sui mercuriali delle camere di commercio delle province o in alternativa delle quotazioni riportate dall'ISMEA. Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo.

2.2.7. *Le aree contigue.*

Una delle soluzioni prospettate dall'ISPRA con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di «zona cuscinetto» tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge

n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato è raggiungibile attraverso:

a) la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;

b) lo svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria (disturbo) sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

Tali regole dovrebbero, a regime, trovare applicazione non solo nelle aree contigue ma in tutti gli istituti territoriali in cui si esercita la caccia al cinghiale (ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini).

Secondo l'ISPRA, nell'attuale situazione della gestione venatoria, caratterizzata da una scarsa capacità di organizzazione e da una notevole carenza di criteri razionali, il ruolo delle aree contigue ai parchi appare particolarmente interessante in quanto potrebbe consentire la realizzazione di esperienze pilota che diano concreto avvio ad un processo di miglioramento della gestione venatoria. Ciò è reso possibile dal fatto che i regolamenti di gestione venatoria delle aree contigue rispondono ad un quadro normativo per certi versi più flessibile rispetto a quello definito dalla legge n. 157 del 1992.

È necessario quindi, secondo l'ISPRA, che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia. Aree protette e territorio cacciabile non sono entità separate da barriere invalicabili, ma un sistema ecologico occupato dalle stesse popolazioni di cinghiale.

3. I danni arrecati da specie protette.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati (specie cacciabili), l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

Secondo l'Ente nazionale protezione animali, con riguardo alle specie protette, quali il lupo, l'orso e l'aquila reale, l'unica strada percorribile è quella di incentivare gli indennizzi e soprattutto gli investimenti sulla prevenzione.

Per quanto riguarda gli storni, tale Ente è contrario a riaprirne la caccia: la specie ha recuperato una dimensione soddisfacente e non si può adesso riavviarne la distruzione; le deroghe sono sempre state concesse violando i pareri dell'INFS e la sua associazione ha vinto in tutti i casi nei quali ha presentato ricorsi.

Secondo il WWF, per i danni causati dalle specie protette le azioni non possono che essere legate alla mitigazione e al contenimento dei danni attraverso investimenti strutturali e, soprattutto, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece insistito per una riflessione sul tema dello storno che, soprattutto in alcune aree della nostra penisola, ha effetti devastanti sulle produzioni. Secondo la Conferenza, uno degli elementi sui quali occorre accelerare – nel senso di operare una modifica dell'attuale quadro normativo – è soprattutto la questione dei danni causati dallo storno cosiddetto « volgare ». Con riferimento a quest'ultimo, si ritiene sia assolutamente discutibile il fatto di averlo ricompreso tra le specie protette.

Secondo la Conferenza, nell'ambito della categoria avifauna una specifica attenzione deve essere prestata alla specie storno – da sola causa di buona parte dei

danni all'agricoltura ricompresi nella categoria « avifauna » – in quanto specie non cacciabile in Italia dal 1994, nonostante diverse fonti scientifiche affermino che la specie in Italia non è in declino, ma in progressivo aumento soprattutto nelle regioni in cui la specie è ormai nidificante e stabile.

Il fatto che sia vietata l'attività venatoria nei confronti della specie storno crea non pochi problemi gestionali alle regioni e agli enti locali competenti nella gestione della fauna.

Di fatto è possibile intervenire solo con lo strumento delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE, secondo modalità ancora non definite (linee guida previste dall'articolo 42 della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96) e di difficile attuazione, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato lo Stato per non aver correttamente applicato la normativa europea anche in materia di deroghe.

Per affrontare concretamente il problema legato alla specie storno occorrono, secondo la Conferenza, iniziative da parte del Governo nei confronti dell'Unione europea, con la maggiore urgenza possibile, per reinserirla specie fra quelle cacciabili.

3.1. Il lupo.

Particolare rilevanza, nel quadro di analisi sui danni da specie protette, assumono i dati e le problematiche relative al lupo.

Al riguardo, la Federparchi – dopo aver sottolineato che il numero degli esemplari di lupo attualmente presenti sul territorio nazionale è compreso in un range tra i seicento e i mille esemplari (erano un terzo negli anni '70) – ricorda che la sua diffusione, data la grande mobilità della specie, è ormai estesa a numerosissime aree: è sicuramente presente nelle province di Grosseto e Siena, dove sono presenti anche altre due specie che provocano danno agli ovini, i cani mal custoditi, ossia lasciati liberi durante la

notte, e gli ibridi. Secondo la Federparchi, è possibile il riconoscimento della specie sulla base del danno inferto, ma lo strumento infallibile, e nemmeno costosissimo, che consente di individuare non solo la specie, ma il singolo individuo, è l'esame degli escrementi che consente l'analisi genetica.

La Coldiretti ha presentato le proprie valutazioni in merito ai danni provocati dal lupo alle imprese agricole zootecniche, evidenziando come in Italia dopo un periodo nel quale la specie era scomparsa in molte aree del paese, a seguito degli interventi di ripopolamento, attualmente la presenza del lupo è stimata in circa 500-600 animali (secondo alcuni ricercatori forse anche di più), sì che tale specie è ricomparsa in molte zone in cui non era più presente da circa un secolo.

Se tale fenomeno è giudicato positivo sul piano della tutela della biodiversità, d'altro canto l'assenza della messa in atto di adeguate misure di prevenzione in molte regioni ha determinato un incremento dei danni provocati dal lupo alle imprese zootecniche, favorendo un clima di conflittualità tra i diversi soggetti presenti sul territorio (associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole, enti locali).

In particolare, nelle aree rurali in cui si è avuto un ripopolamento della specie, gli allevatori, non essendo abituati alla presenza dell'animale, non contemplanò la messa in atto di misure per la prevenzione dei danni e non sanno esattamente come affrontare il problema sul piano pratico. Spesso durante la notte non pensano, ad esempio, a realizzare sistemi di recinzione così che il bestiame ed i greggi restano privi di protezione.

In sostanza, la scomparsa del lupo da molte regioni e la riduzione della redditività dell'attività zootecnica nelle aree cosiddette marginali hanno comportato l'abbandono di quelle pratiche che hanno consentito storicamente al lupo di convivere con gli allevatori: gli animali domestici vengono lasciati al pascolo incustoditi, i cani da difesa, la cui preparazione e mantenimento sono divenuti costi superflui, sono scomparsi.

Là dove con il supporto delle regioni e degli enti locali sono state attuate misure di prevenzione quali recinzioni elettrificate, presenza di cani da guardia, ricoveri temporanei per il bestiame al pascolo e le greggi, si è effettivamente riscontrato un contenimento dei danni, seppure anche in questi casi restano dei problemi per i bovini che rimangono al pascolo anche durante la notte. Inoltre, anche quando durante la notte gli animali sono protetti, gli allevatori possono comunque avere delle perdite, dovute agli attacchi del lupo che avvengono di giorno quando gli animali sono al pascolo.

D'altra parte, si è sottolineato come i piccoli allevamenti spesso abbiano difficoltà ad applicare le misure di prevenzione per ragioni economiche relative ai costi di realizzazione o per ragioni tecniche.

Altro aspetto importante in presenza di danni agli allevamenti è accertare se la responsabilità è imputabile al lupo o alla presenza di cani inselvatichiti, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. A tal fine, alcune amministrazioni locali stanno sperimentando dei metodi per distinguere le due specie sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

In sostanza, come evidenziato da uno studio dell'Osservatorio ecologia appenninica, la situazione attuale è la seguente: l'allevatore sistematicamente perde alcuni capi di bestiame e si rivolge alle autorità competenti senza ottenere alcun risarcimento, in quanto « ufficialmente » la presenza del lupo non è accertata con sicurezza, essendo nota anche la presenza dei cani inselvatichiti ai quali potrebbe essere imputato il danno.

Inoltre, i veterinari che vengono interpellati in caso di danno non possono distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressore è stato il lupo o il cane (entrambi mordono nello stesso modo e per lo più la tecnica di caccia è la stessa).

Secondo la Coldiretti, le soluzioni possibili sono sostanzialmente tre da impie-

gare congiuntamente: 1) rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché, oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore, siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da cani inselvaticati; 2) prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; 3) costituire delle ronde con volontari che collaborino con i pastori e gli allevatori nella sorveglianza.

La CIA di Grosseto espone una stima dei danni arrecati dal lupo nella provincia di Grosseto, che ammonterebbero ad oltre 5 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario adeguare le coperture assicurative, che attualmente non coprono i danni indiretti quali animali dispersi, perdite di latte, aborti indotti; vi è poi il problema dello smaltimento delle carcasse.

La CIA ricorda che il problema del lupo riguarda non la sola provincia di Grosseto, ma l'intero Appennino. Occorrono azioni di contenimento, di cattura, visto che ormai la consistenza dei lupi è ben oltre la soglia del rischio di estinzione. La Convenzione di Berna consente di considerare il lupo specie solo parzialmente protetta, quando produca danni eccessivi. Si fa notare inoltre che non è possibile risolvere il problema con le recinzioni, perché gli allevamenti hanno una densità media da 500 capi in su e non è possibile recintare e cementificare gran parte del territorio della provincia.

Il Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto ritiene invece che dati certi sui danni provocati dai lupi possano aversi solo se le istituzioni si faranno carico dello smaltimento delle carcasse e del risarcimento dei danni. Tale soggetto ritiene che il sistema delle assicurazioni sia impraticabile anche perché richiederebbe recinzioni che non possono essere mantenute a lungo.

Anche l'ANCI ha sottolineato come il fenomeno del lupo stia assumendo anche aspetti di carattere sociale oltre che di danno diretto all'agricoltura e alle aziende. Occorre che la questione, soprattutto della

distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido, sia affrontata con uno strumento legislativo che garantisca mezzi più incisivi, in particolare per il contenimento degli ibridi. È essenziale da due punti di vista: quello di limitare il fenomeno dell'ibridazione rispetto alla tutela del lupo e quello di limitare gli attacchi.

La Federparchi ha insistito in particolare sul tema delle specie aliene (come la nutria o lo scoiattolo grigio diffuso nel Piemonte), la cui eradicazione non è consentita dalle attuali norme, che hanno portato alla condanna penale di alcuni tecnici dell'ISPRA attenti alla tutela della biodiversità originaria.

Diverso è il caso dei danni causati dai canidi – lupi, cani, cani inselvaticati, ibridi di lupo e cane – per i quali l'intervento deve essere in funzione della specie. Nel caso del lupo, tutelato dalla legge n. 157 del 1992 e dalla « direttiva habitat », l'abbattimento è precluso, ma è anche privo di effetti il trasferimento in un altro territorio, visto che questa specie è capace di percorrere autonomamente grandi distanze (fino a 100 chilometri in una notte) e che il territorio di inserimento – che deve essere compatibile con le sue esigenze – difficilmente sarà a sua volta privo di allevamenti. Per singoli esemplari resta l'ipotesi di abbattimento o di confinamento in zone di protezione. I cani mal custoditi richiedono semplicemente più controlli e maggiori sanzioni, mentre per quelli inselvaticati – che la sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione penale, n. 2598 del 26 gennaio 2004 riconduce alla fauna selvatica – dovrebbe essere consentito l'abbattimento. Resta il problema degli ibridi, per il quale vi è un totale vuoto normativo.

3.2. La prevenzione.

L'unanimità dei soggetti auditi ha convenuto sulla fondamentale importanza del ruolo della prevenzione nell'affrontare la problematica dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

Al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sottolineato nel corso dell'audizione il notevole sforzo delle amministrazioni regionali e locali per implementare adeguate misure di prevenzione, soprattutto recinzioni metalliche e elettriche. Accanto alla pratica delle catture/abbattimento dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento. La Conferenza ha peraltro ricordato come la prevenzione del danno attraverso questi investimenti strutturali da parte delle aziende risulta essere tra l'altro l'unica strada perseguibile nel caso dei danni causati da specie particolarmente protette come il lupo, l'orso o l'aquila reale.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperite nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale adottati dalle regioni in attuazione della Politica agricola comune (PAC), in particolare nell'ambito degli investimenti non produttivi previsti nell'Asse II, con particolare riferimento agli interventi realizzabili nei siti della rete Natura 2000 o a salvaguardia di specie presenti negli allegati delle direttive europee « habitat » e « uccelli ».

Anche il Coordinatore nazionale agricolo dell'UNCI-Ascat auspica che da una politica degli indennizzi e abbattimenti si passi ad una della prevenzione, per la quale esistono numerosi strumenti che vanno dall'adozione delle recinzioni elettriche o con rete metallica, all'impiego di palloni dissuasori, all'utilizzo del razzo ottico o del nastro riflettente.

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, l'audit segnala l'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – la cosiddetta legge d'orientamento del settore agricolo – che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare

convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: ebbene, le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

Secondo la Federparchi sono utili anche i sistemi di protezione delle colture: le recinzioni, pur efficaci localmente, hanno un costo molto elevato; i repellenti sono poco utilizzati nel nostro Paese e soprattutto sono poco efficaci; il cosiddetto « foraggiamento dissuasivo », che dovrebbe indurre gli animali, specialmente il cinghiale, a stare lontano dalle colture, può anche comportare un incremento della specie che si vuole allontanare;

Il dirigente responsabile del settore Servizi agro ambientali, vigilanza e controllo dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ha confermato l'andamento crescente dei danni e la invasiva presenza degli ungulati come prima causa dei danni.

Contro tale specie, l'ARSIA ha ricordato l'esperienza della Toscana che ha attivato, con risultati giudicati buoni dall'Agenzia stessa, in particolare sulle aree protette, diversi accorgimenti: in primo luogo ha fatto ricorso a recinzioni elettrificate (mutuate dall'esperienza dell'Ufficio della caccia nazionale francese) che sono state applicate per circa 140 chilometri; in prossimità delle aree protette sono state messi a coltura alimenti « a perdere », in modo da evitare che la fame inducesse gli animali a forzare le recinzioni; soprattutto sulle colture forestali, si è provveduto allo spargimento di prodotti repellenti che evitassero che i caprioli, i daini o i cervi potessero danneggiarle con morsi o altro. Contro le specie ornamentali, sulla base delle esperienze maturate nel Regno Unito e negli Stati Uniti, si è fatto uso di palloni cosiddetti « dissuasori » che allontanano i volatili dalle colture agrarie. L'ARSIA ha invece ammesso una serie di difficoltà nella tutela del bosco, che hanno indotto

la regione ad appaltare una ricerca che si spera possa dare i primi frutti entro qualche anno.

Anche l'ANCI ha posto in rilievo la problematica delle misure di prevenzione e dei costi, spesso elevati, di tali misure. Nel corso dell'audizione è stato ricordato che in alcune parti del territorio sono finanziati l'acquisto o il mantenimento di cani pastori, come per esempio in Abruzzo, nonché, come ad esempio della regione Toscana, delle recinzioni. Il problema vero è che le misure necessarie devono essere strutturali e consentire di limitare il più possibile gli attacchi e non sempre le misure adottate risultano adeguate.

L'ANCI ha ricordato in ogni caso la possibilità in corso di valutazione di mettere insieme un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione.

In materia di misure di prevenzione, la Coldiretti ha infine segnalato una legge della regione Toscana che prevede:

a) un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione, quali ad esempio la costruzione/ristrutturazione delle stalle, i sistemi fotografici di allarme e la costruzione di recinti per la permanenza notturna degli animali. Le spese ammissibili riguardano la costruzione, l'acquisizione o l'ammodernamento di beni immobili e l'acquisto di nuove macchine e attrezzature inclusi i programmi informatici. In ogni caso non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva dell'azienda;

b) un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia, come appunto i lupi. Questa seconda tipologia di aiuto è stata considerata compatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza in quanto il lupo è in Italia una specie protetta per la quale vige il divieto di caccia, mentre tale regime di sostegno non è considerato ammissibile per i danni provocati da specie cacciabili.

3.3. La questione degli indennizzi.

Con riguardo alla questione degli indennizzi dei danni subiti dagli agricoltori dalla fauna selvatica le posizioni degli auditi sono piuttosto differenziate.

Secondo la Federparchi l'indennizzo dei danni non solo è doveroso dal punto di vista sociale, ma anche obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente. Una limitazione al suo uso è data dall'elevato costo che comporta per la pubblica amministrazione e anche dall'orientamento degli agricoltori che preferiscono non subire danni piuttosto che ricevere un indennizzo. A giudizio di tale associazione le ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica non dovrebbero essere circoscritte ai soli danni alle colture agricole o zootecniche, come previsto dalle attuali norme, ma dovrebbero includere anche i danni a cose e persone. L'attuale giurisprudenza non è poi univoca; tuttavia numerose sentenze, in caso di incidente stradale da impatto con la fauna, non riconoscono alcun risarcimento al danneggiato, che dovrebbe rivalersi nei confronti del gestore della strada; il presupposto di tali giudizi è che la fauna selvatica non può essere custodita ed il suo proprietario è lo Stato.

La questione degli indennizzi e delle risorse è affrontata anche dall'ANCI. L'associazione dei comuni sottolinea infatti che, per quanto riguarda i danni da predatori, in specie quelli provocati da cani, lupi o ibridi, vi è un vuoto normativo, in particolare per quanto riguarda gli ibridi. Mentre, infatti, vi sono norme per intervenire sugli animali domestici, come i cani, o sugli animali selvatici, come i lupi, non vi è una normativa di riferimento certa per quanto riguarda gli ibridi. Inoltre, l'effettuazione di un censimento potrebbe consentire di capire e di chiarire quale sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani. Purtroppo, ha sottolineato l'ANCI, i continui attacchi alle greggi determinano solo un parziale indennizzo a chi li subisce. Il parziale indennizzo è previsto perché, mentre c'è chiarezza, per esempio, sui capi che ven-

gono abbattuti, non c'è affatto chiarezza sui danni arrecati agli animali predati, come perdita del latte, delle gravidanze, e sui vari stress a causa dei quali l'animale per un certo periodo è portato a non produrre.

L'ANCI chiede dunque disposizioni precise e risorse adeguate che garantiscano agli allevatori indennizzi per tutti i danni subiti, sia quelli diretti che quelli indiretti.

Secondo le associazioni ambientaliste e il WWF, la pratica dell'indennizzo impegna gran parte delle risorse finanziarie che le diverse amministrazioni pubbliche hanno a disposizione per la gestione della fauna selvatica, intervenendo solo a valle del problema, con indennizzi comunque parziali rispetto alla quantificazione dei danni in relazione al valore delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate, con una generale insoddisfazione delle imprese interessate.

L'indennizzo, non agendo sulle cause del problema, ma esclusivamente sugli effetti, non contribuirebbe comunque alla soluzione del problema impegnando comunque ingenti risorse finanziarie.

Poco o nulla risulta essere investito sulla prevenzione dei danni, attraverso adeguati incentivi per investimenti strutturali da parte delle aziende in grado di prevenire e contenere il fenomeno dei danni o attraverso una consulenza tecnica per orientare i piani di gestione aziendali verso pratiche colturali e di allevamento in grado di ridurre sostanzialmente i danni in relazione alle diverse specie di fauna selvatica e territori interessati.

Secondo quanto sottolineato dal WWF, dove e quando sono stati effettuati interventi finalizzati alla prevenzione dei danni risultano evidenti gli effetti positivi, riscontrabili anche attraverso una sostanziale riduzione della spesa per gli indennizzi.

Al riguardo, la Coldiretti ha espresso le considerazioni così sintetizzabili:

prevedere una diversa destinazione dei proventi delle tasse di concessioni governative e regionali che consenta di istituire un fondo a sostegno dell'impresa

agricola il cui lavoro sia finalizzato alle attività di ripristino e miglioramento ambientale e faunistico;

garantire adeguate risorse finanziarie per i risarcimenti dei danni che devono essere concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

definire un sistema assicurativo incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di una apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

disporre di risorse economiche aggiuntive. È emersa la necessità di disporre di fondi straordinari in caso di annate particolarmente negative sotto il punto di vista dei danni causati dai cinghiali, nonché per poter far fronte, qualora necessario, ai danni idrogeologici, ambientali e nei confronti degli ecosistemi che, attualmente, non vengono computati.

L'ISPRA ritiene infine che in via complementare potrebbe essere introdotto un sistema di contributi per polizze assicurative sottoscritte dalle imprese agricole analogamente a quanto avviene con il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

4. Le risorse finanziarie per affrontare il problema.

Un tema trasversale che riguarda in generale tutto il settore gestionale faunistico e venatorio, è quello delle risorse finanziarie che appaiono sempre più limitate. Le regioni, tramite la Conferenza, riaffermano la necessità di sollecitare il Governo, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché dia completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che dispone lo stanziamento in via transitoria per i primi tre anni di una somma pari a circa 5 milioni e 200.000 euro, da ripartire tra le regioni per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale a decorrere dall'anno 2004 e il trasferimento alle regioni di una somma pari al 50 per cento dell'in-

troito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile a uso caccia.

Maggiori risorse, a giudizio della Conferenza, sarebbero di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli habitat e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe, così come previsto con l'applicazione delle prossime linee guida dell'ISPRA.

Anche secondo l'ISPRA andrebbero aumentate le risorse destinate agli indennizzi, anche dando vita ad una filiera corta nella quale sia previsto il consumo delle carni degli animali selvatici abbattuti.

Le associazioni ambientaliste e il WWF sostengono che occorrerebbe incentivare il sostegno finanziario alle aziende perché si muniscano di strutture idonee a prevenire e ridurre i danni: i programmi di sviluppo rurale attualmente prevedono tali misure solo in Emilia-Romagna e Lazio. Solo quattro regioni hanno poi attivato l'«indennità Natura 2000» prevista dall'Unione europea per le imprese agricole operanti nei corrispondenti siti.

Si sottolinea invece la necessità di orientarsi verso soluzioni nuove, in primo luogo privilegiando la cattura con trappolamento, seguito dall'abbattimento dell'esemplare: l'iniziale investimento economico-finanziario richiesto sarebbe – così è stato dimostrato – compensato dalla riduzione degli indennizzi.

In secondo luogo, andrebbero coinvolte le aziende agricole: per quelle che si impegnino nell'attività di cattura e abbattimento debbono essere previsti dei compensi. In merito, interviene l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alla pubblica amministrazione di stipulare accordi e convenzioni con imprese agricole, anche per interventi legati alla tutela della biodiversità.

Anche nei programmi di sviluppo rurale possono essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole. Per ora, tuttavia, i piani 2007-2013 restano deludenti poiché ad oggi risulta che soltanto due regioni (l'Emilia-Romagna e il Lazio) hanno previsto misure specifiche per interventi legati al

contenimento dei danni attraverso l'adozione di recinti e di strutture mobili o fisse. Inoltre, sono solo quattro le regioni che hanno attivato la misura «indennità Natura 2000», cioè le indennità previste per le imprese agricole che ricadono all'interno dei siti «Natura 2000» dell'Unione europea.

L'ANLC suggerisce di reperire risorse finanziarie eventualmente destinando una quota della tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori al risarcimento dei danni causati dalla fauna, magari attraverso la creazione di uno specifico fondo di solidarietà.

L'Ente nazionale protezione animali è favorevole sia ad un incremento delle risorse, sia all'adozione di procedure di erogazione più rapide, ma è anche favorevole all'esercizio di più accurati controlli per la verifica dei danni lamentati e della loro reale entità. Tale ente sottolinea che troppo spesso per danni relativamente modesti si autorizzano campagne di abbattimento, anche di specie protette come lo storno, che recano gravi danni ambientali e causano l'apertura di procedure d'infrazione, con i correlati costi.

La linea di Federcaccia infine può essere sintetizzata nel modo seguente:

utilizzare con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2 dei programmi di sviluppo rurale, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna;

attuare la norma che prevede l'assegnazione alle regioni del 50 per cento di quanto versato dai cacciatori, che consentirebbe un'ampia copertura dei danni;

modificare le norme che regolano il risarcimento dei danni causati al mondo agricolo, che allo stato attuale configurano al massimo un indennizzo.

5. Proposte e conclusioni.

In primo luogo, la premessa indispensabile per affrontare la questione sembra essere la possibilità di usufruire di un'ana-

lisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di ricostruire il quadro preciso del fenomeno. Occorre dunque superare la difficoltà di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi e di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio.

Non si può prescindere dalla considerazione in merito all'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti, la cui rilevazione è spesso affidata alle associazioni venatorie, evidentemente parti in causa nella determinazione del fenomeno, e non ad enti qualificati, quali potrebbe essere l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffidabilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che spesso i coltivatori non denunciano i danni alle greggi provocati dalla fauna selvatica, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore.

Va dunque ribadita con forza l'opportunità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni da fauna selvatica, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano. È, infatti, necessario che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un apposito *data base* a valenza regionale, ma anche nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale.

Passando alle questioni di merito, con riguardo ai danni provocati dagli ungulati, se è emerso nel corso dell'indagine che le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita di tali popolazioni sono legate a molteplici fattori, è pur vero che le immissioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale, in quanto condotte in maniera non programmata e senza tener

conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria.

Va quindi presa in considerazione l'opzione di introdurre divieti, eventualmente temporanei, di immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni, in particolare il cinghiale, che determinano un danno grave alle produzioni agricole, nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. Per specie quali il cinghiale appare indispensabile un piano di gestione complessiva a livello nazionale. In tal senso potrebbe essere importante il collegamento con un più efficiente sistema di raccolta delle informazioni con riguardo alla consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio. L'accertamento di uno squilibrio in una particolare zona potrebbe portare alla temporanea sospensione delle immissioni, fino a quando dalla rilevazione dei dati non sia appurato il ripristino di una situazione di equilibrio.

Un quadro chiaro e completo delle informazioni consentirebbe altresì di destinare per motivate ragioni la fauna oggetto di caccia catturata in zone ove presente uno squilibrio ad ambiti territoriali di caccia di altre zone.

Va poi fortemente privilegiata, sempre nell'ottica di una gestione controllata da parte degli organismi pubblici competenti, la collaborazione con gli agricoltori, oltre che quella con i cacciatori. Andrebbero anche sviluppate le opportunità di costituire con gli agricoltori stessi una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le istituzioni pubbliche competenti per la gestione della fauna selvatica potrebbero peraltro già avvalersi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Legge di orientamento in agricoltura), che consente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il

coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria. Chiaramente tali convenzioni dovranno ben specificare i compiti attribuiti agli agricoltori, nel presupposto che comunque le funzioni di programmazione e di gestione della fauna restino di responsabilità degli enti pubblici a ciò preposti.

Occorre inoltre compiere una riflessione in merito ai soggetti cui sono affidati gli abbattimenti, effettuati solo in alcuni casi da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica, potenziando la formazione degli operatori faunistici e dei selettrollori. Andrebbero dunque valutate soluzioni volte a potenziare e sviluppare operativamente ulteriori soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento. Si potrebbe consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei « coadiutori », ossia cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette ex lege n. 157 del 1992, anche al di fuori del periodo di caccia.

Una proposta da valutare con attenzione è quella dell'individuazione delle aree da ritenersi vocate alla presenza faunistica e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali al fine di prevenire danni alle persone e cose, nonché alle attività agro-silvo-pastorali stesse che risultano essere quelle maggiormente colpite.

In tal senso appare opportuno definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante

presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti.

Una soluzione che appare interessante, emersa nel corso dell'indagine, con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di « zona cuscinetto » tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato potrebbe essere raggiunto attraverso la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore. Ciò potrebbe far conseguire il risultato di uno svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

È necessario che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati e in generale delle specie cacciabili, l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

In tale direzione, le azioni non possono che essere legate soprattutto alla mitigazione e al contenimento dei danni attra-

verso investimenti strutturali e, in particolare, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

Nelle situazioni più allarmanti va valutata la possibilità di azioni di contenimento e di cattura. L'articolo 9 della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) ammette, in presenza di determinati presupposti, delle deroghe alle rigorose disposizioni contemplate per le specie animali elencate nell'Allegato II («specie assolutamente protette»). Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, gli animali delle specie in questione possono essere abbattuti per prevenire, tra l'altro, danni importanti al bestiame (ad esempio, nel caso del lupo) o nell'interesse della sicurezza pubblica.

In realtà il problema più spinoso con riguardo ai danni inferti da specie protette attiene alle difficoltà di accertare se la responsabilità dei danni sia imputabile al lupo o alla presenza dei cosiddetti ibridi, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. La questione degli ibridi è particolarmente significativa in quanto strettamente legata alle possibilità di ottenere il risarcimento da parte degli agricoltori danneggiati. A tal fine andrebbero incoraggiate le sperimentazioni da parte delle amministrazioni locali di metodi per distinguere le due specie, anche sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

La questione della distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido deve essere affrontata con strumenti, anche normativi, che garantiscano il contenimento degli ibridi. In tal senso sarebbe utile effettuare un censimento potrebbe

consentire di capire e di chiarire qual sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani.

Inoltre, si potrebbe pensare da un lato di prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; dall'altro, di rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché, oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore, siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da ibridi.

Appare dunque fondamentale affrontare il tema della prevenzione e dei costi che essa comporta. Da un lato occorre che le amministrazioni regionali e locali facciano uno sforzo per implementare adeguate misure di prevenzione. Dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperite attraverso le risorse derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa che i cacciatori versano e che per il 50 per cento sono destinate alle regioni; tali risorse dovrebbero considerarsi vincolate a tale destinazione.

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, si può ricordare il già richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

D'altro canto non si può non considerare che le misure di prevenzione hanno

dei costi che le piccole aziende non sono in grado di sostenere. In tal senso si potrebbe pensare alla possibilità di un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione. Le regioni, dal canto loro, potrebbero fornire un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione e un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia come appunto i lupi.

Va altresì considerato il problema dei danni indiretti, in particolare per gli allevamenti, che oggi non sono considerati risarcibili, quali animali dispersi, perdite di fertilità, diminuzione del latte, aborti indotti; per non parlare dei costi dello smaltimento delle carcasse.

Per far fronte ai risarcimenti, si potrebbe istituire un sistema per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

Salvo restando le competenze in materia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), gli osservatori faunistici regionali potrebbero svolgere un ruolo di supporto per il monitoraggio degli *habitat* e della fauna selvatica. Anche nei programmi di sviluppo rurale potrebbero infine essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole; in particolare potrebbero essere utilizzate con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna.

Gli approfondimenti svolti risulteranno utili affinché la Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge presentate in merito al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica e, in particolare, dal cinghiale, dallo storno e dalle nutrie (C. 781, 2117, 2354). La Commissione potrà, quindi, esaminare tali provvedimenti affrontando in maniera complessiva la questione e trasponendo in legge talune delle proposte avanzate nel documento in esame.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 Doc. LXXXVII-bis, n. 1	160
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	163
Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	165
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1	165
--	-----

AVVERTENZA	165
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, anche alla luce della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno, per garantire maggiore chiarezza, che nella proposta di parere sia fatto esplicito riferimento direttiva 2006/123/CE (cosiddetto « direttiva servizi), che stabilisce un quadro giuridico favorevole alla liberalizzazione dei servizi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato. Ciò alla

luce del fatto che il progetto di legge non appare contenere un riferimento diretto alle modalità con le quali garantire ai professionisti di altri Stati membri dell'Unione europea il libero esercizio della professione in questione in Italia, anche se un richiamo implicito al decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE potrebbe risultare ricompreso nella disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1. Tale disposizione, infatti, riserva l'attività di estetista esclusivamente a chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia. Ritiene che potrebbe risultare comunque opportuno un richiamo esplicito alle procedure di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare per quanto concerne la possibilità di libera prestazione del servizio, ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione preventiva da parte del prestatore di cui all'articolo 10, nonché con riferimento alla previsione dell'articolo 11 che consente alle autorità competenti di procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore di uno Stato membro dell'Unione nelle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, non ritiene opportuno accogliere la richiesta del collega Gozi, che rischia di andare in direzione contraria allo spirito del provvedimento, volto a garantire la qualità dei servizi che l'operatore estetico deve assicurare. Lo sviluppo del settore negli ultimi anni deve infatti essere accompagnato da adeguate garanzie di qualità.

Sandro GOZI (PD) osserva che la sua proposta di integrazione era volta ad una maggiore chiarezza giuridica, e sottolinea che la direttiva servizi – sia essa o meno esplicitamente richiamata – è stata già recepita nel nostro ordinamento e alla sua applicazione non può in ogni caso essere opposta una esigenza di maggiore qualità dei servizi. Rileva inoltre che le esigenze di

qualità richiamate dal relatore appaiono più rilevanti nei riguardi degli operatori extra europei, rispetto ai quali sono sempre esigibili requisiti più stringenti rispetto agli operatori europei.

Mario PESCANTE, *presidente*, chiarisce come la preoccupazione formulata dal relatore riguarda i prestatori di servizi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) alla luce della posizione assunta dal relatore, preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame attua la normativa europea relativa a taluni di tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (direttiva 2011/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE).

L'articolo 1, oltre a far riferimento alle direttive richiamate, fornisce la definizione di «latte parzialmente disidratato» e di «latte totalmente disidratato», facendo salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia.

L'articolo 2 definisce quali materie prime possono essere utilizzate per la correzione del tenore proteico del latte (retentato di latte, permeato di latte, lattosio).

L'articolo 3 definisce quali trattamenti possono essere utilizzati per la conservazione di tali tipi di latte (trattamento termico di sterilizzazione o trattamento UHT, aggiunta di zucchero, disidratazione a seconda del tipo del prodotto).

L'articolo 4 stabilisce che il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso.

L'articolo 5 disciplina l'etichettatura di tali prodotti, da un lato, rinviando alle disposizioni generali di cui al D.Lgs. 109/1992, dall'altro, prevedendo alcune indicazioni specifiche.

L'articolo 6 prevede l'abrogazione del D.Lgs. 49/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica 514/1982.

L'articolo 7 aumenta il limite massimo delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme sull'etichettatura e sull'utilizzo di sostanze diverse da quelle consentite.

L'articolo 8 prevede che le modifiche agli allegati potranno essere adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Gli elementi innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano la disciplina del tenore proteico del latte e l'individuazione delle tipologie di conservazione e trattamento (articolo 2, 3 e 4) come introdotte dalla direttiva 2007/61. Vengono, inoltre, elevati i limiti massimi delle sanzioni amministrative (articolo 7) e viene attribuita ai decreti ministeriali la facoltà di modificare gli allegati tecnici.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto reca attuazione della direttiva 2009/12/CE, finalizzata ad istituire un quadro comune per la disciplina degli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali. La direttiva si applica a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Essa, in particolare, mira ad introdurre un sistema di diritti aeroportuali basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un soggetto terzo, che assicuri il rispetto dei principi fissati nella direttiva stessa.

L'articolo 1 stabilisce che lo schema in esame si applica agli aeroporti con volume di traffico annuale superiore a cinque milioni di passeggeri, mentre per quelli con volume di traffico inferiore a tale limite si prevede che i diritti aeroportuali

siano determinati sulla base di modelli tariffari predisposti dall'Autorità di vigilanza.

L'articolo 2 reca la definizione delle espressioni utilizzate nello schema.

L'articolo 3 prevede la costituzione, nell'ambito ENAC, della Direzione diritti aeroportuali, la quale è designata Autorità nazionale di vigilanza. La Direzione opera con indipendenza di valutazione e di giudizio ed è autonoma, imparziale e indipendente.

L'articolo 4 consente l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente a una intera rete aeroportuale o a tutti gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.

L'articolo 5 vieta discriminazioni tra gli utenti nell'applicazione dei diritti aeroportuali, consentendo comunque una modulazione di questi ultimi.

L'articolo 5-bis definisce un procedimento attraverso il quale l'Autorità individua gli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, per i quali si continua ad applicare l'attuale sistema di determinazione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 6 detta la disciplina per la determinazione dei diritti aeroportuali negli aeroporti risultanti soggetti ad una effettiva concorrenza.

L'articolo 7 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore, in occasione delle consultazioni.

L'articolo 8 prevede la stipula, tra gestore aeroportuale e utenti, di un accordo sul livello di servizio, con specifico riferimento alla qualità.

L'articolo 9 stabilisce che il gestore, se autorizzato dall'Autorità, può offrire agli utenti servizi personalizzati con possibilità di differenziare conseguentemente l'ammontare dei diritti aeroportuali.

L'articolo 10, al comma 1, elenca i principi che devono essere applicati nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali. Il comma 2 disciplina le funzioni di vigilanza dell'Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti ae-

roportuali predisposte dai gestori degli aeroporti soggetti ad una effettiva concorrenza.

L'articolo 11 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare.

L'articolo 12 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta una relazione annuale alla Commissione europea.

L'articolo 13 definisce il regime transitorio. Il comma 1 stabilisce che la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma che risultano stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo può essere determinata secondo le previsioni dello stesso decreto dopo la scadenza dei contratti di programma. Il comma 2 prevede che, sino alla conclusione delle verifiche relative al grado di concorrenza fra gli aeroporti italiani, previste dall'articolo 5-*bis*, si continuano ad applicare l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203/2005 e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda infine che il 18 maggio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2011/0608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE relativa ai diritti aeroportuali. Il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali era fissato al 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.

COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta di ieri.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto e sottolinea alcuni aspetti che riterrebbe utile implementare. In primo luogo ritiene opportuno sottolineare ulteriormente l'inefficienza dell'azione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui intervento appare tardivo e poco incisivo, concorrendo all'assenza di una politica estera comune. Occorre inoltre prevedere che nel prossimo quadro finanziario la destinazione economica per il partenariato mediterraneo sia di almeno due terzi dello stanziamento. Ritiene altresì opportuno inserire una condizione volta a prevedere l'opportunità di accordi bilaterali e multilaterali tra paesi europei della sponda sud e paesi del bacino mediterraneo. Ciò al fine di pervenire ad impegni precisi ed efficaci da parte dei paesi del nord Africa sui temi della lotta all'immigrazione irregolare, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Marco MAGGIONI (LNP) riterrebbe innanzitutto opportuno trasformare la condizione di cui al punto 3) in una osservazione, poiché il tema affrontato merita una più attenta riflessione. Esprime quindi perplessità circa la condizione di cui al punto 5), poiché prevedere la competenza esclusiva dell'Unione europea in materia

di aiuti allo sviluppo e di aiuti alimentari eliminerebbe la possibilità per gli Stati membri di operare autonomamente. Riterrebbe infine opportuna la trasformazione in osservazione anche della condizione di cui al punto 7).

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva l'opportunità di formulare osservazioni in luogo di alcune delle condizioni proposte dal relatore. Si riferisce in primo luogo alla terza condizione, nella quale con la proposta di una conferenza internazionale che coinvolga i paesi confinanti del Mediterraneo meridionale, insieme alla Lega araba, all'Unione africana, agli Stati Uniti ed alla Cina, appare non pienamente in linea con le competenze della XIV Commissione. Parimenti, riterrebbe opportuno formulare sotto forma di osservazione la seconda parte della quinta condizione, non chiedendo che vengano iscritte le risorse per assicurare i mezzi necessari alla politica europea di *peace-keeping* e *peace-building*, ma piuttosto auspicando che una tale politica – che oggi di fatto non esiste – possa realizzarsi in futuro.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide la proposta formulata dall'onorevole Maggioni di trasformare in osservazione la condizione di cui al punto 7).

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ritiene che sulla settima condizione si possa pervenire ad una formulazione condivisa. Osserva come la questione sia il raggiungimento di sistemi democratici e di sistemi giuridici che assicurino garanzie e, in subordine, sviluppo economico, da parte delle popolazioni dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. È questo lo spirito della condizione di cui al punto 7), volta a ribadire la necessità di assicurare in questi paesi un livello di garanzie che disincentivi i fenomeni migratori.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ritiene opportuno evidenziare nel parere la necessità di definire clausole di condizionalità alle quali sia subordinata la concessione di aiuti e che consistano nella verifica del raggiun-

gimento di risultati concreti in materia di immigrazione clandestina, criminalità organizzata e terrorismo.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di trasformare la condizione di cui al punto 3) in una osservazione, anche al fine di non eccedere le competenze della XIV Commissione. Ritiene altresì possibile spostare il riferimento alle politiche di *peace-keeping* e *peace-building* richiamate dal Presidente Pescante, nelle premesse al parere, e condivide la richiesta di evidenziare con maggiore enfasi le criticità della figura dall'Alto rappresentante. Invita invece i colleghi ad una riflessione sulla condizione di cui al punto 7), che appare in linea, a suo avviso, con le posizioni assunte dal Ministro Maroni e dal Presidente Berlusconi in materia di immigrazione a asilo. Si tratta infatti di chiedere 'più Europa' in questi ambiti; si potrà poi non essere d'accordo su quali siano le politiche di asilo e di immigrazione che si intendono perseguire. Qui vi è un richiamo più generico, un segnale lanciato all'Europa sulla necessità di una politica europea comune nel Mediterraneo.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento al ruolo dell'Alto rappresentante, osserva come nelle premesse al parere si evidenzi la « pressoché totale mancanza di iniziativa che le istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda sud del Mediterraneo » e il fatto che « l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa ». Si tratta di una chiara presa di posizione.

Tenuto conto della estrema importanza politica dell'atto in esame riterrebbe opportuno un approfondimento delle questioni emerse nel corso della seduta odierna, anche al fine di pervenire ad un consenso tra gruppi.

Marco MAGGIONI (LNP) precisa di non avere richiesto l'eliminazione della condizione di cui al punto 7) ma solo la sua trasformazione in osservazioni. Ritiene anch'egli opportuno che sull'atto in esame si possa pervenire all'espressione di

un parere condiviso da tutte le forze politiche.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, valuta accoglibili gran parte delle osservazioni formulate dai colleghi e ribadisce che lo spirito della comunicazione in esame, cui si è ispirato nell'impianto del parere formulato, è quello di affrontare la situazione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo non con interventi di carattere emergenziale ma con iniziative di carattere strutturale che diminuiscano il disagio e le difficoltà delle popolazioni, anche in tal modo rispondendo ai fenomeni dell'emigrazione e della criminalità.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), che auspica possa essere oggetto di confronto in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18^a relazione riguardante l'anno 2010.
COM(2011)344 def.

ALLEGATO

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. (COM(2011)345 def.)

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la relazione annuale 2010 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2011)345 def.);

premessi che:

la relazione annuale per il 2010 ed i dati disponibili per il 2011 confermano, al di là della mera attuazione delle disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona, il progressivo consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali che costituisce un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo decisionale europeo;

in questa prospettiva è significativo che, contestualmente alla prima attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, abbia mantenuto carattere prioritario il dialogo politico informale, strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;

lo sviluppo del dialogo politico conferma la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, intervenendo sul merito delle scelte regolative anziché limitarsi alla mera difesa delle competenze nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che

soltanto 34 dei 211 pareri trasmessi alla Commissione dai parlamenti nazionali in merito a progetti legislativi rilevanti ai sensi del Protocollo n. 2, hanno natura di pareri motivati;

l'invio alla Commissione europea delle pronunce dei parlamenti nazionali recanti un giudizio positivo in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà concorre a fornire argomenti di carattere giuridico e politico più articolati ai fini di una valutazione equilibrata dei medesimi progetti da parte della Commissione stessa e di altre Istituzioni dell'Unione;

va ribadita la ferma contrarietà ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;

i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali rimangono in media superiori ai due mesi e, pertanto, non sono sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;

è condivisibile l'invito della Commissione europea ai parlamenti nazionali a privilegiare – accanto all'esame delle proposte legislative di maggiore ed effettiva rilevanza – l'esame dei documenti non

legislativi in relazione ai quali l'impatto dell'intervento parlamentare, inserendosi in una fase precoce del processo decisionale europeo, è maggiore;

la relazione per il 2010 appare rispetto a quelle degli anni precedenti carente sotto il profilo della valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando se ed in quale misura i pareri dei parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;

assume particolare rilevanza il riconoscimento da parte della Commissione europea del ruolo cruciale dei parlamenti nazionali ai fini dell'attuazione del semestre europeo e dei nuovi meccanismi di *governance* economica, tenuto anche conto del carattere prevalentemente intergovernativo e poco trasparente delle decisioni sinora assunte in materia;

è altresì apprezzabile l'impegno della Commissione a tener conto delle priorità dei parlamenti nazionali nella propria programmazione strategica; anche al fine di creare un consenso reale in merito ai temi sui quali l'Unione dovrà concentrare le proprie politiche e risorse nei prossimi anni;

è auspicabile che anche il Parlamento europeo, cui gli atti di indirizzo adottati da organi della Camera in relazioni a progetti legislativi e altri documenti dell'UE, dia espressamente conto del seguito dato ai medesimi atti;

è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dei rapporti tra Commissione europea e parlamenti nazionali l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, che oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato favorisce una interlocuzione articolata sul merito delle questioni,

sottolineato che:

in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE ai pareri espressi dalla XIV

Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

le Commissioni di merito dovrebbero procedere in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;

b) sarebbe necessario ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione ai pareri dei parlamenti nazionali ed assicurare che le risposte stesse diano conto in modo più puntuale del seguito dato ai rilievi formulati in tali pareri;

c) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

d) è auspicabile che le prossime relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione stessa ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisio-

nale nonché se, in linea generale, essi sostengono la posizione dei rispettivi governi o configurino posizioni autonome o addirittura alternative;

e) al fine di consentire ai parlamenti nazionali di intervenire adeguatamente, secondo le rispettive procedure e competenze, nell'ambito dei meccanismi di *governance* economica, sarebbe utile che la Commissione trasmettesse tempestivamente ai parlamenti stessi, oltre ai documenti ufficiali, ogni ulteriore elemento di informazione e valutazione utile;

f) è necessario che la Commissione europea dia piena e tempestiva attuazione, per le parti di sua competenza, oltre che al controllo di sussidiarietà, anche a tutte

le altre prerogative dei parlamenti nazionali introdotte dal Trattato di Lisbona. In particolare, la Commissione europea dovrebbe accelerare, assicurando il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, la predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol;

g) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2012, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sull'esame degli atti del Governo n. 164 e 168	169
--	-----

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.

Sull'esame degli atti del Governo n. 164 e 168.

Il presidente PASTORE ricorda le varie fasi dell'esame degli atti del Governo n. 164 e 168 – rispettivamente schema di decreto legislativo recante *Riordino della normativa sull'attività agricola* e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola* – sui quali la Commissione non si era potuta esprimere nei termini a suo tempo assegnati. Comunica che il Governo ha trasmesso i testi dei due schemi di decreto che il Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi.

Informa che l'esame degli atti n. 164 e 168 potrà essere ripreso anche alla luce dei testi trasmessi; ritiene utile acquisire – in forma di contributo scritto e solo eventualmente mediante audizioni, anche informali – le valutazioni in merito delle organizzazioni rappresentative del settore, nonché di altri soggetti, invitando a far pervenire eventuali indicazioni al riguardo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli	171
XI Comitato — Regime degli atti	172
Sulla pubblicità dei lavori	172
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	172
Esame di proposte del Comitato Regime degli atti	172
Comunicazioni del Presidente	173
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito	174
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	174
Sui lavori della Commissione	174

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli, accompagnato dal Capo ufficio Stampa, Sebastiano Teramo e dal Capo Struttura tecnica di missione, Ercole Incalza.

La seduta comincia alle 14.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, illustrando i principali temi di interesse della Commissione.

Il senatore DE SENA, dopo aver segnalato concomitanti impegni del suo Gruppo,

chiede che l'audizione non termini nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE assicura che rinvierà il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il ministro MATTEOLI svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli TASSONE, GARAVINI e LABOCETTA e il senatore LUMIA.

Il ministro MATTEOLI formula alcune osservazioni.

Il Presidente, nel rinviare il seguito dell'audizione, avverte che nella seduta notturna convocata per le ore 20,30 possono essere previste delle votazioni su deliberazioni in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

Mercoledì 20 luglio 2011.

XI Comitato — Regime degli atti.

Il Comitato si è riunito dalle 20.20 alle 20.30.

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 20.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE avverte che prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio 2011, della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, precisando che la bozza della proposta di relazione, originariamente pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 17 maggio, è ripubblicata, in allegato al resoconto stenografico della seduta del 12 luglio, con le integrazioni emerse dal dibattito e accolte. Pone quindi in distribuzione il fascicolo n. 2, recante le proposte emendative all'Allegato alla proposta di relazione d'anziché citata (già pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 31 maggio), in cui sono inclusi i nuovi testi delle citate proposte ad esclusione delle proposte nel frattempo ritirate; pone altresì in distribuzione il foglio aggiunto n.1, recante una ulteriore nuova formulazione della proposta n. 4, precisando che verranno entrambi pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sospende quindi l'esame delle proposte messe in distribuzione, onde consentirne un adeguato approfondimento.

Esame di proposte del Comitato Regime degli atti.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, coordinatore del Comitato sul Regime degli atti, ad illustrare le proposte adottate dal medesimo Comitato.

Il senatore LAURO, riferisce che il Comitato sul regime degli atti, nella riunione del 28 giugno 2011, ha convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero dei seguenti documenti, inerenti la gestione del 41-bis negli anni 1992-1993,

acquisiti dalla Commissione in questa legislatura nell'ambito dell'inchiesta della Commissione sulle stragi del 1992-93: doc. 526/1, Appunto del direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) *pro tempore*, dott. Adalberto Capriotti, avente per oggetto « Regime detentivo speciale *ex* 41-*bis* n. 2, vigente ordinamento penitenziario. Eventuale proroga. Proposte »; doc. 239/0-1, decreti di sottoposizione e di proroga al regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P., datati 20 luglio 1992, 16 luglio 1993, 20 luglio 1993 e 30 gennaio 1994; doc. 366/0-3, decreti ministeriali di revoca del regime di cui all'articolo 41-*bis* del O.P. delegati e a firma del Ministro di Grazia e Giustizia relativi all'anno 1993; doc. 481/0-1, appunto del Direttore Generale *pro tempore* del DAP, dott. Nicolò Amato, datato 6 marzo 1993, per il Capo di Gabinetto del Ministro; doc. 513/0-6 documentazione relativa all'audizione svolta dal dott. Amato in Commissione in data 18 gennaio 2011, acquisita presso il DAP, concernente gli atti direttamente riferibili alla sua gestione in qualità di Direttore *pro tempore* del DAP.

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione da regime riservato a libero del doc. 1851 dell'XI Legislatura, nota del direttore del DAP *pro tempore*, dott. Adalberto Capriotti, del 23 ottobre 1993. Il Comitato, nella medesima riunione, ha altresì convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione da regime segreto a regime riservato del doc. 230.1, datato 25 marzo 2010.

Il senatore LAURO precisa che per tutti i documenti dianzi citati è stato acquisito il consenso alla declassificazione da parte del Ministro della giustizia.

Il senatore LAURO illustra, quindi, le proposte adottate all'unanimità dal Comitato Regime degli atti nella riunione odierna. Il Comitato ha convenuto di proporre la declassificazione da regime segreto a regime libero della parte segreta del resoconto stenografico dell'audizione del 22 febbraio 2011 della dottoressa Li-

liana Ferraro, in qualità di direttore generale *pro tempore* del Ministero della Giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992 – 1993 e del doc. 137/1 contenente 31 verbali di interrogatorio di Vito Calogero Ciancimino resi dal 1993 al 1998. Precisa che in entrambi i casi sono stati acquisiti i consensi necessari.

Il Comitato – prosegue il relatore – ha convenuto di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero della nota della DIA del 10.08.1993 (doc. n. 1631 dell'XI Legislatura), avente ad oggetto l'esame analitico delle stragi consumate a Roma e a Milano il 27 e 28 luglio 1993 per la quale è stato acquisito il consenso dal Ministero dell'interno.

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione di alcuni documenti inerenti la missione della Commissione a Palermo dal 19 al 21 luglio 2010 per i quali sono pervenuti i consensi alla declassificazione: da regime segreto a regime libero, la parte segreta dell'audizione dei rappresentanti della procura di Palermo del 20 luglio 2010, con le seguenti eccezioni per le quali è mantenuto il segreto: pag. 26 (dal rigo 16 al rigo 29), pag. 27 (dal rigo 7 dopo la parola « parte » fino a tutto il rigo 15 e dal rigo 46 fino al rigo 11 di pag. 28); da regime riservato a regime libero, le relazioni delle prefetture di Trapani e di Agrigento predisposte in occasione della missione della Commissione il 19-21 luglio 2010 (doc. 386/2 e 386/1).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione le proposte di declassificazione di atti e documenti illustrate dal senatore Lauro, che risultano approvate all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che, sulla base anche di una consultazione informale dei rappresentanti dei Gruppi e tenuto

conto degli impegni previsti dai calendari delle Assemblee, la missione della Commissione, originariamente prevista dal 24 al 27 luglio a Torino e Genova, dovrà concludersi anticipatamente nella prima mattinata di martedì 26, rinviando lo svolgimento della missione a Genova ad una nuova data ancora da definire.

All'onorevole ORLANDO, che chiede chiarimenti sulla nuova calendarizzazione della missione, il PRESIDENTE precisa che la nuova data della missione a Genova, che verrà comunque definita in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, probabilmente sarà fissata alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Informa inoltre che sono pervenute le relazioni predisposte dalle prefetture di Torino e Genova per la missione citata, classificate come riservate.

Il PRESIDENTE informa quindi che una delegazione della Commissione si è recata il 19 luglio presso l'Istituto superiore della polizia di Stato per deporre una corona nel sacrario della Polizia in memoria dei caduti delle forze dell'ordine e della magistratura vittime di mafia, nella data dell'anniversario della strage di via d'Amelio.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue l'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, iniziato nella seduta del 12 luglio 2011, già pubblicata in allegato al resoconto stenografico di tale seduta.

Intervengono nella discussione la senatrice LEDDI, l'onorevole TASSONE e i senatori LUMIA e GARRAFFA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore CARUSO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione, chiedendo altresì l'autorizzazione al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva all'unanimità.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'esigenza manifestata da alcuni Gruppi di svolgere ulteriori approfondimenti sulle nuove formulazioni delle proposte emendative incluse nel fascicolo n. 2 e nel foglio aggiunto n. 1, il seguito dell'esame è rinviato ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LAURO con riferimento alla tematica dei giochi chiede l'acquisizione di numerosi documenti presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, relativi in particolare ai nuovi provvedimenti di concessione del *poker cash on line*, ad informazioni relative alle concessionarie, anche estere dei giochi, e alle misure di prevenzione e controllo predisposte dall'Amministrazione dei Monopoli, al fine di impedire l'accesso al gioco d'azzardo *on line* ai minori nonché il riciclaggio dei proventi di attività criminali.

L'onorevole NAPOLI chiede che la relazione testé approvata possa essere trasmessa anche al ministro dell' interno e al ministro dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni a entrambi.

Prende, quindi, la parola la senatrice DELLA MONICA, la quale informa che, nella riunione già convocata per domani, il VII Comitato da lei coordinato esaminerà una bozza di documento sul codice antimafia attualmente all'esame delle Camere, auspicando che il Comitato ne possa concludere l'esame ai fini di una presa in considerazione da parte della Commissione medesima.

L'onorevole NAPOLI da conto, in qualità di relatrice, dei lavori in corso su tale

tema presso la Commissione Giustizia della Camera.

L'onorevole GARAVINI auspica che il lavoro del Comitato possa essere esaminato dalla Commissione plenaria.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che lo schema di decreto legislativo relativo al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia è attualmente all'esame delle competenti commissioni del Senato e della Camera, per l'espressione del prescritto parere, osserva che, l'ufficio di presidenza, nella prossima riunione, potrà esaminare tale questione ove conclusi i lavori del Comitato.

La seduta termina alle 22.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) <i>(Esame e conclusione)</i>	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della relazione)</i>	182
<i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i>	184
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) <i>(Esame e conclusione)</i>	178
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della relazione)</i>	186
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) <i>(Esame e conclusione)</i> .	179
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della relazione)</i>	187
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Ente nazionale assistenza magistrato (ENAM) <i>(Esame e conclusione)</i>	180
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della relazione)</i>	190
<i>ERRATA CORRIGE</i>	181

Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.40.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della

relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAF, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) in merito alla gestione si evidenzia che le relative risultanze finali, economiche e patrimoniali, sono di segno positivo con un avanzo di esercizio in aumento rispetto a quello registratosi nel 2007 (+2,9 per cento);

b) il patrimonio netto risulta in crescita dell'11,4 per cento nel 2008 rispetto al 2007, superando ampiamente, con un indice di copertura pari a 7,16 per cento, il nuovo limite, delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il DM del 29 novembre 2007;

c) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, si rileva come la consistenza del patrimonio immobiliare nel 2008 si sia ridotta a seguito di alcune dismissioni;

d) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, si rileva una scarsa crescita del portafoglio titoli che registra un incremento di circa il 19 per cento, nell'ambito del quale sono variate positivamente la componente immobilizzata (+31,32 per cento), costituita esclusivamente da titoli obbligazionari, e quella iscritta nell'attivo circolante (+0,71 per cento);

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente era esposto verso il gruppo *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate nel 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni di euro, con un'incidenza complessiva sul patrimonio mobiliare di circa lo 0,6 per cento e dello 0,43 per cento sul patrimonio complessivo; attualmente l'ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana;

f) le disponibilità liquide, di entità cospicua già nel biennio precedente, hanno registrato una ulteriore e forte crescita nel 2008, che può ritenersi motivata da un atteggiamento prudenziale rispetto agli al-

tri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi;

g) in merito alla gestione caratteristica, si evidenzia un aumento della platea degli iscritti, che ha registrato un tasso di incremento annuo del 2,85 per cento;

h) il rapporto tra numero degli iscritti e quello dei pensionati è risultato nel 2008 pari a 2,95;

i) il gettito delle entrate contributive è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2007 e il 2008, ed è infatti aumentato solo del 2,28 per cento;

j) le prestazioni previdenziali e assistenziali sono cresciute nel 2008 dell'1,18 per cento;

k) il saldo di detta gestione – differenza tra il totale delle entrate contributive e quello degli oneri per le prestazioni previdenziali e assistenziali – è aumentato nel 2008 del 4 per cento rispetto all'anno precedente;

l) per quanto attiene all'equilibrio di lungo periodo, dalle risultanze dell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2006 si evince un equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di sempre più cospicui accantonamenti a riserva;

m) il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, un ammontare pari a 31,73 volte le prestazioni correnti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il senatore Elio LANNUTTI, (IdV), rileva che nel bilancio di previsione 2009 si prevede un aumento della voce «organi amministrativi e di controllo» (+20,9 per cento) a suo parere eccessiva. Ritiene quindi opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione in tal senso.

In linea generale osserva poi che la manovra economica varata di recente avrebbe potuto essere più coraggiosa, fissando un tetto massimo agli stipendi dei *manager* pubblici. I parlamentari sono considerati « la casta fannullona » mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società parzialmente pubbliche ovvero i grandi *manager* di Stato hanno stipendi ben più elevati, che si alimentano anche con il sistema delle consulenze multiple. A tale riguardo fa l'esempio di Lamberto Cardia, che dopo aver fatto « danni » alla Consob, è diventato Presidente delle Ferrovie dello Stato, nonché consulente dell'ENI.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, rileva che la Commissione ha sempre rilevato la necessità di ridurre sia i costi di gestione degli enti pubblici e privati, sia i compensi degli organi di vertice.

Il deputato Giuliano CAZZOLA, (Pdl) *relatore*, riformula la sua proposta di considerazioni conclusive accogliendo il suggerimento del senatore Lannutti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAPI, rilevando l'opportunità che la Commissione approfondisca nel corso dell'esame dei prossimi bilanci la sostenibilità di lungo periodo. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI);

premessi che:

a) il 2008 ha fatto registrare, sostanzialmente, un incremento nelle *performance* delle attività dell'Ente del 14,73 per cento rispetto all'anno 2007 e si prevede che nel 2009, l'attivo cresca ulteriormente di circa il 30%;

b) tale risultato, deriva da una crescita generalizzata di tutte le attività, fatta eccezione per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;

c) dall'analisi del conto economico del 2008, si osserva che l'utile di esercizio è maturato anche a fronte di una consistente diminuzione dei costi (-16,71 per cento), con un'inversione di tendenza rispetto al 2007, anno in cui si è rilevato un modesto utile e rispetto al 2009, anno in cui, a seguito di un leggero aumento dei costi e di un assestamento dei ricavi, si prevede un utile non di grande entità;

d) le entrate contributive hanno fatto registrare una flessione, passando dai 45,5 milioni di euro del 2007, ai 39,1 milioni di euro del 2008;

e) al progressivo aumento delle somme investite sono corrisposti rendimenti netti piuttosto altalenanti, che, dopo l'ottima *performance* del 2008 (+7,28 per cento), si attende subiranno nel 2009 una sensibile contrazione (+4,49 per cento);

f) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente è tra quelli che non hanno investito né in titoli *Lehamn*, né in titoli strutturati;

g) come si evince dal consuntivo 2008, l'Ente, fin dal 2007, aveva attuato, all'avvio della crisi del mercato immobiliare statunitense, una politica di particolare prudenza, riconvertendo la quasi totalità del portafoglio allora esistente in strumenti del mercato monetario; tale politica è proseguita anche nel corso del 2008;

h) risulta in costante aumento, infine, il patrimonio netto che, nel 2008, registra un incremento percentuale del 48,27 per cento, rispetto all'esercizio precedente;

i) l'analisi di lungo periodo non evidenzia particolari criticità dal punto di vista della sostenibilità dell'Ente nel suo complesso, registrandosi tuttavia nell'arco dei 50 anni di proiezione un modesto disavanzo nel sistema;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive del relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 4*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, *sostituendo il relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi al FASC, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009, e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);

premesso che:

a) il risultato economico del Fasc nel 2008 è stato inferiore a quello realizzato nel precedente esercizio ed alle previsioni riviste a fine 2008, pur mantenendosi costante il controllo dei costi con l'obiettivo del loro massimo contenimento e l'approccio sempre prudenziale alle scelte di investimento sia in campo mobiliare che immobiliare;

b) per quanto attiene al patrimonio, dal consuntivo 2008 risulta che la componente mobiliare era pari al 79,5 per cento dell'intero patrimonio, la componente immobiliare pari al 5 per cento e la

restante parte investita in altre attività (crediti diversi, attività immateriali e materiali);

c) la crisi dei mercati finanziari ha influenzato i risultati della Fondazione sia per quanto attiene alla redditività degli investimenti finanziari (gestioni patrimoniali e fondi), inevitabilmente in calo, sia il livello di rischio connesso alla detenzione di un'obbligazione strutturata;

d) i ricavi della gestione mobiliare nel 2008 sono infatti diminuiti dell'8,4 per cento;

e) la componente immobiliare del patrimonio, detenuta attraverso una società controllata al 100% dall'ente, gode invece di una sostanziale stabilità, con una redditività lorda pari al 2,8 per cento nel 2008;

f) si segnala che elementi contingenti hanno ridotto l'utile d'esercizio progressivamente dal 2006 in avanti fino a raggiungere nel 2008 quota -63 per cento;

g) dall'analisi di lungo periodo contenuta nel bilancio tecnico si evince che nell'ipotesi più prudentiale di rendimento nullo, si assiste all'insorgenza di un saldo negativo a partire dal 2025-2026 cui conseguirebbe una graduale erosione del patrimonio;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 5*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, *sostituendo il relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENAM, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 relativi all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM);

premessi che:

a) le entrate dell'ente sono costituite dai contributi mensili degli iscritti d'ufficio e dagli iscritti a domanda, nella misura dello 0,80% dello stipendio, da eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati, nonché da rendite di patrimonio;

b) il numero di iscritti nel biennio 2007-2008 ammontava a circa 340 mila soci, anche se la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali risultava più ampia, pari a circa 1,3 milioni di persone, considerando i familiari e i pensionati;

c) la gran parte delle entrate dell'ente serve a coprire sia la spesa per prestazioni pari, nel 2007, a circa 35 mln di euro e, nel 2008, a circa 50 mln di euro, sia le spese di amministrazione che, nel biennio 2007-2008, oscillano tra gli 8 mln e i 7,5 mln di euro;

d) tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale pari a circa 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2008;

e) il patrimonio immobiliare dell'Ente genera annualmente entrate pari a circa 59.000,00 euro e, nel complesso, il rendimento netto risulta contenuto in assenza di investimenti immobiliari fruttiferi;

f) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate;

g) dallo stato patrimoniale dell'ente si evince: un decremento delle « attività » in misura pari all'1,34 per cento nel biennio 2007-2008; ed un aumento delle passività in misura pari al 29,78 per cento;

h) nel biennio 2007-2008, il patrimonio netto diminuisce notevolmente in misura del 18,13 per cento a causa delle perdite di esercizio;

i) dai conti economici dell'ente relativi al biennio 2007-2008 si evince un livello dei costi costantemente superiore a quello dei ricavi e tale da determinare una perdita d'esercizio pari a circa 11 mln di euro per l'anno 2008;

j) considerata infine la recente soppressione dell'ente con attribuzione di tutte le sue funzioni all'INPDAP, che gli succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca la questione delle lettere che l'Inps di Mastrapasqua – che non ha smentito di essere componente di 54 consigli di amministrazione – sta inviando a molti iscritti e relative al pagamento di contributi già corrisposti. Tale situazione ritiene sia determinata dal mancato aggiornamento dei dati da parte della Sogei.

Comunica poi di aver ricevuto presso l'Adusbef una lettera da parte di un anonimo con la quale il presidente della Cassa nazionale di previdenza in favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR), Paolo Saltarelli, ringrazia il dottor Luigi Bisignani « per aver sbloccato la situazione dismissione immobiliare con gli amici del Ministero ». Al riguardo comunica che tale lettera sarà trasmessa anche alla Procura della Repubblica di Napoli. Fa altresì presente che la Cassa in questione si avvale nella collaborazione professionale di un architetto, Maurizio Mazzotta, portaborse di Francesco Pazienza, già condannato ad otto anni di carcere nel crack del vecchio Banco Ambrosiano.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura il senatore Lannutti che le questioni da lui segnalate saranno approfondite nei modi e nelle sedi opportune.

La seduta termina alle 9.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 510 del 13 luglio 2011, alla pagina 228, dopo la decima riga, aggiungere le seguenti parole:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9,10.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF).**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE**

In attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509 l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti si è trasformato, a decorrere dal 7 novembre 2000, in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.

Nella sua nuova veste l'Enpaf gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli previsti dal predetto decreto legislativo in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di erogazione di trattamenti pensionistici e assistenziali agli appartenenti alla categoria professionale.

I trattamenti sono costituiti da: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di maternità ex D.Lgs.151/2001, prestazioni assistenziali a carattere continuativo (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati) e straordinario (sussidio *una tantum* e borse di studio) in favore dei farmacisti e loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 117.878.081 euro con un incremento di circa il 3 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 114.481.024.

Il patrimonio netto (costituito dalla riserva legale a garanzia delle pensioni future, alimentata dagli avanzi di gestione) passa da 1.030.277.995 euro del 2007 a 1.148.156.077 euro nel 2008 (con un in-

cremento pari 11,44 per cento), che consente un indice di copertura lordo pari a 7,16 annualità rispetto al limite di cinque annualità delle pensioni correnti stabilito dal decreto ministeriale del 29 novembre 2007.

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, nel 2008, il patrimonio mobiliare aumenta del 60,26 per cento, passando da 588.948.524 euro del 2007 a 943.858.728 euro. Tale risultato è dovuto in particolar modo all'incremento delle disponibilità liquide, che passano da 285.009.155 euro nel 2007 a 581.808.847 euro nel 2008; tale crescita può ritenersi motivata da un atteggiamento prudentiale rispetto agli altri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi. Anche le immobilizzazioni finanziarie evidenziano un aumento percentuale del 31,32 per cento, passando da 182.751.831 a 239.996.788 euro; nell'ambito di tale cifra la voce più consistente è rappresentata dai Titoli emessi o garantiti dallo Stato, che risulta pari a 239.071.361 euro. Si evidenzia che, in base ai criteri di ripartizione del rischio finanziario fissati annualmente dal Consiglio Nazionale, la scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 si sono indirizzati su titoli che rimanessero all'interno della linea dell'*investment grade*, ossia del carattere non speculativo e quindi non eccessivamente rischioso.

Si segnala inoltre che la partecipazione in *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate tra il 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni è stata oggetto di svalua-

tazione integrale ed attualmente l'Ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana.

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008 il numero totale degli iscritti alla Cassa è di 76.466, con un incremento del 2,86 per cento rispetto al 2007, mentre il numero dei pensionati risulta pari a 25.922 con un incremento rispetto al 2004 di circa lo 0,4 per cento. Sulla base di tale variazioni il rapporto tra iscritti attivi e numero dei pensionati assume un *trend* lievemente crescente, passando dal 2,88 del 2007 a 2,95 nel 2008.

Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 153.311.518 euro con un incremento del 1,18 per cento rispetto ai 151.522.535 del 2007. Al 31/12/2008 il totale dei « Contributi » ammonta a 251.427.954 euro con un incremento del 2,28 per cento rispetto ai 245.833.263 del 2007. Di conseguenza, il saldo tra le entrate contributive suddette e le prestazioni previdenziali ed assistenziali risulta pari, per il 2008, a 98.116.436 euro (in aumento quindi rispetto al dato del 2007 per una cifra pari a 3.805.708 euro).

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2006 prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, un futuro equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di sempre più cospicui accantonamenti a riserva. Sulla base delle proiezioni effettuate anche il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, l'ammontare di 8.913 milioni di euro, cifra che risulta pari a 31,73 volte le prestazioni correnti.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

In relazione ai costi:

1. si prevede che le prestazioni previdenziali ed assistenziali ammontino a 163.009.500 euro, in aumento del 6,32 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2. si osserva che, nella loro complessità, i costi sono pari a 187.333.026 euro, in riduzione del 2,21 per cento rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente; la variazione è legata in primis alle voci: « ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti » (+162,92 per cento), « altri costi » (+157,97 per cento) e « oneri straordinari » (-90,45 per cento);

3. si ipotizza che il costo del personale ammonti a 4.851.000 euro, con un incremento del 15 per cento rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente. In crescita sono anche le voci « organi amministrativi e di controllo » (+20,9 per cento) e « compensi professionali e lavoro autonomo » (+2,55 per cento);

4. si osserva che la voce « servizi vari » ammonti a 3.509.500 euro, in crescita del 58,25 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008.

In relazione ai ricavi:

1. l'utile di esercizio previsto risulta essere pari a 100.226.196 euro, in riduzione del 14,97 per cento rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008;

2. si ipotizza che i contributi ammontino a 246.381.400 euro, in diminuzione del 2 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

3. si prevede che i ricavi, nella loro complessità, ammontino a 287.559.223 euro, in riduzione del 7 per cento rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente. Le variazioni più consistenti riguardano le voci: « interessi e proventi finanziari » (+29,13 per cento) e « proventi straordinari » (-92,57 per cento);

4. si osserva che la voce « altri ricavi » ammonti a 2.418.623 euro, in riduzione del 3,5 per cento rispetto al dato del bilancio consuntivo 2008;

5. si prevede che i ricavi derivanti dai canoni di locazione ammontino a 13.040.000 euro, in aumento dell'0,84 per cento rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ALLEGATO 2

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF).

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE
DALLA COMMISSIONE**

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

premesso che:

a) in merito alla gestione si evidenzia che le relative risultanze finali, economiche e patrimoniali, sono di segno positivo con un avanzo di esercizio in aumento rispetto a quello registratosi nel 2007 (+2,9 per cento);

b) il patrimonio netto risulta in crescita dell'11,4 per cento nel 2008 rispetto al 2007, superando ampiamente, con un indice di copertura pari a 7,16 per cento, il nuovo limite, delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il DM del 29 novembre 2007;

c) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, si rileva come la consistenza del patrimonio immobiliare nel 2008 si sia ridotta a seguito di alcune dismissioni;

d) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, si rileva una scarsa crescita del portafoglio titoli che registra un incremento di circa il 19 per cento, nell'ambito del quale sono variate positivamente la componente immobilizzata (+ 31,32 per cento), costituita esclu-

sivamente da titoli obbligazionari, e quella iscritta nell'attivo circolante (+0,71 per cento);

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente era esposto verso il gruppo *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate nel 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni di euro, con un'incidenza complessiva sul patrimonio mobiliare di circa lo 0,6 per cento e dello 0,43 per cento sul patrimonio complessivo; attualmente l'ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana;

f) le disponibilità liquide, di entità cospicua già nel biennio precedente, hanno registrato una ulteriore e forte crescita nel 2008, che può ritenersi motivata da un atteggiamento prudenziale rispetto agli altri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi;

g) in merito alla gestione caratteristica, si evidenzia un aumento della platea degli iscritti, che ha registrato un tasso di incremento annuo del 2,85 per cento;

h) il rapporto tra numero degli iscritti e quello dei pensionati è risultato nel 2008 pari a 2,95;

i) il gettito delle entrate contributive è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2007 e il 2008, ed è infatti aumentato solo del 2,28 per cento;

j) le prestazioni previdenziali e assistenziali sono cresciute nel 2008 dell'1,18 per cento;

k) il saldo di detta gestione – differenza tra il totale delle entrate contributive e quello degli oneri per le prestazioni previdenziali e assistenziali – è aumentato nel 2008 del 4 per cento rispetto all'anno precedente;

l) per quanto attiene all'equilibrio di lungo periodo, dalle risultanze dell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2006 si evince un equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di

sempre più cospicui accantonamenti a riserva;

m) il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, un ammontare pari a 31,73 volte le prestazioni correnti;

esprime

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI ».**

con la seguente osservazione:

valuti l'Ente l'opportunità di ridurre i compensi degli organi amministrativi e di controllo.

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 relativi all'Ente Nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, istituito in base al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, assicura la tutela previdenziale in favore delle figure professionali configurate nell'acronimo IPASVI: infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia. La tutela previdenziale è attuata in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti con le modalità previste da appositi regolamenti. In particolare l'ENPAPI garantisce agli iscritti le forme di previdenza obbligatoria e può istituire anche forme pensionistiche complementari, nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

Sono iscritti all'ENPAPI obbligatoriamente tutti coloro che risultano iscritti nei collegi IPASVI, o che esercitino attività libero-professionale. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 142 del 2001.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 4.183.491 euro con un incremento del 1.763 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 224.447. Si evidenzia che il modesto avanzo d'esercizio registrato nel 2007 era la conseguenza di un *trend* in aumento dei costi negli anni precedenti, che ha causato una continua flessione degli avanzi d'esercizio nel periodo 2004-2007. Nel 2008, invece, si è

registrata una decisa inversione di tendenza, che ha prodotto una consistente diminuzione dei costi rispetto al 2007 (-16,71 per cento), con particolare riferimento alle voci « Ammortamenti e svalutazioni » (passata da 1.195.914 a 84.212 euro) e « Oneri straordinari » (passata da 9.034.390 a 7.390.202 euro).

Il patrimonio netto – costituito dal fondo per la gestione, dal fondo per l'indennità di maternità e dall'avanzo dell'esercizio – passa da 8.885.791 euro del 2007 a 13.175.090 euro nel 2008 con una variazione percentuale del 48,27 per cento).

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, al 31 dicembre 2008 le attività finanziarie della Cassa ammontano a circa 150.814.503 euro, mentre a fine esercizio 2007 il loro valore è pari a 130.722.993. La scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 è stata uniformata a principi prudenziali, con un'esposizione azionaria pari a zero. Come infatti riportato nel bilancio consuntivo 2008, l'Ente fin dal 2007 aveva attuato, all'avvio della crisi del mercato immobiliare statunitense, una politica di particolare prudenza, riconvertendo la quasi totalità del portafoglio allora esistente in strumenti appartenenti al mercato monetario. Questa politica è proseguita anche nel corso del 2008, attraverso un aumento della componente obbligazionaria che nell'anno considerato risulta pari al 62,67 per cento dell'ammontare del portafoglio totale (mentre risultava essere il 9,20% nel 2007).

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008, il numero totale degli iscritti alla Cassa è di 15.286, con un aumento di 1.011 unità rispetto al 2007. Tale accesso di nuovi iscritti consente di proseguire nel *trend* di crescita del numero di iscritti, in costante aumento nell'ultimo decennio.

Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 2.269.538 euro con un incremento del 17,7 per cento rispetto ai 1.866.623 del 2007. Il totale dei « Contributi » Al 31/12/2008 ammonta a 39.143.012 euro con un decremento del 14 per cento rispetto ai 45.552.165 del 2007. Come riportato nel bilancio consuntivo 2008, il decremento dei contributi è imputabile all'adozione di un calcolo di stima prudenziale che prevede l'attribuzione agli iscritti che non hanno presentato la dichiarazione per l'anno 2007 o l'abbiano presentata pari a zero, dei contributi minimi, anziché dei contributi medi calcolati nell'anno precedente. Per l'impatto che avrà sulle entrate contributive degli esercizi successivi, va inoltre ricordato che in data 20 novembre 2007 è stata sottoscritta da ENPAPI ed INPS una convenzione che ha risolto il problema dell'errata iscrizione alla Gestione Separata INPS di infermieri liberi professionisti, prevedendo per questi ultimi il trasferimento in ENPAPI – a partire dal dicembre 2008 – delle loro posizioni e dei relativi flussi contributivi.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2006 – che non tengono conto delle circa 28.000 posizioni di collaboratori che saranno trasferite all'Ente in base alla convenzione stipulata nel novembre 2007 con l'INPS – non evidenziano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, criticità dal punto di vista della sostenibilità dell'Ente nel suo complesso. Secondo le proiezioni tecniche effettuate, la quota prevalente del contributo integrativo degli

iscritti va a coprire i costi di gestione e le spese per assistenza (decesce da un valore iniziale di circa 87 per cento ad un valore di circa 65 per cento alla fine del cinquantennio), mentre la parte residua, oltre che per finanziare le prestazioni non coperte da contributo soggettivo, va a parziale copertura del *deficit* implicito espresso nei coefficienti di trasformazione.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si prevede che le spese per le prestazioni previdenziali ed assistenziali subiscano un incremento (+43,77 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008;
2. si ipotizza che i costi del personale subiscano un incremento (+18,88 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008;
3. si registra che i costi degli organi amministrativi e di controllo subiscano una crescita del 9,7 per cento; in particolare, il 74,86 per cento di tale variazione riguarda i « Compensi organi cassa ».

In relazione ai ricavi:

1. si prevede che i contributi subiscano un incremento del 74,54 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008 e che, nello specifico, i contributi soggettivi aumentino del 75,94 per cento. La previsione contributiva per gli iscritti è stata determinata sulla base degli stipendi medi incrementati del 3 per cento per l'anno preso in esame;
2. si ipotizza che i proventi finanziari diminuiscano del 11,63 per cento rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo 2008; tale variazione è riconducibile ad una contrazione della voce « Interessi e utili su titoli e operazioni finanziarie » (-8,5 per cento) e ad una riduzione della voce « Interessi bancari e postali » (-67 per cento).

ALLEGATO 4

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC).**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE**

Il Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) trae origine da un Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato nel 1933 che ne prevedeva la costituzione ed iscrizione obbligatoria per le seguenti categorie lavorative:

impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici;

impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri.

Con successivo C.C.N.L. del 1936 l'obbligatorietà dell'iscrizione è stata estesa anche agli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Nel 1978 il Fondo è stato dichiarato ente di diritto pubblico, alla luce della funzione previdenziale, anche se aggiuntiva alla previdenza di base, svolta a favore degli impiegati delle case di spedizione, dei corrieri e delle agenzie marittime.

A seguito del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, il Fondo ha assunto la configurazione di fondazione e continua a sussistere come ente senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio. Inoltre, continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. L'obbligo di versa-

mento è pari al 2,5 per cento a carico sia del dipendente sia del datore di lavoro da computarsi sull'imponibile contributivo lordo.

A fronte delle contribuzioni versate, il Fondo eroga ai propri iscritti prestazioni sottoforma di liquidazione di un capitale in coincidenza con la perdita dei requisiti di appartenenza al Fondo stesso, il che può avvenire a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile o a seguito dell'uscita dai settori di riferimento indicati.

Inoltre la Fondazione, a partire dal 2005, ha assunto iniziative in materia di previdenza complementare per integrare le prestazioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto il C.d.A. del FASC, in data 16 gennaio 2007, ha deliberato la partecipazione della Fondazione, in qualità di socio fondatore, alla costituzione del fondo pensione complementare PREVILOG, destinato a gestire la previdenza complementare dei lavoratori dei trasporti, della logistica, delle agenzie marittime e dei porti. Il Fondo PREVILOG è stato autorizzato il 10 maggio 2007 da COVIP.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, il patrimonio netto passa da 510.496.767 euro del 2007 a 525.563.102 euro nel 2008 (+2,87 per cento). L'incremento verificatosi tra il 2007 e il 2008 risulta inferiore a quello avvenuto nel biennio precedente; ciò è imputabile in gran parte al minore avanzo d'esercizio realizzato nel 2008, che infatti risulta pari a 4.990.000 euro con un decremento del 63,26 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato

pari a 13.582.790. Tra gli elementi contingenti che hanno influito negativamente sull'utile dell'esercizio 2008 si rileva che il valore totale della produzione subisce una drastica riduzione (pari al 73,94 per cento, passando da 6.239.277 euro del 2007 a 1.625.526 euro del 2008) e al contempo il valore totale dei costi della produzione subisce un incremento rilevante (pari al 53,14 per cento, passando da 6.969.133 euro a 10.672.988 euro del 2008).

Il patrimonio mobiliare dell'Ente al 31 dicembre 2008, ammonta a 407.603.076 euro e costituisce il 79,5 per cento del totale attivo dello stato patrimoniale. I ricavi da investimenti mobiliari nell'anno considerato ammontano a 14.750.864 euro (rendimento lordo 3,21 per cento), con una diminuzione di 1.355.180 euro (-8,4 per cento) rispetto all'esercizio 2007 (rendimento lordo 3,78 per cento), in conseguenza del cattivo andamento dei mercati finanziari. Il patrimonio immobiliare corrisponde invece al 5 per cento del totale del patrimonio attivo ed ha generato nel 2008 una redditività percentuale media lorda del 2,8 per cento.

Relativamente alla gestione caratteristica, nel 2008 il numero totale degli iscritti al Fondo è di 40.748, con un aumento di 217 unità rispetto al 2007. Il relativo valore dei conti di previdenza iscritti in bilancio, nell'ambito del patrimonio netto, al 31 dicembre 2008 ammonta a euro 520.573.102, mentre le posizioni che hanno maturato il diritto alla liquidazione nel corso dell'esercizio considerato sono 2.796 per un importo di 38.772.881 euro.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2006 prefigurano, nell'ipotesi più prudenziale di un tasso di rendimento finanziario nominale nullo, un incremento del patrimonio fino al 2024 (anno in cui raggiunge una cifra pari a 892.235.381,53 euro), mentre a partire dal 2025 si assiste all'insorgenza di un saldo negativo tra entrate ed uscite con conseguente graduale erosione dello stesso.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

In relazione ai costi:

1. si ipotizza che i costi ammontino complessivamente a 5.537.185 euro, in riduzione del 65,77 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008. Tale variazione è essenzialmente dovuta alla contrazione della svalutazione del titolo strutturato *Eirles Two Limited*, per il quale nell'esercizio 2008 si era effettuato un accantonamento prudenziale pari a 6.607.000 euro;

2. si prevede che il costo del personale ammonti a 1.419.000 euro, in aumento dell' 11,26 per cento rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo 2008. Nello specifico, le voci di maggiore rilevanza sono: « salari e stipendi » (+8,2 per cento), « oneri sociali impiegati e dirigenti » (+13,62 per cento) e « accantonamento TFR impiegati e dirigenti » (+1,32 per cento).

In relazione ai ricavi:

1. si prevede un utile di esercizio pari a 9.214.815 euro, in aumento del 84,66 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008. L'utile previsionale del 2009 è frutto della sola gestione ordinaria, non essendo previsti proventi straordinari;

2. si ipotizza che i ricavi ammontino a 14.752.000 euro, in riduzione del 30,3 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008. Nello specifico, i ricavi mobiliari (pari a 13.368.000 euro) sono stati stimati sulla base di criteri caratterizzati da grande prudenza: la liquidità disponibile, stimata in 35.000.000 euro, sarà impiegata in titoli a breve termine con rendimenti che si collocano intorno al 3 per cento netto, i prodotti strutturati verranno mantenuti fino alla loro naturale scadenza, così come l'investimento nella polizza a capitalizzazione La Venezia (con tasso pari al 4,35 per cento);

3. si ipotizza che la voce « dividendi da ricevere da impresa controllata » ammonti a 4.500.000 euro, che corrisponde all'utile netto previsto dal *budget* della società Fasc immobiliare. Tale voce ha subito una riduzione del 14,28 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008.

ALLEGATO 5

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009
relativi all'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).****TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE**

L'Enam – nato dalla fusione dell'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri con l'Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale, attuata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346 – eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti sia attraverso forme dirette d'intervento, sia attraverso forme indirette, quali convenzioni e polizze assicurative. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio. Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80% dello stipendio base.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente e continua a garantire l'erogazione di tutte le prestazioni di cui la categoria è destinataria.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi, si evidenzia che nel biennio 2007-2008 le attività dell'Ente subiscono un decremento pari all' 1,34 per cento, passando dai 110.320.000 euro del 2007 ai 108.860.000 euro del 2008. Tale diminuzione è imputabile, in parte, ad un decremento delle « Disponibilità liquide », pari

al 9,53 per cento, e, soprattutto, alla riduzione della voce « Altre Attività » (del 46,51 per cento), che comprende ratei e risconti attivi, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ed altri costi pluriennali.

Il patrimonio netto passa da 75.570.000 euro nel 2007 a 63.970.000 nel 2008, subendo una contrazione pari al 18,13 per cento e imputabile in larga parte alla perdita d'esercizio registrata nel 2008, pari a 11.580.000 euro (mentre nel 2007 si è registrata una perdita di esercizio pari a 6.150.000 euro).

Il numero di iscritti all'Ente è di 336.125 nel 2007 e 341.857 nel 2008 e l'ammontare dei relativi contributi versati risulta pari a 40.556.677,59 euro nel 2007 e 43.640.754,74 euro nel 2008. Le spese per la voce « Prestazioni erogate » ammontano a 35.739,389,11 euro nel 2007 e 50.447.567,46 nel 2008, con un incremento del 29,16 per cento; nell'ambito della sua composizione si evidenzia in particolare il notevole aumento dei contributi straordinari erogati, passati da 8.550.000 euro nel 2007 a 16.800.000 euro nel 2008.

Le spese di amministrazione dell'Ente subiscono nel biennio considerato un lieve decremento, passando da 7.890.000 euro nel 2007 a 7.630.000 euro nel 2008.

Nel biennio 2007-20098 il patrimonio immobiliare dell'Ente ha generato annualmente entrate pari a circa 59.000 euro, ammontare complessivamente derivante dalla locazione dei beni immobili. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è completamente dedicato alla gestione di cassa; infatti, sono assenti investimenti in attività finanziarie, e tutte le

disponibilità liquide sono destinate alla gestione ordinaria delle attività dell'Ente e concernono esclusivamente le somme depositate presso il sistema bancario; in particolare il loro ammontare risulta pari a 39.522.337 euro nel 2007 e 36.081.416 euro nel 2008.

Tra la documentazione contabile dell'Ente, non risulta allo stato la redazione di un Bilancio tecnico attuariale.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. le uscite correnti ammontano a 47.949.800 euro, in decremento del 25,14 per cento rispetto al rendiconto finanziario gestionale 2008. Tale riduzione è dovuta principalmente all'eliminazione della voce « contributi straordinari comitati provinciali per spese sanitarie » (che ammontavano a 8.332.000 euro nel 2008) e al decremento dei « contributi straordinari » (-34,5 per cento);

2. si prevede che i costi per la « manutenzione straordinaria di preserva-

zione e ripristino di immobili » ammontino a 5.000.000 di euro, in crescita del 25 per cento. Tale variazione è alla base dell'aumento complessivo delle uscite in conto capitale, che subiscono una crescita di 800.000 euro (+9,56 per cento).

In relazione ai ricavi:

1. si prevede che le entrate contributive diminuiscano del 7,34 per cento rispetto al rendiconto finanziario gestionale del 2008, flessione riconducibile ad una contrazione dei « contributi a carico degli iscritti »(-7,83 per cento);

2. le entrate in conto capitale subiscono una riduzione del 20,35 per cento rispetto al rendiconto finanziario gestionale del 2008; tale variazione è da ricondursi alla contrazione della voce « riscossioni di rate prestiti piccolo credito » (-21,05 per cento);

3. si ipotizza che la voce « diversi (rimborsi IVA, ecc) » diminuisce del 12,74 per cento rispetto all'esercizio precedente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione dell'onorevole Edmondo Cirielli in qualità di presidente della provincia di Salerno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
Audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex sub commissario all'emergenza rifiuti della regione Campania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

*Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

La seduta comincia alle 8.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'onorevole Edmondo Cirielli in qualità
di presidente della provincia di Salerno.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'onorevole Edmondo Cirielli in qualità di presidente della provincia di Salerno, che ringrazia per la sua presenza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della
provincia di Salerno*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della
provincia di Salerno*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Cirielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 9.50, riprende
alle 14.10.**

**Audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex
sub commissario all'emergenza rifiuti della regione
Campania.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex sub commissario all'emergenza rifiuti della regione Campa-

nia, che ringrazia per la sua presenza, ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ringrazia il dottor Facchi per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
AVVERTENZA	7

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	8
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE:	
Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (docc. IV, nn. 20 e 21) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	12
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
SU UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE <i>EX</i> ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO LUNARDI	13
AVVERTENZA	13

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

RISOLUZIONI:	
7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (*Svolgimento e conclusione*) 18**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 19

5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari 20

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 26

Sui lavori della Commissione 20

5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme 20

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 28

5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso 20

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21*ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore)* 31Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 22

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 22Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

AVVERTENZA 25

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (*Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base*) 36

COMITATO DEI NOVE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A 38

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def.) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

IV Difesa

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Le Bourget (Parigi) dal 23 al 24 giugno 2011 per la visita alla 49 ^a edizione del Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	46
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	48
Sulla missione a Varsavia dal 3 al 5 luglio 2011 per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti della Commissioni competenti in materia di difesa dei Parlamenti dell'Unione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55

RISOLUZIONI:

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-05138 Barbato e Donadi: Iniziative per assicurare l'imparzialità, trasparenza e legalità nei comportamenti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62
Sui lavori della Commissione	60

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Associazione Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) (atto n. 377)	64
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	68
Sui lavori della Commissione	67
AVVERTENZA	67

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci-A	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72

RISOLUZIONI:

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136</i>) ...	70
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	73
Sui lavori della Commissione	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AVVERTENZA	71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci. Audizione di rappresentanti di ENEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
---	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	84

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	77
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative riferite al testo unificato</i>)	87

RISOLUZIONI:

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.	
7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	83
Sull'ordine dei lavori	83

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE REFERENTE:**

Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3917 Quartiani – Adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	92
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calcaro Ciman (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	109
Sull'ordine dei lavori	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
AVVERTENZA	108

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler (*Svolgimento e conclusione*) 117

INTERROGAZIONI:

5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro per il turismo in materia di caccia 117

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1. Parere alla XIV Commissione (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 118

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 124

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) 118

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale presentata dal relatore*) 127

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 132

RISOLUZIONI:

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 119

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini e 7-00646 Di Giuseppe: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo (*Discussione congiunta e rinvio*) 120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (*Seguito dell'esame del documento conclusivo – Approvazione*) 120

ALLEGATO 5 (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 Doc. LXXXVII-bis, n. 1 160

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	163
Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	165
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale formulata dal Relatore)</i>	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1	165
AVVERTENZA	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sull'esame degli atti del Governo n. 164 e 168	169
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli	171
XI Comitato — Regime degli atti	172
Sulla pubblicità dei lavori	172
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	172
Esame di proposte del Comitato Regime degli atti	172
Comunicazioni del Presidente	173
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito	174
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	174
Sui lavori della Commissione	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) (<i>Esame e conclusione</i>)	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della relazione)</i>	182
<i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i>	184
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2007 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (<i>Esame e conclusione</i>)	178
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della relazione)</i>	186
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) (<i>Esame e conclusione</i>) .	179
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della relazione)</i>	187
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) (<i>Esame e conclusione</i>)	180
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della relazione)</i>	190
<i>ERRATA CORRIGE</i>	181

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione dell'onorevole Edmondo Cirielli in qualità di presidente della provincia di Salerno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
Audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex sub commissario all'emergenza rifiuti della regione Campania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Roma, 20 luglio 2011. — Presidenza del
presidente Luigi VITALI.*

**Incontro con i candidati alla carica di componente
italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della
tortura).**

L'incontro si è svolto dalle 14.30 alle
15.25.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,20



16SMC0005150